REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, lunedì 27 aprile 2015 Anno XLVI - N. 41

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 27 aprile 2015, n. 6

Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015. 1

LEGGE REGIONALE 27 aprile 2015, n. 7

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017. 88

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

(Codice interno: 297052)

LEGGE REGIONALE 27 aprile 2015, n. 6

Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa

1. La presente legge di stabilità regionale è adottata ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e in conformità alle disposizioni di cui al principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al medesimo decreto legislativo.

2. Per il triennio 2015-2017 è autorizzato il rifinanziamento delle spese di cui all'allegata Tabella A "Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)".

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 nelle misure indicate nella allegata Tabella B "Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)".

Art. 2
Disposizioni in materia di tassa automobilistica

1. A decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione si applica l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ordinaria per:

a) i veicoli muniti di apposito certificato di interesse storico collezionistico recante gli estremi identificativi del veicolo rilasciato da Automobilclub storico italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, previsti dall'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", e Registro Italiano Veicoli Storici (RIVS);

b) i motoveicoli di interesse storico collezionistico muniti del certificato rilasciato da Automobilclub storico italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, previsti dall'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e Registro Italiano Veicoli Storici (RIVS).

2. Si definiscono veicoli ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali siano decorsi venti anni dall'anno di fabbricazione che, salvo prova contraria, coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in uno Stato estero e per i quali non siano ancora trascorsi trenta anni dall'anno di fabbricazione medesimo.

3. Non è ammessa l'autocertificazione per dimostrare il diritto al beneficio fiscale.

4. I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso di utilizzazione su pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 28,40 per gli autoveicoli e di euro 11,36 per i motoveicoli. Sono esclusi da tale agevolazione i veicoli adibiti ad uso professionale, utilizzati nell'esercizio dell'impresa o di arti e professioni. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

Art. 3
Disposizioni in materia di tassa automobilistica

1. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli adibiti al trasporto dei disabili e degli anziani di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato" e successive modificazioni.

2. Per usufruire delle esenzioni di cui al comma 1, in conformità alle modalità definite dalla Giunta regionale, i soggetti interessati comunicano alla struttura regionale competente in materia di servizi sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati identificativi dei veicoli di proprietà adibiti al trasporto dei disabili e anziani.

3. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto, per una sola annualità, dal periodo di imposta fisso successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in euro 300.000,00 per l'esercizio 2015 ed in euro 100.000,00 per l'esercizio 2016, allocate nell'upb E0002 "Tassa automobilistica regionale" si fa fronte mediante corrispondenti riduzioni dell'upb U0188 "Fondo di riserva per le spese impreviste - parte corrente" del bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017.

Art. 4
Ridefinizione degli ambiti di applicazione della disciplina della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto"

1. La disciplina di cui alla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 si applica anche con riferimento al Comune di Puos d'Alpago, dichiarato comune montano per effetto della deliberazione del Consiglio regionale n. 72 del 15 giugno 2006.

2. Le risorse finanziarie, umane e strumentali da definire ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 sono rideterminate in attuazione della previsione di cui al comma 1 ed ai relativi oneri si fa fronte con le risorse allocate nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 afferenti gli interventi previsti dalla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 e per le corrispondenti risorse umane e strumentali con le risorse allocate nelle pertinenti unità previsionali di base della Funzione obbiettivo F0005 "Risorse umane e strumentali" del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017.

Art. 5
Partecipazione all'aumento di capitale della Società Veneto Nanotech società consortile per azioni (SCPA)

1. Al fine di ripristinare il capitale minimo legale di Veneto Nanotech SCPA, la Giunta regionale è autorizzata a partecipare alle operazioni di aumento del capitale sociale della società, fino all'importo di euro 350.000,00.

2. Il limite di sottoscrizione del capitale previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 20 novembre 2003, n. 32 "Partecipazione della Regione alla Società Veneto Nanotech società consortile per azioni (SCPA)" è elevato ad euro 2.180.000,00.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 350.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0065 "Partecipazione al capitale sociale" del bilancio di previsione 2015, la cui dotazione viene aumentata riducendo di pari importo quella dell'upb U0186 "Fondo speciale per le spese d'investimento".

Art. 6
Misure urgenti per lo smobilizzo dei crediti degli enti locali ed autonomie funzionali nei confronti della regione

1. La Giunta regionale del Veneto, nelle more della attuazione della disciplina di cui all'articolo 44 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 in tema di termini per la erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni, individua quale strumento per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la cessione pro soluto al sistema creditizio e con oneri a carico della regione, dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dagli enti locali e dalle autonomie funzionali, di seguito definiti enti cedenti, nei confronti dell'ente regione del Veneto per il finanziamento di spese di investimento.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il codice dei contratti pubblici, con istituti di credito, intermediari finanziari ed organismi di factoring legalmente riconosciuti ed abilitati dalla vigente legislazione ad operazioni di cessione di credito pro soluto, di seguito definiti cessionari.

3. Gli accordi quadro definiscono, in particolare:

a) le condizioni per la cessione dei crediti in regime pro soluto da parte degli enti cedenti ai cessionari come individuati al comma 2;

b) i termini e le modalità di pagamento dei crediti da parte dei cessionari a favore degli enti locali ed autonomie funzionali, creditori e cedenti, in misura comunque non inferiore al 100 per cento dell'ammontare del credito oggetto di cessione;

c) i termini concessi e gli interessi dovuti per la dilazione di pagamento da parte della Regione del Veneto dei crediti oggetto della cessione;

d) la misura degli interessi moratori eventualmente maturati in caso di ulteriore ritardato pagamento imputabile a vincoli connessi al patto di stabilità interno e i relativi termini e modalità di pagamento.

4. La Giunta regionale, individuati gli istituti di credito, gli intermediari finanziari e gli organismi di factoring legalmente riconosciuti ed abilitati dalla vigente legislazione ad operazioni di cessione di credito pro soluto, ne dà comunicazione agli enti locali e alle autonomie funzionali interessati ed è autorizzata, su istanza degli enti cedenti, alla stipula del contratto di cessione del credito.

5. Gli oneri finanziari connessi alla stipula dei contratti di cessione pro soluto dei crediti costituiscono oneri a carico esclusivo del bilancio regionale.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 3.200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0005 "Interventi indistinti a favore degli enti locali" del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017.

7. Le risorse allocate nell'upb U0005 "Interventi indistinti a favore degli enti locali" trovano copertura operando le seguenti riduzioni:

a) le risorse allocate nell'upb U0046 "Servizi alle imprese e alla collettività rurale" sono ridotte di euro 1.900.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (euro 1.250.000,00 a valere sulla dotazione del capitolo U/012030 ed euro 650.000,00 a valere sulla dotazione del capitolo U/012040);

b) le risorse allocate nell'upb U0244 "Politiche del lavoro" sono ridotte di euro 150.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo U/023000);

c) le risorse allocate nell'upb U0217 "Azioni a sostegno del commercio estero e della promozione economica" sono ridotte di euro 40.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo U/100592);

d) le risorse allocate nell'upb U0100 "Sostegno alle aree naturali protette regionali" sono ridotte di euro 225.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo U/051050);

e) le risorse allocate nell'upb U0110 "Prevenzione e protezione ambientale" sono ridotte di euro 300.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo U/050268);

f) le risorse allocate nell'upb U0169 "Manifestazioni ed istituzioni culturali" sono ridotte di euro 5.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo U/070160);

g) le risorse allocate nell'upb U0172 "Interventi per il diritto allo studio" sono ridotte di euro 580.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo U/071204).

Art. 7
Modifiche della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura"

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 dopo le parole: *"sviluppo rurale"* sono inserite le parole: *"e di altri fondi"*.

2. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 dopo la lettera e) è inserita la seguente: *"e bis) entrate proprie derivanti da rimborsi o corrispettivi per attività e servizi resi a terzi in misura non prevalente"*.

3. Al comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 dopo le parole *"n. 188"* è inserita la seguente frase: *". I conti annuali sulla gestione di altri fondi saranno certificati in relazione alla specifica normativa del fondo."*.

Art. 8
Requisiti per la nomina a commissario straordinario e liquidatore delle IPAB

1. All'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" sono aggiunte in fine le seguenti parole *"nonché in possesso di diploma di laurea"*.

2. Al comma l dell'articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 "Modifiche all'articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria" dopo le parole *"nominando contestualmente un commissario liquidatore"* sono aggiunte le seguenti *"in possesso di diploma di laurea"*.

3. Sono fatti salvi gli incarichi di commissario straordinario e liquidatore delle IPAB in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per le finalità di cui al comma l e al comma 2, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è costituito l'Albo regionale dei commissari straordinari e dei commissari liquidatori delle IPAB, tenuto dalla struttura regionale competente in materia di servizi sociali.

5. L'articolo 45, recante disposizioni in materia di IPAB, della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014" è abrogato.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo per la costituzione e tenuta dell'albo di cui al comma 4, quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0243 "Fondo regionale per la non autosufficienza" la cui dotazione viene incrementata mediante contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate nell'upb U0029 "Attività di supporto al ciclo della programmazione" (capitolo U/007010) del bilancio di previsione 2015.

Art. 9
Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30 "Disposizioni per la istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e per la sua disciplina"

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Qualora la ripartizione del Fondo non sia stata approvata entro i termini di cui al comma 1, la Giunta regionale, al fine di assicurare i servizi socio-sanitari programmati e finanziati dal Fondo approva il riparto, previo parere della competente commissione consiliare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di bilancio annuale di previsione; tale riparto può essere integrato, successivamente e con le medesime modalità procedurali, con le risorse derivanti dal riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza.".

2. In sede di prima applicazione e al fine di dare tempestiva attuazione alla previsione di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale della consulenza di esperti del settore. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati in euro 5.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0029 "Attività di supporto al ciclo della programmazione" (capitolo U/007010) del bilancio di previsione 2015.

Art. 10
Modifiche degli articoli 4 e 5 della legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30 "Disposizioni per la istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e per la sua disciplina"

1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30, è aggiunta la seguente:

"h bis) maggiori spese sanitarie sostenute dagli ospiti dei centri di servizio, o da chi civilmente obbligato, che non beneficiano dell'impegnativa di residenzialità.".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30 è aggiunto il seguente:

"5 bis. La Giunta regionale destina annualmente all'interno del fondo regionale, nella sezione relativa alla non autosufficienza per anziani, un importo pari all'1,5 per cento delle somme destinate alla residenzialità per anziani, senza che questo comporti una riduzione delle medesime rispetto all'esercizio precedente; tali risorse sono finalizzate al rimborso delle maggiori spese sanitarie sostenute dagli ospiti dei centri di servizio, o da chi civilmente obbligato, che non beneficiano dell'impegnativa di residenzialità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera h bis), a condizione che si tratti di:

a) ospiti occupanti un posto letto all'interno di un centro di servizio autorizzato all'esercizio e accreditato ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 per persone anziane in condizione di non autosufficienza;

b) ospiti certificati in condizione di non autosufficienza iscritti nel registro unico della residenzialità e che abbiano conseguito la titolarità ad essere accolti in un centro di servizio, in applicazione della vigente normativa;

c) ospiti gravati da una maggiorazione sulla retta giornaliera rispetto ad analoga tipologia di servizio applicata agli ospiti che beneficiano dell'impegnativa di residenzialità, qualora tale maggiorazione sia stata determinata dall'ente gestore del centro di servizio in data anteriore alla ripartizione del Fondo da parte della Giunta regionale.".

3. In sede di prima applicazione e al fine di dare tempestiva attuazione alle previsioni di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale può avvalersi della consulenza di esperti del settore per la puntuale rilevazione dei soggetti beneficiari aventi titolo. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0029 "Attività di supporto al ciclo della programmazione" (capitolo U/007010) del bilancio di previsione 2015.

Art. 11
Assistenza pediatrica ai minori figli della popolazione carceraria femminile

1. La Regione del Veneto assicura assistenza pediatrica ai minori figli della popolazione carceraria femminile. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a modificare le disposizioni applicative di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 15.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0165 "Interventi di contrasto alle situazioni di emergenza sociale" la cui dotazione viene incrementata mediante contestuale riduzione delle risorse allocate all'upb U0188 "Fondo di riserva per le spese impreviste" del bilancio di previsione 2015.

Art. 12
Disposizioni in materia di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare

1. La Regione del Veneto:

a) promuove e incentiva nell'ambito della prevenzione primaria, la massima diffusione di semplici manovre salvavita, mediante percorsi formativi e/o informativi volti a preparare il maggior numero di persone alle tecniche di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare;

b) sensibilizza e promuove, presso le istituzioni scolastiche, il personale docente e non docente, educatori, genitori e studenti, con il sostegno dei soggetti formatori, opportune campagne di sensibilizzazione e diffusione delle linee guida sulle tecniche di cui alla lettera a).

2. Le norme contenute nel presente articolo sono principalmente rivolte al personale scolastico docente e non docente, alle famiglie e agli studenti che operano:

a) nei servizi educativi per minori e per l'infanzia;

b) negli asili nido pubblici e privati;

c) nelle scuole dell'infanzia;

d) nelle scuole dell'obbligo (primaria e secondaria);

e) nelle scuole secondarie di secondo grado;

f) negli enti educativi diversi.

3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce:

a) modalità, tempi e criteri per creare una rete virtuosa di soggetti in grado di intervenire tempestivamente, in ogni situazione, applicando correttamente le tecniche di cui al comma 1, lettera a);

b) modalità di formazione e aggiornamento dei soggetti di cui al comma 2;

c) modalità di certificazione e criteri di accreditamento dei soggetti/enti formatori, oltre ai soggetti/enti di formazione già accreditati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 4282 del 29 dicembre 2009 "Regolamento per la gestione dei Defibrillatori Automatici Esterni (DAE) in ambito extraospedaliero";

d) l'organizzazione dei corsi e della didattica, attraverso il Centro regionale di emergenza urgenza (CREU) che ne assicura il coordinamento.

4. Tutti i servizi educativi per l'infanzia accreditati presso la Regione del Veneto sono tenuti ad attuare percorsi informativi e formativi rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e agli studenti sulle tecniche salvavita e sui concetti di prevenzione primaria quali la disostruzione pediatrica e la rianimazione cardiopolmonare, tenuti dai soggetti/enti formatori di cui al comma 3, lettera c).

5. La Regione del Veneto prevede una specifica premialità nei criteri dei bandi e nell'erogazione di contributi che coinvolgono le scuole dell'infanzia e asili nido, nonché tutte le scuole dell'obbligo che istituiscono percorsi informativi e formativi, sulle tecniche salvavita e sui concetti di prevenzione primaria quali la disostruzione pediatrica e la rianimazione cardiopolmonare, al personale docente e non docente, alle famiglie e agli studenti.

6. In tutte le istituzione scolastiche del territorio regionale è prevista l'attivazione di corsi di rianimazione cardiopolmonare (BLS e BLSD) certificativi per gli studenti delle classi terminali.

7. Al termine dei percorsi formativi, ai partecipanti che hanno superato la prova di valutazione pratica viene rilasciato un attestato di qualificazione specifico per il corso effettuato.

8. Agli oneri di parte corrente derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse allocate all'upb U0248 "Spesa sanitaria corrente" del bilancio di previsione 2015 che viene opportunatamente incrementata con la contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate nell'upb U0188 "Fondo di riserva per le spese impreviste" del bilancio di previsione 2015.

Art. 13
Rete dell'Alzheimer: sostegno all'attività del Centro regionale di riferimento per l'invecchiamento cerebrale (CRIC)

1. In attuazione della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016", paragrafo 3.2.4., "Rete dell'Alzheimer", e a sostegno del Centro regionale di riferimento per l'invecchiamento cerebrale (CRIC) è attivato un finanziamento di euro 250.000,00 per la realizzazione di un progetto di ricerca traslazionale finalizzato all'individualizzazione delle basi biologiche della malattia di Alzheimer e alla definizione delle migliori strategie di prevenzione.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 250.000,00 per l'esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate nella upb U0248 "Spesa sanitaria corrente": per euro 150.000,00 mediante riduzione delle risorse del capitolo U/101753, e per euro 100.000,00 mediante prelevamento di pari importo delle risorse allocate all'upb U0188 "Fondo di riserva per le spese impreviste" (capitolo U/080020) del bilancio di previsione 2015.

Art. 14
Finanziamento straordinario a "Fondazione italiana per la ricerca sulle malattie del Pancreas Onlus"

1. La Giunta regionale è autorizzata a stanziare per l'anno 2015 la somma di euro 50.000,00 a favore della "Fondazione italiana per la ricerca sulle malattie del Pancreas Onlus" per sostenere le attività di ricerca.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0248 "Spesa sanitaria corrente" del bilancio di previsione 2015.

Art. 15
Disposizioni relative ai depositi cauzionali versati dagli assistiti delle strutture residenziali pubbliche o private

1. La Regione del Veneto, in considerazione della particolare congiuntura economica e delle difficoltà dei soggetti appartenenti alle fasce più deboli della popolazione, interviene a supporto delle persone anziane assistite nelle strutture residenziali accreditate, gestite da istituzioni pubbliche o private, e delle rispettive famiglie.

2. Le strutture residenziali che ospitano persone anziane, gestite da istituzioni pubbliche o private, autorizzate o accreditate ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali", in coerenza con quanto disposto dall'articolo 33, comma 4 bis, della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004", scalano dalle mensilità dovute le somme di denaro già versate a titolo di deposito cauzionale, esclusa la somma equivalente ad una mensilità.

3. Dell'agevolazione di cui al comma 2, beneficiano gli assistiti o loro familiari, con reddito ISEE inferiore alla soglia minima prevista dalla vigente normativa, o a rischio o in condizioni di grave disagio sociale, debitamente comprovati dall'ente pubblico competente in materia di assistenza e servizi sociali.

4. Gli erogatori dei servizi residenziali per le finalità di cui al comma 2 comunicano alla Giunta regionale un piano finanziario che definisce le modalità e i criteri di detrazione, fermo restando che la detrazione non può essere inferiore al 25 per cento della quota dovuta a titolo di mensilità.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0152 "Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane" la cui dotazione viene aumentata mediante prelevamento di pari importo dall'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti" del bilancio di previsione 2015.

Art. 16
Esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria per i lavoratori ex esposti alle sostanze cancerogene certificate

1. Ai lavoratori ex esposti alle sostanze cancerogene certificate, riconosciuti da certificazione dei servizi di prevenzione delle aziende unità locali socio sanitarie, è attribuito un codice di esenzione dal ticket per le prestazioni diagnostiche previste dai rispettivi protocolli di sorveglianza sanitaria.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0248 "Spesa sanitaria corrente" mediante riduzione di pari importo delle risorse del capitolo U/101753 del bilancio di previsione 2015.

Art. 17
Contributo straordinario al Comitato Italiano Paralimpico

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 200.000,00 al Comitato regionale veneto del Comitato Italiano Paralimpico per una ripartizione più equa e trasparente alle società che promuovono lo sport per i disabili attraverso un regolamento che tenga conto degli sport di squadra o singoli, del numero delle discipline e del tipo di disabilità, dando valorizzazione alle società che si occupano del settore giovanile.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0178 "Iniziative per lo sviluppo dello sport" del bilancio di previsione 2015.

Art. 18
Messa a gara di servizi di trasporto pubblico locale in Provincia di Belluno

1. Al fine di garantire un miglioramento del trasporto pubblico locale nella Provincia di Belluno, la Giunta regionale è autorizzata a bandire un'unica gara d'appalto per l'affidamento dei seguenti servizi:

a) linea ferroviaria Calalzo-Padova, nei tratti non elettrificati con quattro corse giornaliere dirette (andata-ritorno) sull'intera tratta;

b) linea ferroviaria Calalzo-Venezia, nei tratti non elettrificati con quattro corse giornaliere dirette (andata-ritorno) sull'intera tratta;

c) trasporto pubblico extraurbano su gomma nella Provincia di Belluno.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0127 "Trasporto pubblico locale" del bilancio di previsione 2015.

Art. 19
Disposizioni in materia di costituzione di parte civile in giudizio e di azione in sede civile

1. Dopo l'articolo 89 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" è inserito il seguente:

"Art. 89 bis
Iniziative di costituzione di parte civile in giudizio e di azione in sede civile

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto regionale, valuta l'adozione di misure legali, quali la costituzione di parte civile nel processo penale e l'azione civile di risarcimento del danno, volte alla tutela dei diritti e degli interessi dell'amministrazione regionale lesi da atti e fatti posti in essere da propri amministratori e dipendenti imputati per delitti di corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale. A tal fine la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale la scelta di non costituzione in giudizio e di non esercizio di azione in sede civile per il risarcimento dei danni.".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0019 "Difesa legale, attività legislativa e contrattuale" del bilancio di previsione 2015.

Art. 20
Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP)

1. La Regione del Veneto promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio dalla dipendenza da gioco d'azzardo patologico (GAP) e delle problematiche correlate, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie.

2. La Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) istituisce un numero verde regionale e uno specifico indirizzo di posta elettronica per l'accesso ai servizi di ascolto, assistenza e consulenza al fine di fornire i primi orientamenti di fronte all'insorgere di forme di dipendenza da gioco d'azzardo;

b) predispone un cartello informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP.

3. I comuni, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, sono competenti in via generale all'attuazione della presente legge, ed in particolare:

a) possono individuare - definendo specifici criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco e tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica - la distanza da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi o da altri luoghi sensibili entro la quale è vietato autorizzare nuove sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo nonché la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto della stessa;

b) possono individuare gli orari di apertura delle sale giochi e la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto degli stessi, tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica;

c) possono prevedere forme premianti per gli esercizi e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito;

d) vigilano sull'osservanza delle disposizioni recate dal presente articolo e provvedono all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo, destinando i proventi prioritariamente ad iniziative per la prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.

4. Le aziende ULSS, nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 5 del decreto legge 13 settembre 2012, n.158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, svolgono a livello sperimentale iniziative nei confronti di soggetti affetti da GAP e patologie connesse ed in particolare:

a) adottano un programma di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle persone affette da GAP, coinvolgendo enti, associazioni e altri soggetti, anche privati operanti negli ambiti e per le finalità di cui al comma 1;

b) forniscono alle persone affette da GAP uno specifico programma terapeutico assicurando le adeguate prestazioni medico-specialistiche, diagnostiche, terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, socio-educative e riabilitative, sia in regime ambulatoriale che in regime residenziale e semiresidenziale;

c) promuovono gruppi di auto-aiuto per le persone affette da GAP;

d) predispongono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dei test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo da esporsi nelle sale da gioco e negli esercizi commerciali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo.

5. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e di attrazione che si ponga in contrasto con l'articolo 7, commi 4, 4 bis e 5, del decreto legge n. 158 del 2012 , convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2012, nonché la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'attività di comunicazione istituzionale, per

pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro.

6. I titolari di sale da gioco e di esercizi commerciali, in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo, sono tenuti:

a) ad esporre in luogo visibile e accessibile al pubblico il cartello informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP e il test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo di cui al comma 4, lettera d);

b) a non pubblicizzare con cartelli od altre modalità all'esterno e all'interno dei locali le eventuali vincite conseguite.

7. L'inosservanza delle disposizioni relative al divieto di attività pubblicitaria di cui al comma 5 nonché agli obblighi di esposizione ed informazione di cui al comma 6, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 10.000,00; nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 6, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da dieci a sessanta giorni.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli esercizi nei quali risultano installati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali" maggiorata dello 0,2 per cento.

9. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 15.000,00 per l'esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0248 "Spesa sanitaria correte" del bilancio di previsione 2015.

Art. 21
Contributi per interventi di contenimento ed eradicazione delle popolazioni di Nutria (Myocastor Coypus)

1. La Regione del Veneto nell'ambito delle proprie competenze in materia di difesa del suolo, con particolare riferimento alla tutela della rete irrigua e delle relative arginature e di tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e della igiene e salute pubblica, interviene per concorrere alle iniziative di contenimento ed eradicazione delle popolazioni di Nutria (Myocastor Coypus) presenti sul territorio regionale.

2. La Giunta regionale per concorrere al conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, è autorizzata a concedere ai comuni del Veneto contributi per la predisposizione dei piani di controllo attraverso l'utilizzo di metodi selettivi per la gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento di nutrie, nonché contributi ai comuni del Veneto che adottano conseguenti ordinanze per la attivazione dei piani di controllo di cui al presente comma, per la dotazione di strumenti di cattura selettivi e per gli interventi di soppressione e smaltimento delle carcasse.

3. La Giunta regionale, mediante la struttura regionale competente in materia di veterinaria e sicurezza animale, sentita la struttura competente in materia di difesa del suolo, definisce le tipologie di spese ammissibili e le condizioni, modalità e termini per la concessione dei contributi e per il loro riparto fra le diverse tipologie di intervento previste dal presente articolo.

4. Per la attuazione degli interventi di cui al presente articolo i comuni possono avvalersi, di intesa con le province e con gli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini di cui alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 "Piano faunistico venatorio regionale 2007-2012" e successive modificazioni, di cacciatori iscritti ai relativi ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini, adeguatamente formati ed in possesso di porto d'armi e con copertura assicurativa in corso di validità e che prestano la loro opera a titolo gratuito.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 250.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con un incremento delle risorse allocate all'upb U0033 "Lotta e profilassi delle malattie della fauna agricola" e contestuale riduzione per euro 250.000,00 delle risorse allocate nell'upb U0248 "Spesa sanitaria corrente" (capitolo U/060014) del bilancio di previsione 2015.

Art. 22
Disposizioni relative alla attivazione di 40 posti letto presso l'Ospedale di Comunità di Noale presso l'Azienda ULSS n. 13 - Mirano

1. In coerenza con gli indirizzi della deliberazione della Giunta regionale n. 68/CR del 18 giugno 2013, allegato A) recante definizione delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative di servizi e delle strutture di ricovero intermedie, PSSR 2012-2016, sentita in audizione la Conferenza dei sindaci dell'Azienda ULSS n. 13 - Mirano in data 8 gennaio 2015, i 40 posti letto di ospedale di comunità assegnati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2122 del 19 novembre 2013 "Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla legge regionale 39/1993, e definizione delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie. PSSR 2012-2016. Deliberazione n. 68/CR del 18 giugno 2013." alla struttura di Noale, vanno attivati presso la struttura pubblica dell'Ospedale "P.F. Calvi" di Noale.

2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Azienda ULSS n. 13 - Mirano, un contributo straordinario di euro 20.000,00 per l'esercizio finanziario 2015 per gli interventi logistici sulla struttura ospedaliera funzionali alla attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0251 "Spesa d'investimento in ambito sanitario" del bilancio di previsone 2015.

Art. 23
Modifica della legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 "Norme in materia di società partecipate da enti regionali". Introduzione di norma transitoria

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 24, è inserito il seguente articolo:

"Art. 6 bis
Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 non si applicano alle società aventi carattere industriale o commerciale non confermate ai sensi del comma 3 dell'articolo 3.".

2. Le maggiori entrate derivanti dalla dismissione delle società di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 come introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono introitate alla upb E0147 "Altri introiti" del bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017.

Art. 24
Valorizzazione e promozione delle produzioni lattiero-casearie

1. La Regione del Veneto, al fine di valorizzare le produzioni lattiero casearie di qualità del Veneto, promuoverne il consumo e ampliare la base degli utilizzatori finali dei prodotti alimentari, concede agli organismi associati che tutelano e gestiscono le produzioni lattiero-casearie di qualità, un contributo per la realizzazione di attività di promozione e valorizzazione economica del latte e dei prodotti lattiero-caseari conformi a sistemi di qualità comunitari o sistemi di qualità riconosciuti dagli Stati.

2. La Giunta regionale provvede a definire i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi, nonché il livello massimo degli interventi, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa comunitaria.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0045 "Promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità" la quale viene incrementata mediante contestuale riduzione per euro 340.000,00 delle risorse allocate nell'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", per euro 650.000,00 delle risorse allocate nell'upb U0186 "Fondo speciale per le spese di investimento" e per euro 10.000,00 delle risorse allocate nell'upb U0029 "Attività di supporto al ciclo della programmazione" (capitolo U/007010) del bilancio di previsione 2015.

Art. 25
Nuove disposizioni in materia di vendita degli alloggi destinati alla locazione permanente

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la possibilità di acquisto disposta dal "Programma regionale di vendita degli alloggi di edilizia residenziale agevolata destinati alla locazione permanente" approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 118 del 19 settembre 2012, è estesa anche in favore degli assegnatari degli alloggi aventi suddetta qualifica e destinazione, realizzati o recuperati con i finanziamenti previsti dal "Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2001-2003" approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 74 del 31 luglio 2002 e per i quali sia intervenuta la scadenza dell'ottavo anno di locazione".

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina le procedure di vendita degli alloggi di cui al comma 1, nonché le modalità ed i termini per l'attuazione del programma, in conformità alle disposizioni previste dal Consiglio regionale con deliberazione n. 118 del 19 settembre 2012 "Programma regionale di vendita degli alloggi di edilizia residenziale agevolata destinati alla locazione permanente. Articolo 65, comma 2 e articolo 67, comma 1, lettera a), punto 1) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11".

3. Le entrate di cui al presente articolo sono introitate all'upb E0053 "Altri recuperi e rimborsi" del bilancio di previsione 2015.

Art. 26
Funzioni dell'Ufficio regionale per la mobilità ciclistica

1. La Giunta regionale nell'ambito della organizzazione di funzioni e strutture di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" individua una struttura con funzioni di ufficio regionale per la mobilità ciclistica di area vasta, con compiti di coordinamento degli enti che intervengono con investimenti ed opere in materia di mobilità ciclistica.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 25.000,00 per l'esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0125 "Studi, progettazioni ed informazione per i trasporti" del bilancio di previsione 2015.

Art. 27
Riconoscimento della fibromialgia e dell'encefalomielite mialgica benigna quali patologie rare

1. La Regione del Veneto riconosce la fibromialgia e l'encefalomielite mialgica benigna quali patologie rare.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità, individua:

a) la sede del centro di riferimento per la cura delle patologie di cui al comma 1;

b) gli ulteriori presidi destinati alla diagnosi e cura delle patologie di cui al comma 1;

c) la dotazione organica e le risorse finanziarie necessarie al funzionamento dei presidi di cui alla lettera b);

d) i criteri per l'esenzione dal ticket per la diagnosi e le terapie relative alle patologie di cui al comma 1.

3. In attuazione a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, la Giunta regionale individua un centro di riferimento regionale per la cura e la diagnosi delle malattie di cui al comma 1, unitamente alla sensibilità chimica multipla di cui all'articolo 12 della legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 "Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sicurezza del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario".

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00, per l'esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0248 "Spesa sanitaria corrente" del bilancio di previsione 2015.

Art. 28
Contributi straordinari per la ristrutturazione del reparto di Neonatologia della Pediatria dell'Azienda ospedaliera di Padova

1. La Regione del Veneto ritiene prioritaria la ristrutturazione del reparto di Neonatologia della Pediatria dell'Azienda ospedaliera di Padova con l'attivazione di 15 culle termostatiche da collocare in circa 300 mq siti nello stesso edificio dell'attuale neonatologia.

2. Per il raggiungimento di questo fine la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario pari a complessivi euro 800.000,00 per l'esercizio finanziario 2015, a favore della ristrutturazione del reparto.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 800.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0251 "Spesa d'investimento in ambito sanitario" mediante contestuale riduzione di quelle afferenti al capitolo di spesa U/102194 del bilancio di previsione 2015.

Art. 29
Recesso dalla fondazione "Studium Generale Marcianum". Abrogazione dell'articolo 55 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008"

1. La Giunta regionale è autorizzata a recedere dalla fondazione "Studium Generale Marcianum", con sede in Venezia.

2. La Giunta regionale, ai sensi del comma 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, attiva le procedure previste dalla normativa vigente.

3. L'articolo 55 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008" è abrogato.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0175 "Formazione professionale" del bilancio di previsione 2015.

Art. 30
Modifica della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"

1. Dopo il comma 48 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, è aggiunto il seguente:

"Art. 48 bis
Turismo di montagna

1. La Regione sostiene il turismo in alta montagna favorendo lo sviluppo delle attività alpinistiche ed escursionistiche attraverso interventi volti a diffondere la conoscenza e la fruizione del patrimonio montano regionale e ad assicurare una corretta e sicura frequentazione della montagna. La Regione riconosce altresì il ruolo e la funzione culturale e sociale svolta dal Club Alpino Italiano (CAI), di cui si avvale per la promozione e diffusione dell'alpinismo, per la conoscenza e valorizzazione dell'ambiente montano e la prevenzione degli incidenti in montagna.

2. Sono definiti:

a) "sentieri alpini": i percorsi pedonali, appositamente segnalati, che consentono il movimento di escursionisti e di alpinisti in zone montane, al di fuori dei centri abitati, per l'accesso a rifugi, bivacchi fissi o luoghi di particolare interesse alpinistico, turistico, storico, naturalistico e ambientale;

b) "vie ferrate": gli itinerari di interesse alpinistico ed escursionistico, appositamente segnalati, che si svolgono in zone rocciose o particolarmente impervie, la cui percorribilità, per motivi di sicurezza e per facilitarne la progressione, richiede l'installazione di una o più tipologie di impianti fissi quali cavi metallici, scale, pioli e simili;

c) "sentieri attrezzati": i sentieri alpini lungo i quali, per tratti di lunghezza totale significativa, sono installati gli impianti fissi utilizzati per le ferrate;

d) "bivacchi fissi alpini": le strutture di proprietà del CAI e di altri enti senza scopo di lucro, collocate in alta montagna a quote superiori ai 1.600 m, in genere di difficile accesso e non servite da strade aperte al pubblico transito di mezzi motorizzati, predisposte per il riparo e la sicurezza dei frequentatori della montagna, incustodite e aperte tutto l'anno;

e) "bivacchi-casere": le strutture collocate in media-alta montagna, di proprietà pubblica, di uso civico o di proprietà delle Regole, predisposte per il riparo e la sicurezza dei frequentatori della montagna, incustodite e aperte tutto l'anno.

3. Le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione dei sentieri alpini, nonché alla sorveglianza e manutenzione dei bivacchi fissi alpini spettano alle unioni montane, che si avvalgono del CAI il quale può provvedere, a norma dell'articolo 2, lettera b) della legge 26 gennaio 1963, n. 91 "Riordinamento del Club alpino italiano" e successive modificazioni, al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri alpini. Le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione delle vie ferrate, nonché delle opere e degli eventuali impianti fissi dei sentieri attrezzati, spettano ai comuni.

4. La Giunta regionale, al fine di garantire l'utilizzo efficiente e in sicurezza di un'adeguata rete di sentieri alpini, vie ferrate, sentieri attrezzati e bivacchi fissi alpini, disciplina i criteri e le modalità per sostenere interventi di sorveglianza e manutenzione, mediante trasferimenti alle unioni montane di risorse finanziarie annue per la concessione di contributi, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile, sulla base di programmi proposti dalle stesse. Gli interventi di sorveglianza e manutenzione di cui al presente comma sono svolti utilizzando preferibilmente personale di particolare esperienza e competenza disponibile presso le sezioni del CAI e, per le vie ferrate e la parte attrezzata dei sentieri alpini, le guide alpine e aspiranti guida alpina iscritte negli appositi albi professionali.

5. La Giunta regionale, al fine di garantire la manutenzione, l'adozione di tecnologie innovative, il risparmio energetico e la sicurezza dei rifugi alpini di proprietà di enti pubblici o senza scopo di lucro, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile.

6. La Regione del Veneto individua nel CAI il principale soggetto di riferimento per la realizzazione di programmi e progetti finalizzati a promuovere la conoscenza, la conservazione e la frequentazione in sicurezza del territorio montano. A tal fine la Giunta regionale disciplina i criteri e le modalità per la concessione al CAI Veneto di contributi annui, nella misura massima dell'80 per cento delle spese ammissibili, finalizzati in particolare a:

a) incrementare la conoscenza presso la popolazione del Bene Dolomiti Unesco e delle attività svolte dall'uomo in alta montagna;

b) realizzare presso le Sezioni CAI corsi di formazione e di introduzione all'alpinismo, scialpinismo, escursionismo, speleologia, canyoning;

c) realizzare corsi di aggiornamento tecnico didattico per istruttori di alpinismo, anche attivando iniziative di studio delle tecniche e dei materiali collegati all'alpinismo e scialpinismo e dei problemi fisiopatologici riguardanti l'interazione dell'uomo con l'ambiente montano;

d) promuovere lo studio e la conoscenza del patrimonio socio-culturale, ambientale, storico ed artistico della montagna e delle sue comunità, attraverso l'organizzazione di corsi di formazione, convegni, mostre, rassegne ed altre manifestazioni ed eventi culturali;

e) favorire la diffusione delle cultura alpina e della montagna veneta negli istituti scolastici di ogni ordine e grado;

f) organizzare corsi giovanili di formazione per una corretta e sicura frequentazione dell'ambiente montano;

g) sostenere l'attività di studio, formazione, divulgazione e aggiornamento svolta presso il Centro di Formazione per la Montagna "Bruno Crepaz" al Passo Pordoi di proprietà del Club Alpino Italiano.

7. La Giunta regionale, d'intesa con il CAI Veneto ed il Collegio Veneto delle Guide alpine, istituisce e stabilisce i criteri per la redazione e la tenuta dell'elenco regionale dei sentieri alpini, dei sentieri attrezzati, delle vie ferrate, dei bivacchi fissi alpini e dei bivacchi-casere.

8. Sono abrogati l'articolo 5, gli articoli da 110 a 117 e gli articoli da 121 a 123 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".

9. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 complessivi per l'esercizio 2015, si fa fronte:

a) per euro 50.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0074 "Informazione, promozione e qualità per il turismo" del bilancio di previsione 2015 mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 19 comma 2, lettera e) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 (capitolo U/101891);

b) per euro 250.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0076 "Interventi di qualificazione, ammodernamento e potenziamento delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti nel comparto del turismo" per euro 185.000,00 mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 5 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" (capitolo U/100185) e per euro 65.000,00 mediante riduzione delle risorse allocate all'upb U0074 "Informazione, promozione e qualità per il turismo" (capitolo U/101891) del bilancio di previsione 2015.".

Art. 31
Modifica della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"

1. Il comma 6 dell'articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è così sostituito:

"6. Le strutture ricettive già classificate alla data di entrata in vigore della presente legge e le sedi congressuali già esistenti alla stessa data, devono ottenere la nuova classificazione, su domanda, ai sensi della presente legge, entro il termine di ventiquattro mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31; decorso inutilmente tale termine, il comune competente, su segnalazione della provincia, procede alla chiusura delle strutture ricettive o sedi congressuali non classificate ai sensi della presente legge.".

2. Agli oneri istruttori derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 5.000,00 per l'esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0074 "Informazione, promozione e qualità per il turismo" (capitolo 101868) del bilancio di previsione 2015.

Art. 32
Interventi per il miglioramento e lo sviluppo dell'offerta turistica

1. Al fine di accrescere la competitività delle imprese del settore turistico, le disponibilità sul fondo di rotazione di cui all'articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" sono introitate al bilancio regionale nell'upb E0050 "Recuperi su fondi di rotazione".

2. Le risorse di cui al comma 1, per la quota parte di euro 12.000.000,00 sono allocate nell'upb U0076 "Interventi di qualificazione, ammodernamento e potenziamento delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti nel comparto del turismo", e sono destinate:

a) per euro 6.000.000,00 al Fondo di rotazione del turismo di cui all'articolo 45 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

b) per euro 2.000.000,00 a contributi a favore degli organismi di garanzia collettiva fidi finalizzati all'integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11;

c) per euro 1.500.000,00 a contributi in conto capitale a favore delle piccole e medie imprese turistiche per interventi di cui all'articolo 42, comma 2, lettere da a) ad f) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11;

d) per euro 1.000.000,00 a contributi in conto capitale a favore delle piccole e medie imprese turistiche per interventi di cui all'articolo 43 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11;

e) per euro 1.500.000,00 a contributi in conto capitale a favore delle piccole e medie imprese turistiche per interventi di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.

3. Le risorse di cui al comma 1, derivanti dal piano annuale dei rientri, sono tutte destinate ad incrementare la dotazione finanziaria del fondo di rotazione di cui al comma 2, lettera a).

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 12.000.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con le entrate di cui al comma 1 allocate nell'upb E0050 "Recuperi su fondi di rotazione", del bilancio di previsione 2015.

Art. 33
Interventi per lo sviluppo dell'export veneto

1. La Regione del Veneto, al fine di ampliare il numero di imprese, in particolare PMI, che operano nel mercato globale, espandere le quote di commercio internazionale, incrementare l'esplorazione di nuovi mercati e nuove opportunità commerciali all'estero, sostiene la realizzazione diretta di attività, iniziative e programmi di promozione dell'export, ai quali partecipano le imprese, singole ed associate, aventi sede operativa in Veneto.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di attuazione, il programma di promozione delle produzioni economiche venete, con l'individuazione e il coordinamento delle iniziative della Regione e degli enti, aziende ed agenzie dipendenti, corredato dalle previsioni di spesa per ciascun gruppo omogeneo di iniziative.

3. Gli interventi in attuazione del programma di promozione sono attuati dalla Giunta regionale, anche avvalendosi della società consortile di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 "Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete", e concernono la realizzazione di iniziative di promozione all'estero, valorizzazione internazionale delle produzioni, partecipazione a manifestazioni e fiere internazionali, organizzazione di missioni istituzionali e tecniche.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0217 "Azioni a sostegno del commercio estero e della promozione economica" la cui dotazione viene incrementata mediante riduzione di pari importo delle risorse dell'upb U0074 "Informazione, promozione e qualità per il turismo" (capitolo U/101834 per euro 150.000,00 e capitolo U/102078 per euro 250.000,00) del bilancio di previsione 2015.

Art. 34
Modifica della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici"

1. Dopo l'articolo 3 bis della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 3 ter
Benefici regionali a favore delle amministrazioni separate dei beni di uso civico

1. Le amministrazioni separate dei beni di uso civico regolarmente costituite, hanno titolo ad accedere ai finanziamenti regionali secondo le aliquote previste per gli enti locali.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad operare, anche avvalendosi di specifica attività di consulenza, una ricognizione in ordine alle linee di finanziamento disponibili cui possono accedere le amministrazioni separate dei beni di uso civico al fine di fornire alle stesse la necessaria assistenza tecnica nello studio e nella progettazione degli interventi finanziabili.".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati per l'anno 2015 in euro 10.000,00 si fa fronte con un pari incremento delle risorse allocate nell'upb U0005 "Interventi indistinti a favore di enti locali" (capitolo U/013002) con contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate nell'upb U0029 "Attività di supporto al ciclo della programmazione" (capitolo U/007010) del bilancio di previsione.

Art. 35
Misure per la transizione della programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale

1. Le quote di cofinanziamento regionale trasferite o da trasferire all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura - AVEPA, relative ai precedenti periodi di programmazione e non utilizzate, sono destinate al cofinanziamento regionale del Programma di sviluppo rurale del Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (CE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Art. 36
Azioni di sostegno al settore della pesca finalizzati alla mitigazione degli impatti arrecati dagli interventi di ripascimento degli arenili e difesa della costa

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario da destinare al CO.GE.VO. di Venezia e Chioggia finalizzato alla mitigazione degli impatti arrecati dagli interventi di ripascimento degli arenili e difesa della costa per il tramite di progetti di monitoraggio delle risorse, potenziamento delle aree nursery e riconversione produttiva.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte:

a) per euro 200.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0238 "Azioni regionali per la tutela e lo sviluppo della zona costiera del Veneto" del bilancio di previsione 2015;

b) per euro 800.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0239 "Interventi strutturali per la tutela e lo sviluppo della zona costiera del Veneto" del bilancio di previsione 2015.

Art. 37
Intervento straordinario a sostegno delle imprese di allevamento di molluschi a mare (allevamenti off-shore) finalizzato alla mitigazione degli impatti arrecati dagli eccezionali eventi meteo-marini avversi verificatisi nel mese di febbraio 2015 al largo della fascia costiera veneta

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario alle imprese di allevamento di molluschi a mare (allevamenti off-shore) finalizzato alla mitigazione degli impatti negativi arrecati dagli eccezionali eventi meteo-marini avversi verificatisi, nel mese di febbraio 2015, al largo della fascia costiera veneta, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti pubblici alle imprese "de minimis" di cui al regolamento (CE) 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0034 "Servizi integrati agro-faunisticovenatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca" mediante riduzione di pari importo delle risorse di cui all'articolo 82 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010" (capitolo U/101447) del bilancio di previsione 2015.

3. Il contributo straordinario è erogato dalla Giunta regionale secondo criteri di proporzionalità rispetto agli impatti negativi subiti dalla singola impresa beneficiaria.

Art. 38
Modifiche ed inserimento di articolo nella legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 "Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora" e disposizioni per il monitoraggio della risposta floristica alla raccolta

1. Alla legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 "Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora" sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

"Art. 7 bis
Raccolta per usi familiari e a carattere commerciale

1. Al fine di favorire l'offerta di prodotti naturali, promuovendo forme di offerta turistica gastronomica legata alle tradizioni popolari locali e creando opportunità di integrazione del reddito in ambito rurale e montano, sono ammesse la raccolta per usi familiari e la raccolta a carattere commerciale delle specie della flora spontanea diverse da quelle elencate all'articolo 7.

2. La raccolta per l'utilizzo commerciale è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario o conduttore dei fondi tramite l'affissione di apposite tabelle e può essere attuata dagli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile purché in grado di garantire la tracciabilità del prodotto raccolto ed in possesso dei requisiti fiscali ed igienico sanitari idonei alla raccolta e alla trasformazione e vendita di prodotti alimentari.

3. La raccolta per usi familiari di specie della flora spontanea allo stato fresco il cui utilizzo rientra nelle antiche consuetudini locali di raccolta e di trasformazione di prodotti alimentari è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario o conduttore dei fondi tramite la affissione di apposite tabelle.

4. Nei territori che insistono su siti della Rete Natura 2000 le attività di raccolta si conformano alla disciplina prevista dalle misure di conservazione e dai piani di gestione.";

b) al primo comma dell'articolo 11 dopo le parole: *"agli articoli 7,"* sono aggiunte le parole: *"7 bis,"*.

c) dopo la lettera e) del primo comma dell'articolo 17 è inserita la seguente:

"e bis) da euro 100,00 a euro 250,00 per le violazioni ai divieti e ai vincoli di cui all'articolo 7 bis, comma 3.";

d) al secondo comma dell'articolo 17 dopo le parole: *"Nei casi di cui alle lettere a), c), d) ed e)"* sono aggiunte le parole: *"nonché nei casi di cui alla lettera e bis)"*.

2. La Giunta regionale, attesa la prioritaria esigenza di tutela delle specie di flora spontanea del Veneto, è autorizzata ad iniziative funzionali al monitoraggio della risposta floristica alle previsioni di cui all'articolo 7 bis della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 "Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora" come introdotto dal comma 1 del presente articolo e di disporre eventuali misure interdittive o limitative per ragioni ambientali o climatiche.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 del presente articolo quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0219 "Valorizzazione e tutela risorse naturali" (capitolo di nuova istituzione denominato "Iniziative per monitorare l'impatto del prelievo per usi familiari e a fini commerciali di specie floristiche") la cui dotazione viene incrementata mediante contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate nell'upb U0029 "Attività di supporto al ciclo della programmazione" (capitolo U/007010), del bilancio di previsione 2015.

Art. 39
Finanziamento progetto definitivo variante alla strada statale n. 12 in provincia di Verona

1. Al fine di giungere nel più breve tempo possibile all'appalto dei lavori per la variante alla strada statale n. 12 in provincia di Verona, opera di vitale importanza per la viabilità e la sicurezza stradale, la Giunta regionale è autorizzata a stanziare la somma di euro 1.000.000,00 per la redazione del progetto definitivo dell'opera.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0125 "Studi e progettazioni ed informazione per i trasporti" del bilancio di previsione 2015.

Art. 40
Modifiche della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve"

1. Il comma 6 dell'articolo 32, della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 è così sostituito:

"6. Le piste possono essere adibite, anche fuori dell'orario di apertura, per gare e allenamenti nonché per attività di sci alpinismo, ivi compresa la risalita sci-alpinistica, e iniziative concordate con i comuni competenti per territorio ed in

particolare per fiaccolate o attività similari. Qualora tali attività si svolgano durante l'orario di apertura, il sistema pista-impianti deve consentire la normale circolazione degli utenti del pubblico servizio. Le piste o parti di esse utilizzate per gare o allenamenti sono chiuse al pubblico per la durata della gara e degli allenamenti e ne viene data notizia alla provincia ed idonea informazione agli utenti, almeno sette giorni prima dello svolgimento della gara e degli allenamenti; le altre attività si svolgono previa autorizzazione del gestore che provvede, altresì, a comunicarle alla provincia e al comune competente per territorio e a darne idonea informazione agli utenti.".

2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 è così sostituita:

> *"a) da euro 100.000,00 ad euro 600.000,00 in caso di realizzazione in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione degli impianti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere da a) a g), da euro 5.000,00 ad euro 60.000,00 degli impianti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere h), i) e k), da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 degli impianti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera j);".*

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a realizzare, anche avvalendosi di specifica attività di consulenza, una ricognizione dei tracciati di pista e impianti iscritti nel registro di cui all'articolo 8 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, al fine di definire una cartografia digitalizzata degli stessi.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 50.000,00 si fa fronte con un incremento della dotazione afferente all'upb U0125 "Studi e progettazioni ed informazioni per i trasporti" e con una diminuzione di pari importo dello stanziamento iscritto nell'upb U0029 "Attività di supporto al ciclo della programmazione" (capitolo U/007010) del bilancio di previsione 2015.

Art. 41
Finanziamento straordinario per interventi urgenti di ripascimento dei litorali veneti gravemente erosi

1. In considerazione dei gravi danni causati agli arenili del Veneto dagli intensi fenomeni meteo - marini degli ultimi mesi, la Giunta regionale è autorizzata ad avviare un programma straordinario di interventi urgenti di ripascimento e rispristino della linea di costa dei litorali gravemente erosi per complessivi euro 3.000.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 3.000.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0104 "Interventi di difesa del suolo e dei bacini", mediante contestuale riduzione delle risorse di cui all'articolo 12 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012" (capitolo U/101665) del bilancio di previsione 2015.

Art. 42
Realizzazione del ponte della Motta nel Comune di San Bonifacio

1. Al fine della messa in sicurezza idrogeologica e idraulica del territorio interessato dai corsi d'acqua del Chiampo, Tramigna, Aldegà e Alpone, la Giunta regionale è autorizzata a stanziare euro 400.000,00 per la realizzazione del ponte della Motta nel Comune di San Bonifacio (VR).

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0136 "Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale" del bilancio di previsione 2015.

Art. 43
Modifiche della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Il canone di locazione determinato ai sensi del presente articolo, in casi eccezionali, può essere ridotto per un periodo non superiore ad un anno qualora l'assegnatario versi in condizioni economiche particolarmente gravi, debitamente comprovate, e qualora a causa della sua situazione personale, logistica e di salute si renda difficile il trasferimento in un altro alloggio a canone inferiore. La Giunta regionale a tal fine definisce i criteri e le modalità applicative per la predetta riduzione individuando, in particolare, le condizioni economiche particolarmente gravi riferite al reddito, le tipologie di beneficiari e la percentuale di riduzione".

2. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 le parole: *"entro trenta giorni dall'accertamento della variazione di reddito"* sono sostituite dalle parole: *"entro trenta giorni dalla dichiarazione da parte dell'assegnatario della variazione del reddito, salvo successivo conguaglio da effettuarsi a seguito dell'accertamento in relazione alla presentazione della documentazione comprovante il reddito.".*

3. In sede di prima applicazione e per l'anno 2015, al fine di rendere tempestiva l'attuazione della disposizione di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce i criteri e le modalità applicative entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e può avvalersi della consulenza di esperti del settore.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, quantificati in euro 5.000,00 per l'esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0029 "Attività di supporto al ciclo della programmazione" (capitolo U/007010) del bilancio di previsione 2015.

Art. 44
Modifiche della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale"

1. Gli articoli 5 e 6 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale" sono sostituiti dal seguente articolo:

"Art. 5
Struttura operativa al procedimento di VIA e Commissione VIA

1. Nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale le autorità competenti si esprimono previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione per la valutazione di impatto ambientale, di seguito denominata Commissione VIA, istituita con apposito provvedimento, in conformità ai rispettivi ordinamenti.

2. La Commissione VIA è l'organo tecnico-istruttorio che formula il parere in ordine alla compatibilità ambientale dei progetti sottoposti alla sua valutazione. Detto parere costituisce il presupposto ai fini del rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

3. La Giunta regionale individua, nell'ambito degli uffici regionali, la struttura operativa competente all'espletamento delle procedure di VIA di competenza regionale e definisce composizione, compiti e tempi dell'attività della commissione di cui al comma 2 individuando i componenti tra i dipendenti delle strutture regionali e di ARPAV che abbiano una specifica competenza in analisi e valutazione ambientale, pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio, tutela delle specie biologiche e della biodiversità, tutela dell'assetto agronomico e forestale, difesa del suolo, geologia e idrogeologia, contenimento degli inquinanti, analisi dei rischi di incidenti industriali, inquinamento acustico e radiazioni, beni culturali ed ambientali, salute ed igiene pubblica, discipline economico-giuridiche.

4. Le province provvedono in conformità ai rispettivi ordinamenti:

a) ad individuare, nell'ambito degli uffici provinciali, la struttura operativa competente all'espletamento delle procedure di VIA di competenza provinciale;

b) ad istituire la Commissione istruttoria provinciale per la valutazione di impatto ambientale;

c) a definire composizione, compiti e tempi delle attività della commissione individuando i componenti tra i dirigenti e i funzionari delle strutture provinciali e di ARPAV che abbiano una specifica competenza in analisi e valutazione ambientale, pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio, tutela delle specie biologiche e della biodiversità, tutela dell'assetto agronomico e forestale, difesa del suolo, geologia e idrogeologia, contenimento degli inquinanti, analisi dei rischi di incidenti industriali, inquinamento acustico e radiazioni, beni culturali ed ambientali, salute ed igiene pubblica, discipline economico-giuridiche.

5. Il proponente è tenuto a versare a favore dell'autorità competente una somma a fronte dei costi sopportati dalla medesima per l'organizzazione e lo sviluppo delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Le tariffe da applicare sono definite con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 52 "Norme in materia ambientale" e seguenti.".

2. I componenti della commissione regionale e delle commissioni provinciali in essere continuano ad espletare le proprie funzioni fino allo scadere del relativo incarico e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

3. Alle procedure di valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità in corso e a quelle avviate fino alla nomina dei componenti delle commissioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale" così come inserito dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

4. L'attuazione del presente articolo comporta una riduzione delle spese per la Commissione VIA regionale quantificate in euro 250.000,00 per l'esercizio 2015 e in euro 1.100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016 e 2017 e vanno ad incrementare la dotazione dell'upb U0105 "Interventi a seguito di avversità atmosferiche" nei rispettivi anni del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017.

5. I Comuni di Portogruaro e Concordia Sagittaria sono destinatari di un contributo straordinario per complessivi euro 800.000,00 per far fronte agli eccezionali eventi atmosferici del 12 novembre 2014, suddiviso in euro 250.000,00 per l'esercizio 2015 e in euro 550.000,00 per l'esercizio 2016 alla cui copertura si fa fronte con quota parte delle risorse come individuate al comma 4 e allocate all'upb U0105 "Interventi a seguito di avversità atmosferiche" del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017.

Art. 45
Studi, indagini e valutazioni ambientali per l'applicazione della normativa comunitaria

1. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre studi, indagini e valutazioni ambientali necessarie alla revisione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, alla predisposizione del relativo programma d'azione per il periodo 2016-2018, alla attuazione in ambito regionale del piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nonché alla definizione del progetto delle misure e delle correlate motivazioni che limitano o vietano la coltivazione degli organismi geneticamente modificati (OGM).

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0085 "Studi, ricerche ed indagini al servizio del territorio" che vengono opportunamente incrementate mediante riduzione di pari importo delle risorse allocate all'upb U0046 "Servizi alle imprese e alla collettività rurale" (capitolo U/101391) del bilancio di previsione 2015.

Art. 46
Investimenti pubblici per il rispetto delle normative comunitarie in materia di nitrati di origine agricola

1. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere investimenti, effettuati da enti pubblici, finalizzati all'abbattimento dell'azoto contenuto nelle biomasse residuali in uscita dagli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile agro-zootecnica nelle zone vulnerabili del territorio dei comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige, come individuate dal Piano di tutela delle acque approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 5 novembre 2009.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0111 "Interventi di tutela ambientale" la cui dotazione viene incrementata mediante riduzione delle risorse allocate all'upb U0157 "Attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale svolte a livello unitario nelle aree dei servizi sociali" (capitolo U100016) del bilancio di previsione 2015.

Art. 47
Interventi modificativi di norme regionali al fine di adeguare l'ordinamento contabile regionale al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

1. Al fine di dare compiuta applicazione al "Principio dell'unità" del bilancio il quale prevede che "...è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione ... I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate." le norme seguenti sono modificate come di seguito riportato:

a) il comma 2 quinquies, dell'articolo 15, della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali" è abrogato;

b) i commi 2 e 3, dell'articolo 39, della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008" sono abrogati;

c) la lettera a), del comma 1, dell'articolo 19, della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" è abrogata;

d) il comma 2, dell'articolo 19, della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 è così sostituito:

"2. Lo 0,50 per cento annuo del valore locativo, di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392, del patrimonio costruito, realizzato o recuperato a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, con esclusione degli alloggi collocati nell'area di protezione è riversato dagli enti proprietari o gestori, alla Regione in un apposito conto infruttifero entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.";

e) al comma 3, dell'articolo 19 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 le parole: *"a),"* sono soppresse.

Art. 48
Interventi per lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione del Cansiglio

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire, con le amministrazioni comunali interessate, un gruppo di lavoro permanente per la definizione delle linee di sviluppo e valorizzazione dell'area del Cansiglio.

2. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 sarà coordinato dall'assessore regionale all'agricoltura e parteciperanno, in relazione agli argomenti da trattare, gli assessori regionali competenti per materia.

3. La Giunta regionale, nel rispetto delle pertinenti disposizioni dell'Unione europea e nazionali, è autorizzata a finanziare gli interventi per lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione del Cansiglio definiti ai sensi del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0085 "Studi, ricerche ed indagini al servizio del territorio" mediante contestuale riduzione di pari importo delle risorse di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali" (capitolo U/100165) del bilancio di previsione 2015.

Art. 49
Norma in materia di registrazione e promozione dei marchi regionali

1. La Regione del Veneto attraverso i marchi collettivi di qualità istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali, valorizza il proprio patrimonio produttivo e culturale nonché i prodotti di qualità del territorio veneto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede alla registrazione e alla promozione dei marchi di proprietà della Regione del Veneto.

3. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0051 "Tutela dei marchi e delle produzioni tipiche" che viene opportunamente incrementata mediante riduzione di pari importo delle risorse allocate all'upb U0053 "Interventi a favore delle PMI" (capitolo U/23701) del bilancio di previsione 2015.

Art. 50
Interventi a sostegno dello sviluppo del sistema produttivo regionale

1. Al fine di potenziare le funzioni di supporto tecnico alla realizzazione di programmi ed azioni volte alla promozione della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale di cui all'articolo 10 della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale" la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le opportune misure organizzative e strutturali.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente provvedimento quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0201 "Attività di informazione alle imprese" che viene opportunamente incrementata mediante riduzione di pari importo delle risorse allocate all'upb U0053 "Interventi a favore delle PMI" (capitolo U/23701) del bilancio di previsione 2015.

Art. 51
Interventi urgenti per il restauro, consolidamento strutturale e recupero funzionale del Ponte degli Alpini in Bassano del Grappa

1. Nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014", relative alle celebrazioni per il centenario della Grande Guerra, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Bassano del Grappa un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 per concorrere al completamento del progetto di restauro, consolidamento strutturale e recupero funzionale del Ponte di Bassano.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce modalità e criteri per la concessione, anche per stralci funzionali delle opere e dei servizi, del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0171 "Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto" la cui dotazione viene incrementata mediante le maggiori risorse derivanti dall'aumento del ricorso all'indebitamento allocate all'upb E0137 "Mutui e prestiti per investimenti a pareggio del bilancio" del bilancio di previsione 2015.

Art. 52
Misure di contrasto alla delocalizzazione e alla dismissione delle attività produttive

1. La Giunta regionale è autorizzata a definire premialità nella propria programmazione e anche nell'utilizzo dei fondi europei finalizzate a salvaguardare i livelli occupazionali sul territorio del Veneto e alla tutela dai rischi di delocalizzazione industriale e di dismissione di attività produttive. I criteri dell'utilizzazione del fondo sono stabiliti dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale per tramite della propria unità di crisi promuove la stipula di accordi con le imprese del Veneto o aventi uno stabilimento produttivo in Veneto finalizzati a:

a) privilegiare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'ambiente;

b) valorizzare l'occupazione femminile;

c) valorizzare l'occupazione delle persone in condizione di svantaggio sociale con priorità per i disoccupati di lunga durata ed in particolare con i figli a carico.

3. Tali premialità sono subordinate all'obbligo da parte delle imprese beneficiarie di presentazione di un piano industriale e di sviluppo delle attività e dell'impegno al mantenimento della/e unità produttiva/e per almeno quindici anni dall'insediamento in territorio della Regione del Veneto.

4. In caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 3, la Giunta regionale provvede alla revoca di tutti gli incentivi o agevolazioni attribuiti alla competenza regionale, erogati con applicazione degli interessi legali.

5. L'unità di crisi ha il compito di monitorare il rispetto degli accordi di cui al comma 2.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0244 "Politiche del lavoro" del bilancio di previsione 2015.

Art. 53
Modifica della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"

1. Dopo l'articolo 83 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è inserito il seguente:

"Art. 83 ter
Canoni del demanio della navigazione interna

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare appositi provvedimenti per definire standard ottimali dei corsi d'acqua, per la circolazione delle unità di navigazione pubblica, al fine della classificazione delle vie navigabili che costituiscono il demanio della navigazione interna.".

2. Le entrate di cui al presente articolo sono introitate all'upb E0042 "Proventi della gestione del demanio idrico" del bilancio di previsione 2015.

Art. 54
Sviluppo del sistema produttivo

1. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema produttivo, le disponibilità di cui all'articolo 11 del decreto legge 29 agosto 1994, n. 516 "Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi", convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, al netto degli oneri di gestione da corrispondere al soggetto gestore ai sensi del comma 12 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", sono introitate al bilancio regionale nell'upb E0053 "Altri recuperi e rimborsi".

2. Le risorse di cui al comma 1, quantificate in euro 1.200.000,00 per l'esercizio 2015, allocati nell'upb U0053 "Interventi a favore delle PMI" del bilancio di previsione 2015, sono destinate al finanziamento di interventi in favore delle piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" (capitolo U/023701).

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce finalità, criteri e modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 2.

Art. 55
Accelerazione della definizione dei procedimenti agevolativi per le imprese

1. In considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito anche il sistema produttivo regionale veneto, in attuazione dell'articolo 29 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del paese", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 "Azioni positive per l'imprenditoria femminile", non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti amministrativi già adottati, con esclusione degli accertamenti e delle procedure di riscossione coattiva non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge n. 134 del 2012.

2. È fatto salvo quanto riscosso dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito di revoca delle agevolazioni di cui al comma 1 per mancato rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie.

3. Nei casi di violazione dell'articolo 20, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 "Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile", si procede alla revoca parziale delle agevolazioni in relazione al periodo di mancato utilizzo dei beni nella destinazione originaria o di mancato mantenimento delle condizioni che hanno determinato la concessione del beneficio. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non producono effetti gli eventuali provvedimenti di revoca totale già adottati.

Art. 56
Modifiche dell'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012"

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 è inserito il seguente:

"1 bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le disponibilità di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 "Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione", alla legge regionale 8 aprile 1996, n. 16 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane", al Docup 1997-1999 Ob. 2 Mis. 1.2 Az. B, alla legge 25 luglio 1952, n. 949 e legge 21 maggio 1981, n. 240, riguardante "Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste" al termine delle operazioni agevolate, ed al netto dei relativi oneri di gestione, sono introitate al bilancio regionale.".

2. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 è sostituito dal seguente:

"2. Le risorse di cui ai commi 1 e 1 bis sono destinate al finanziamento di interventi in favore delle piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" (capitolo U/023701).".

3. Il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 è abrogato.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.450.000,00 e allocati nell'upb U0053 "Interventi a favore delle PMI" del bilancio di previsione 2015, si fa fronte con le nuove entrate di pari importo di cui al comma 1, introitate nell'upb E0050 "Recuperi su fondi di rotazione" del bilancio di previsione 2015.

Art. 57
Modifiche della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario"

1. Al comma 1, dell'articolo 1, della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario" le parole: *"ente strumentale"* sono sostituite dalle seguenti: *"ente pubblico economico strumentale"*.

2. Al comma 1, dell'articolo 2, della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario" dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c bis) censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, studiarne lo stato, l'evoluzione e i rapporti con le altre componenti ambientali, anche in funzione della predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale, ivi compresa la espressione dei pareri tecnico scientifici richiesti;".

3. Il comma 3, dell'articolo 12, della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 è sostituito dal seguente:

"3. Ai dirigenti e dipendenti dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro delle aziende municipalizzate di igiene ambientale, nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni contenute nell'articolo 13.".

4. L'articolo 13, della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 è sostituito dal seguente:

"Art. 13
Norme transitorie

1. Ferma restando l'attuale consistenza organica, il personale in servizio nella soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura mantiene il contratto di lavoro in essere e, per quanto riguarda le dinamiche contrattuali, segue il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-autonomie locali.

2. L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, concorre al contenimento della spesa pubblica, osservando le medesime disposizioni di riduzione della spesa applicabili alla Regione.".

5. Al comma 9, dell'articolo 14, della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 le parole: *"risorse umane e strumentali"* sono sostituite dalle seguenti: *"risorse strumentali ed umane, previa partecipazione, per queste ultime, a concorso pubblico nell'ambito della programmazione annuale del personale"*.

6. Al comma 1, dell'articolo 16, della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 le parole: *"8.000.000,00 e 7.000.000,00"* sono sostituite dalle seguenti: *"12.205.000,00 e 11.405.000,00"*.

7. Al comma 3, dell'articolo 16, della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 le parole: *"3.500.000,00 e 3.000.000,00"* sono sostituite dalle seguenti: *"1.000.000,00 e 800.000,00"*.

Art. 58
Contributo straordinario all'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi onlus

1. La Giunta regionale è autorizza a concedere al consiglio regionale veneto dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi onlus la somma di euro 100.000,00 a titolo di contributo straordinario per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, punti 1), 2) e 3), della legge 21 agosto 1950, n. 698 "Norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti".

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce criteri, modalità e termini per l'erogazione del contributo finalizzato allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, punti 1), 2) e 3), della legge 21 agosto 1950, n. 698 "Norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti".

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in complessivi euro 100.000,00 per l'esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0152 "Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane" del bilancio di previsione 2015.

Art. 59
Contributo straordinario all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti onlus

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al consiglio regionale veneto dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus la somma di euro 100.000,00 a titolo di contributo straordinario per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 3, lettere c) e d) dello statuto sociale.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce criteri, modalità e termini per l'erogazione del contributo finalizzato allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 3, lettere c) e d) dello statuto sociale.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in complessivi euro 100.000,00 per l'esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0152 "Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane" del bilancio di previsione 2015.

Art. 60
Disposizione finanziaria a favore delle province in materia sociale

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi propri delle competenze provinciali in ambito sociale, socio-educativo e i servizi connessi, attribuiti dall'ordinamento regionale in esecuzione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", la Giunta regionale è autorizzata a stabilire i requisiti, i criteri e i termini per l'assegnazione di un contributo alle province del Veneto.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 6.000.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0157 "Attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale svolte a livello unitario nelle aree dei servizi sociali" che vengono incrementate mediante contestuale riduzione di pari importo delle risorse di cui all'upb U0148 "Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia" (capitolo U/102105) del bilancio di previsione 2015.

Art. 61
Misure a favore della Provincia di Belluno

1. La Provincia di Belluno esercita le funzioni conferite in attuazione dell'articolo 13 comma 1 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 recante "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto".

2. Alla Provincia di Belluno è destinato annualmente un contributo, al fine di garantire l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0006 "Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali" del bilancio di previsione 2015.

Art. 62
Concessione di un contributo straordinario al Comune di Sarcedo

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Sarcedo per azioni di monitoraggio ed interventi di messa in sicurezza nella discarica di rifiuti speciali.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0110 "Prevenzione e protezione ambientale" del bilancio di previsione 2015.

Art. 63
Interventi per la valorizzazione del tracciato dei percorsi ciclopedonali inseriti nel progetto strategico regionale "Green tour verde in movimento"

1. La Regione del Veneto intende valorizzare il tracciato dei percorsi ciclopedonali ricompresi nell'ambito del progetto strategico regionale "Green Tour Verde in movimento", adottato ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

2. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a disporre la acquisizione in disponibilità dei tratti di sedime necessari e degli immobili della ex ferrovia, nonché a dare avvio alla realizzazione degli interventi infrastrutturali indispensabili per poter concretamente realizzare le finalità di cui al comma precedente.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0136 "Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale" del bilancio di previsione 2015 mediante contestuale riduzione di pari importo delle risorse di cui alla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale" (capitolo U/045284).

Art. 64
Contributo straordinario agli enti locali per interventi di bonifica e smaltimento dell'amianto

1. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare agli enti locali contributi straordinari in conto investimento a sostegno di interventi di bonifica e smaltimento dell'amianto presente negli edifici pubblici di rispettiva competenza, garantendo una percentuale di cofinanziamento minima pari al 50 per cento della spesa prevista.

2. Su richiesta degli enti locali interessati, la Giunta regionale individua, secondo adeguati criteri di valutazione, gli interventi ritenuti meritevoli di finanziamento ed i rispettivi importi assegnati a loro sostegno.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0111 "Interventi di tutela ambientale" del bilancio di previsione 2015.

Art. 65
Contributo straordinario all'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale per la sostituzione e ammodernamento della strumentazione tecnica deputata ai controlli ambientali

1. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare all'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale un contributo straordinario in conto capitale dell'importo di euro 2.000.000,00 per la sostituzione e ammodernamento della strumentazione e dei dispositivi deputati ai controlli ambientali.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0111 "Interventi di tutela ambientale" del bilancio di previsione 2015.

Art. 66
Contributo straordinario alla Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'esercizio 2015 alla Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa per interventi di manutenzione del patrimonio immobiliare tesi a garantirne la conservazione e funzionalità.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0064 "Spese per il funzionamento delle società partecipate" del bilancio di previsione 2015.

Art. 67
Modifiche della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali"

1. Alla legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 3 le parole da: *"per i comuni"* fino a: *"cinque comuni"* sono sostituite dalle parole: *"nel caso di unioni di comuni esistenti, qualora venga meno la sussistenza di tale limite demografico per modificazioni territoriali, calo demografico o per recessi di uno o più comuni dall'unione, lo stesso è derogabile fino a 4.500 abitanti. Per i comuni ricadenti nell'area omogenea di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), si può derogare al limite di 5.000 abitanti, purché le funzioni siano esercitate da almeno cinque comuni"*;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 10 è inserito il seguente:

"1 bis. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della commissione consiliare competente, disciplina con appositi provvedimenti l'assegnazione di contributi straordinari per un periodo di tre esercizi a partire da quello di decorrenza della istituzione del nuovo comune, a sostegno degli oneri di riorganizzazione strutturale per il primo avvio dei nuovi comuni risultanti dalle fusioni.";

c) dopo il comma 4 dell'articolo 10 è inserito il seguente:

"4 bis. I provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta regionale in attuazione di leggi regionali, anche di settore, che prevedono la attribuzione di provvidenze comunque denominate a favore di comuni associati, applicano, ove compatibili, i criteri di preferenza definiti con la presente legge.".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0029 "Attività di supporto al ciclo della programmazione" del bilancio di previsione 2015.

Art. 68
Modifica della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.

1. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 è aggiunta la seguente:

g bis) funzioni di cessione, anche pro soluto, al sistema creditizio dei crediti per spese di investimento, certi, liquidi ed esigibili, vantati dalle PMI con sede in Veneto nei confronti del sistema degli enti locali ed autonomie funzionali;".

2. Ai fini della individuazione delle migliori condizioni di mercato per la attuazione della disciplina in materia di smobilizzo dei crediti degli enti locali e delle autonomie funzionali nei confronti della Regione, ivi compresa la attuazione delle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, Veneto Sviluppo S.p.A. è autorizzata ad individuare istituti di credito, intermediari finanziari ed organismi di factoring legalmente riconosciuti ed abilitati dalla vigente legislazione ad operazioni di cessione di credito pro soluto e la Giunta regionale definisce termini e modalità di pagamento a favore delle PMI cessionarie dei crediti per spese di investimento, certi, liquidi ed esigibili, vantati dalle PMI con sede in Veneto nei confronti del sistema degli enti locali ed autonomie funzionali.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0062 "Aiuti allo sviluppo economico ed all'innovazione" del bilancio di previsione 2015.

Art. 69
Norme a garanzia della copertura del Fondo anticipazione di liquidità di cui all'articolo 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali", convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64

1. Le risorse destinate alla copertura del Fondo anticipazione di liquidità di cui all'articolo 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali", convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 sono comunque garantite anche mediante l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento del Fondo Sanitario Regionale allocate all'upb U0248 "Spesa sanitaria corrente" (capitolo U/102324).

Art. 70
Interventi per il sostegno e la ripresa economica del Veneto

1. Al fine di agevolare la ripresa economica del Veneto, la sicurezza e la salvaguardia del territorio veneto, sono finanziati per l'esercizio 2015 gli interventi a favore dei beneficiari e per gli importi rispettivamente dettagliati negli allegati A e B al presente articolo.

2. Agli oneri di natura corrente di cui all'allegato A, quantificati in euro 15.741.539,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0009 "Contributi e partecipazioni in enti e associazioni" del bilancio di previsione 2015.

3. Agli oneri di natura d'investimento di cui all'allegato B, quantificati in euro 34.989.405,00 per l'esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0007 "Trasferimenti agli enti locali per investimenti" del bilancio di previsione 2015.

Art. 71
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 aprile 2015

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa

Art. 2 - Disposizioni in materia di tassa automobilistica

Art. 3 - Disposizioni in materia di tassa automobilistica

Art. 4 - Ridefinizione degli ambiti di applicazione della disciplina della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto"

Art. 5 - Partecipazione all'aumento di capitale della Società Veneto Nanotech società consortile per azioni (SCPA)

Art. 6 - Misure urgenti per lo smobilizzo dei crediti degli enti locali ed autonomie funzionali nei confronti della regione

Art. 7 - Modifiche della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura"

Art. 8 - Requisiti per la nomina a commissario straordinario e liquidatore delle IPAB

Art. 9 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30 "Disposizioni per la istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e per la sua disciplina"

Art. 10 - Modifiche degli articoli 4 e 5 della legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30 "Disposizioni per la istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e per la sua disciplina"

Art. 11 - Assistenza pediatrica ai minori figli della popolazione carceraria femminile

Art. 12 - Disposizioni in materia di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare

Art. 13 - Rete dell'Alzheimer: sostegno all'attività del Centro regionale di riferimento per l'invecchiamento cerebrale (CRIC)

Art. 14 - Finanziamento straordinario a "Fondazione italiana per la ricerca sulle malattie del Pancreas Onlus"

Art. 15 - Disposizioni relative ai depositi cauzionali versati dagli assistiti delle strutture residenziali pubbliche o private

Art. 16 - Esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria per i lavoratori ex esposti alle sostanze cancerogene certificate

Art. 17 - Contributo straordinario al Comitato Italiano Paralimpico

Art. 18 - Messa a gara di servizi di trasporto pubblico locale in Provincia di Belluno

Art. 19 - Disposizioni in materia di costituzione di parte civile in giudizio e di azione in sede civile

Art. 20 - Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP)

Art. 21 - Contributi per interventi di contenimento ed eradicazione delle popolazioni di Nutria (Myocastor Coypus)

Art. 22 - Disposizioni relative alla attivazione di 40 posti letto presso l'Ospedale di Comunità di Noale presso l'Azienda ULSS n. 13 - Mirano.

Art. 23 - Modifica della legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 "Norme in materia di società partecipate da enti regionali". Introduzione di norma transitoria

Art. 24 - Valorizzazione e promozione delle produzioni lattiero-casearie

Art. 25 - Nuove disposizioni in materia di vendita degli alloggi destinati alla locazione permanente

Art. 26 - Funzioni dell'Ufficio regionale per la mobilità ciclistica

Art. 27 - Riconoscimento della fibromialgia e dell'encefalomielite mialgica benigna quali patologie rare

Art. 28 - Contributi straordinari per la ristrutturazione del reparto di Neonatologia della Pediatria dell'Azienda ospedaliera di Padova

Art. 29 - Recesso dalla fondazione "Studium Generale Marcianum". Abrogazione dell'articolo 55 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008"

Art. 30 - Modifica della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"

Art. 31 - Modifica della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"

Art. 32 - Interventi per il miglioramento e lo sviluppo dell'offerta turistica

Art. 33 - Interventi per lo sviluppo dell'export veneto

Art. 34 - Modifica della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici"

Art. 35 - Misure per la transizione della programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale

Art. 36 - Azioni di sostegno al settore della pesca finalizzati alla mitigazione degli impatti arrecati dagli interventi di ripascimento degli arenili e difesa della costa

Art. 37 - Intervento straordinario a sostegno delle imprese di allevamento di molluschi a mare (allevamenti off-shore) finalizzato alla mitigazione degli impatti arrecati dagli eccezionali eventi meteo-marini avversi verificatisi nel mese di febbraio 2015 al largo della fascia costiera veneta

Art. 38 - Modifiche ed inserimento di articolo nella legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 "Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora" e disposizioni per il monitoraggio della risposta floristica alla raccolta

Art. 39 - Finanziamento progetto definitivo variante alla strada statale n. 12 in provincia di Verona

Art. 40 - Modifiche della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve"

Art. 41 - Finanziamento straordinario per interventi urgenti di ripascimento dei litorali veneti gravemente erosi

Art. 42 - Realizzazione del ponte della Motta nel Comune di San Bonifacio

Art. 43 - Modifiche della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"

Art. 44 - Modifiche della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale"

Art. 45 - Studi, indagini e valutazioni ambientali per l'applicazione della normativa comunitaria

Art. 46 - Investimenti pubblici per il rispetto delle normative comunitarie in materia di nitrati di origine agricola

Art. 47 - Interventi modificativi di norme regionali al fine di adeguare l'ordinamento contabile regionale al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

Art. 48 - Interventi per lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione del Cansiglio

Art. 49 - Norma in materia di registrazione e promozione dei marchi regionali

Art. 50 - Interventi a sostegno dello sviluppo del sistema produttivo regionale

Art. 51 - Interventi urgenti per il restauro, consolidamento strutturale e recupero funzionale del Ponte degli Alpini in Bassano del Grappa

Art. 52 - Misure di contrasto alla delocalizzazione e alla dismissione delle attività produttive

Art. 53 - Modifica della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"

Art. 54 - Sviluppo del sistema produttivo

Art. 55 - Accelerazione della definizione dei procedimenti agevolativi per le imprese

Art. 56 - Modifiche dell'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012"

Art. 57 - Modifiche della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario"

Art. 58 - Contributo straordinario all'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi onlus

Art. 59 - Contributo straordinario all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti onlus

Art. 60 - Disposizione finanziaria a favore delle province in materia sociale

Art. 61 - Misure a favore della Provincia di Belluno

Art. 62 - Concessione di un contributo straordinario al Comune di Sarcedo

Art. 63 - Interventi per la valorizzazione del tracciato dei percorsi ciclopedonali inseriti nel progetto strategico regionale "Green tour verde in movimento"

Art. 64 - Contributo straordinario agli enti locali per interventi di bonifica e smaltimento dell'amianto

Art. 65 - Contributo straordinario all'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale per la sostituzione e ammodernamento della strumentazione tecnica deputata ai controlli ambientali

Art. 66 - Contributo straordinario alla Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa

Art. 67 - Modifiche della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali"

Art. 68 - Modifica della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.

Art. 69 - Norme a garanzia della copertura del Fondo anticipazione di liquidità di cui all'articolo 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali", convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64

Art. 70 - Interventi per il sostegno e la ripresa economica del Veneto

Art. 71 - Entrata in vigore

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

IX LEGISLATURA

ALLEGATI ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2015

- Tabelle A e B di cui all'articolo 1

- Allegati A e B di cui all'articolo 70

TABELLA A

“Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs 118/2011)”

Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011)

Funzione Obiettivo UPB		Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017
F0004	**SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO**			
U0016	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SICUREZZA	5.000.000,00	0,00	0,00
	Totale SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
F0006	**AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE**			
U0049	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A FAVORE DELLE IMPRESE E DELLA COLLETTIVITÀ RURALE	725.000,00	0,00	0,00
	Totale AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	**725.000,00**	**0,00**	**0,00**
F0007	**SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO E DELLE PICCOLE MEDIE IMPRESE**			
U0053	INTERVENTI A FAVORE DELLE P.M.I.	6.070.000,00	0,00	0,00
U0056	INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE	300.000,00	0,00	0,00
	Totale SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO E DELLE PICCOLE MEDIE IMPRESE	**6.370.000,00**	**0,00**	**0,00**
F0012	**INTERVENTI PER LE ABITAZIONI**			
U0081	INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI PER I VENETI RIMPATRIATI	50.000,00	0,00	0,00
	Totale INTERVENTI PER LE ABITAZIONI	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
F0013	**TUTELA DEL TERRITORIO**			
U0087	INTERVENTI PER L'ASSETTO TERRITORIALE	50.000,00	0,00	0,00
U0096	INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA NELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO	18.640.000,00	0,00	0,00
U0097	MIGLIORAMENTO FONDIARIO ED AMBIENTALE	500.000,00	0,00	0,00
U0101	INTERVENTI STRUTTURALI NELLE AREE NATURALI PROTETTE E NEGLI AMBITI DI INTERESSE NATURALISTICO	470.000,00	0,00	0,00
U0104	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DEI BACINI	47.000.000,00	0,00	0,00
	Totale TUTELA DEL TERRITORIO	**66.660.000,00**	**0,00**	**0,00**
F0014	**POLITICHE PER L'ECOLOGIA**			
U0111	INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE	2.200.000,00	0,00	0,00
	Totale POLITICHE PER L'ECOLOGIA	**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
F0016	**CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE**			
U0115	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LE RISORSE IDRICHE	1.402.000,00	0,00	0,00
	Totale CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	**1.402.000,00**	**0,00**	**0,00**
F0017	**PROTEZIONE CIVILE**			
U0122	EMERGENZE SUL TERRITORIO	400.000,00	0,00	0,00
	Totale PROTEZIONE CIVILE	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**

Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011)

Funzione Obiettivo UPB		Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017
F0018	**MOBILITA' REGIONALE**			
U0130	INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE DEI TRASPORTI	240.000,00	0,00	0,00
U0136	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE	7.900.000,00	0,00	0,00
	Totale MOBILITA' REGIONALE	**8.140.000,00**	**0,00**	**0,00**
F0028	**EDILIZIA SPECIALE PUBBLICA**			
U0211	INTERVENTI INDISTINTI DI EDILIZIA SPECIALE PUBBLICA	10.000.000,00	0,00	0,00
	Totale EDILIZIA SPECIALE PUBBLICA	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
F0019	**TUTELA DELLA SALUTE**			
U0251	SPESA DI INVESTIMENTO IN AMBITO SANITARIO	5.413.000,00	6.213.000,00	6.213.000,00
	Totale TUTELA DELLA SALUTE	**5.413.000,00**	**6.213.000,00**	**6.213.000,00**
F0020	**INTERVENTI SOCIALI**			
U0154	INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI, ADULTE ED ANZIANE	300.000,00	0,00	0,00
	Totale INTERVENTI SOCIALI	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
F0021	**CULTURA**			
U0171	EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO	2.850.000,00	0,00	0,00
	Totale CULTURA	**2.850.000,00**	**0,00**	**0,00**
F0022	**ISTRUZIONE E FORMAZIONE**			
U0173	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE	6.700.000,00	0,00	0,00
	Totale ISTRUZIONE E FORMAZIONE	**6.700.000,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE FUNZIONI OBIETTIVO DELLA SPESA	**116.210.000,00**	**6.213.000,00**	**6.213.000,00**

TABELLA B

“Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs 118/2011)”

Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011)

Funzione Obiettivo UPB		Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017
F0029	**COMMERCIO ESTERO, PROMOZIONE ECONOMICA E FIERISTICA**			
U0257	INIZIATIVE INERENTI LA PARTECIPAZIONE AI GRANDI EVENTI	1.100.000,00	0,00	0,00
	Totale COMMERCIO ESTERO, PROMOZIONE ECONOMICA E FIERISTICA	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**
F0018	**MOBILITA' REGIONALE**			
U0136	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE	17.000.000,00	0,00	36.000.000,00
	Totale MOBILITA' REGIONALE	**17.000.000,00**	**0,00**	**36.000.000,00**
F0019	**TUTELA DELLA SALUTE**			
U0251	SPESA DI INVESTIMENTO IN AMBITO SANITARIO	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
	Totale TUTELA DELLA SALUTE	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**
	TOTALE FUNZIONI OBIETTIVO DELLA SPESA	**68.100.000,00**	**50.000.000,00**	**36.000.000,00**

Allegati A e B
di cui all'articolo 70

Allegato A

PROV	COMUNE	BENEFICIARIO	INTERVENTO	IMPORTO
PD		A.S.P.E.A.	Acquisto nuovo pulmino	30.000,00
VR		ASAC	MANIFESTAZIONE IN ARENA A VERONA IN OCCASIONE 100 GRANDE GUERRA	50.000,00
VE		ASD FAVARO MARCON DI FAVARO VENETO	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	150.000,00
PD		ASD RADIO BIRIKINA LUPARENSE (SAN MARTINO DI LUPARI)	Richiesta contributo acquisto pulmino	34.000,00
VE		ASSOCIAZIONE PHANATLON INTERNATIONAL CLUB DI CHIOGGIA	INIZIATIVE SPORTIVE BIENNIO 2015/2016	10.000,00
BL		ASSOCIAZIONE VOLONTARI AMBULANZA E PROTEZIONE CIVILE DI ROCCA PIETORE	ACQUISTO AMBULANZA	40.000,00
VR		BARDOLINO	FESTA DELL'UVA E DEL VINO BARDOLINO	100.000,00
VE		MOSTRA NAZIONALE VINI SOCIETA' COOP. SCPA	SOSTITUZIONE PANNELLI ESTERNI MOSTRA NAZIONALE DEI VINI DI PRAMAGGIORE(VE)	10.000,00
VR		CASTAGNARO	ATTIVITA' CULTURALI : BATTAGLIA DI CASTAGNARO	19.800,00
PD		COOP. SOCIALE SAN GIUSTO (MONTAGNANA)	Acquisto pulmino	30.289,00
BL		CNSAS - SOCCORSO ALPINO	ACQUISTO SEDE REGIONALE E PROVINCIALE	200.000,00
BL		FONDAZIONE TIZIANO E CADORE	PROGETTO DI RICERCA SU "DIMORE STORICHE CADORINE" E STAMPA VOLUME	50.000,00
VE		ISTITUTO CASA FAMIGLIA PIO X DI VENEZIA	SISTEMAZIONE COPERTURA FABBRICATO B	100.000,00
BL		MAGNIFICA COMUNITA' CADORE	PUBBLICAZIONE TESTI DI CULTURA	30.000,00
BL		MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE	ALLESTIMENTO MUSEO DEL TIZIANO	120.000,00
VE		PARROCCHIA DI SAN GIORGIO MARTIRE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SALA POLIVALENTE DELL'ORATORIO PARROCCHIALE	75.000,00
VE		PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO DI ARINO DI DOLO	SISTEMAZIONE TETTO CHIESA PARROCCHIALE	70.000,00
VE		PARROCCHIA DI SANT'EGIDIO DI PEGOLOTTE DI CONA	SISTEMAZIONE CHIESA	40.000,00
BL		PARROCCHIA DI SANTO STEFANO DI CADORE	ACQUISTO AMBULANZA	40.000,00
VE		PARROCCHIA NATIVITA' BV MARIA IN VALLI DI CHIOGGIA	SISTEMAZIONE BATTISTERO	100.000,00
VE		PARROCCHIA SAN GIORGIO DI CHIRIGNAGO	SISTEMAZIONE CHIESA ARCIPRETALE	100.000,00
TV		PARROCCHIA SAN LORENZO DI POGGIANA DI RIESE PIO X	SISTEMAZIONE EX CANONICA DI POGGIANA DI RIESE PIO X	50.000,00
VE		PARROCCHIA SANTA MARIA MADDALENA DI ORIAGO	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRUTTURE SCUOLA PRIMARIE E SECONDARIA SAN DOMENICO SAVIO	100.000,00
VE		PARROCCHIA SANTUARIO SANTA MARIA ASSUNTA DI BORBIAGO DI MIRA	SISTEMAZIONE CAMPANILE DEL SANTUARIO	200.000,00

Allegato A

PROV	COMUNE	BENEFICIARIO	INTERVENTO	IMPORTO
VE		PARROCCHIA SS. TRINITA' DI FIESSO D'ARTICO	RESTAURO CONSERVATIVO TORRE CAMPANARIA	100.000,00
BL		PARROCCHIE DI SAN MARTINO E SAN MARCO	SISTEMAZIONE EDIFICI DI CULTO	100.000,00
VR		PESCHIERA DEL GARDA	ATTIVITA' CULTURALI 23 PALIO DELLE MURA	15.950,00
VE		POLISPORTIVA FORZA4 DI CONA	SISTEMAZIONE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI PEGOLOTTE DI CONA	15.000,00
VE		Polisportiva le Tartarughe di S. Filippo di S. Michele al Tagliamento VENEZIA	SISTEMAZIONE FABBRICATO AD USO RICREATIVO SPORTIVO	100.000,00
BL		PROVINCIA DI BELLUNO	PROGETTO CIASPOLE	40.000,00
BL		REGOLA DI NEBBIU'	RISTRUTTURAZIONE MUSEO DEL MULINO	80.000,00
VR		SPECIAL OLYMPICS ITALIA(PROVINCIALE DI VERONA)	MANIFESTAZIONI SPORTIVE DISABILI	10.000,00
VE		TORRE DI MOSTO	COMPLETAMENTO ORATORIO "PAPA LUCIANI"	320.000,00
VE		UNIONE SPORTIVA CANTARANA DI CONA	SISTEMAZIONE IMPIANTO SPORTIVO	10.000,00
VR		ERBEZZO	SITO INTERNET PER PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TERRITORIO	12.000,00
VE		CENTRO SOLIDARIETA' DON MILANI DI MESTRE	PUBBLICAZIONE E DIFFUZIONE OPERE LETTERARIE	15.000,00
PD		PARROCCHIA SAN MARTINO DI LUPARI	RISTRUTTURAZIONE CRIPTA DUOMO	300.000,00
	STRA	ACRIB ASSOCIAZIONE	FORMAZIONE PROFESSIONALE E PROMOZIONE	150.000,00
	PADOVA	ALTRO ASS. LOTTA TROMBOSI	RICERCA MALATTIE TROMBOTICHE	50.000,00
	SACCOLONGO	ASD ACQUARIO SACCOLONGO	PET THERAPY PER AUTISMO PSICHIATRICIED ALZHIEMER	80.000,00
	CONSELVE	ASS. PRONTO CONSELVE	DPI PER VOLONTARI E FORMAZIONE VOLONTARI	50.000,00
	BIBIONE PINETA	Associazione Bibione e il Mare Onlus	Conservazione e tutela aree protette fauna acquatica	50.000,00
	CARTURA	associazione CARTURA SOLIDALE	ASSISTENZA ANZIANI E DISABILI	30.000,00
	CORREZZOLA	Associazione La Corte dei Miracoli	Iniziative per la valorizzazione culturale e turistica del territorio della Saccisica	50.000,00
	SAN DONA' DI PIAVE	Associazione Nazionale Bersaglieri – Sezione di San Donà di Piave VE	Pubblicazioni associazione ad uso storico-didattico.Organizzazione raduno nazionale	50.000,00
	PADOVA	ASSOCIAZIONE VENETO E SALUTE	organizzazione nei Comuni della Regione del Veneto di convegni, seminari, conferenze e corsi rivolti al cittadino finalizzati al miglioramento dello stile di vita.	150.000,00
	VIGO DI CADORE	ATHENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI E TURISMO SOCIALE	180.000,00
	MONTAGNANA	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTÀ MURATA I.P.A.B. - MONTAGNANA - PD	ARREDI ED ATTREZZATURE	100.000,00
	MONTEGROTTO TERME	CENTRO EDUCAZIONE S. GIUSEPPE	MIGLIORAMENTI ENERGETICI MESSA A NORMA	70.000,00
	PADOVA	CEP - CUCINE POPOLARI	SOSTEGNO EMARGINATI	50.000,00

Allegato A

PROV	COMUNE	BENEFICIARIO	INTERVENTO	IMPORTO
	RUSTEGA	CHIESA PARROCCHIALE RUSTEGA (CAMPOSAMPIERO)	RESTAURO SOFFITTO	100.000,00
	PONTE SAN NICOLO'	COMETA ASMME	RICERCA MALATTIE METABOLICHE RARE	100.000,00
	BIBIONE	Consorzio di Promozione Turistica Bibione	Manifestazioni a sostegno attività turistiche	50.000,00
	PORTOGRUARO	Cooperativa Sociale A.P.E.	Inserimento persone con disabilità nel mondo produttivo	250.000,00
	ADRIA	CROCE VERDE ADRIA ONLUS	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	100.000,00
	NOVENTA PADOVANA	Fondazione Baccichetti Per La Sindrome Di Down - Onlus	SOSTEGNO BAMBINI DOWN	50.000,00
	PADOVA	FONDAZIONE FORESTA ONLUS	PREVENZIONE ANDROLOGICA GIOVANI/ADOLESCENTI	200.000,00
	PORTOGRUARO	Fondazione Musicale Santa Cecilia	Sostegno, formazione e sviluppo attività musicale	150.000,00
	CONCORDIA SAGITTARIA	Moto Club A.S.D. Julia Races	Impianto sportivo multifunzionale	250.000,00
	BIBIONE	OdA – OPERA DIOCESANA ASSISTENZA SANTO STEFANO - DIOCESI CONCORDIA PORDENONE VIA REVEDOLE 1	Facilitazione accesso turismo sociale per persone svantaggiate	100.000,00
	BOSCO DI RUBANO	Parrocchia “SS. Maria e Teobaldo”, RUBANO	per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici scuola materna “Civili – Varotto” di Bosco di Rubano	150.000,00
	TURRI DI MONTEGROTTO	Parrocchia del SS Rosario - Turri di Montegrotto	intervento rifacimento e messa in sicurezza tetto chiesa	100.000,00
	SAONARA	PARROCCHIA DI VILLATORA DI SAONARA	RIFACIMENTO CAMPANILE E IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	100.000,00
	OSPEDALETTO EUGANEO	PARROCCHIA OSPEDALETTO EUGANEO SAN GIOVANNI BATTISTA	MESSA IN SICUREZZA OPERE PARROCCHIALI	100.000,00
	ROSOLINA	Parrocchia S. Antonio di Padova – Rosolina (RO)	restauro e messa a norma teatro parrocchiale	45.000,00
	MESTRE VENEZIA	Parrocchia S. Maria Immacolata di Lourdes	Sistemazione tetto chiesa parrocchiale	50.000,00
	TORREGLIA	PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU' TORREGLIA	PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU'	60.000,00
	VIGODARZERE	PARROCCHIA SANT'ANTONIO DA PADOVA DI VIGODARZERE	SISTEMAZIONE PIAZZALE PARROCCHIALE	50.000,00
	CITTADELLA	POLISPORTIVA OLYMPIA CITTADELLA	COMPLETAMENTO IMPIANTO RICREATIVO SPORTIVO GIOVANILE DI Ca' Onorai	100.000,00
	CEREGNANO	Scuola Materna Monumento ai Caduti di Ceregnano – IPAB	riapertura della sede finalizzata alla ripresa dell’attività scolastica	150.000,00
	PADOVA	SCUOLA ZONCA	RESTAURO IMBARCAZIONI ANTICHE	30.000,00
Padova	Padova	Adventure & Bike Team	Festival Endurance della Serenissima	20.000,00
Padova	Borgoricco	Parrocchia di S. Michele Arcangelo	Completamento opere interne ed esterne e arredi centro parrocchiale	100.000,00
Treviso	Borso del Grappa	Parrocchia Borso del Grappa	restauro canonica	100.000,00
Vicenza	Caldogno	ASD Ciclisti Caldogno	Contributo per attività sportive 2015/2016	10.000,00
Vicenza	Caldogno	Comune	Contributo per iniziative Grande Guerra	25.000,00
Padova	Camposampiero	Asper – Associazione promozione eventi rustega	Sistemazione area servizi fiera	150.000,00

Allegato A

PROV	COMUNE	BENEFICIARIO	INTERVENTO	IMPORTO
Padova	Camposampiero	Centro servizi anziani	interventi di ristrutturazione, adeguamento e messa in sicurezza degli stabili	300.000,00
Padova	Camposampiero	Santuari Antoniani	contributi straordinari	100.000,00
Verona	Cerea	Parrocchia San Zeno in Santa Maria Assunta	restauro e manutenzione del tetto della Chiesa	441.000,00
Padova	Conselve	Parrocchia San Lorenzo	progetto nuovo impianto illuminazione	100.000,00
Padova	Curtarolo	Parrocchia di Santa Giuliana in Pieve di Curtarolo	progetto di restauro della sala cinema - teatro parrocchiale	250.000,00
Treviso	Farra di Soligo	Parrocchia Santo Stefano Protomartire	Parrocchia S. Stefano Protomartire	150.000,00
Padova	Fontaniva	Cooperativa sociale per azioni "il valore del dono"	attività di ricerca medico - scientifica nell'ambito sanitario e sociale	100.000,00
Padova	Galzignano Terme	Associazione olivicoltori euganei	restauro ex scuola infanzia di Arcquà Petrarca– per sede	500.000,00
Padova	Gazzo Padovano	Comune	attivazione, progettazione e circuitazione iniziative culturali legate alla tradizione e ai contesti storici e di valorizzazione territoriale con i Comuni di SanPietro in Gù, Carmignano di Brenta, Grantorto, Piazzola sul Brenta, Fontaniva, San Giorgio in Bosco, Curtarolo, Campo San Martino, Villafranca Padovana, Campodoro	30.000,00
Padova	Granze	Comune	attivazione, progettazione e circuitazione accordo di programma con i Comuni di Solesino, Stanghella, Sant'Elena, Villa Estense, Pozzonovo, Boara Pisani, Vescovana per il progetto "Divertiamoci insieme"	30.000,00
Verona	Grezzana	Parrocchia Sant'Andrea di Romagnano	ristrutturazione della copertura della casa canonica, messa in sicurezza e lavori di ristrutturazione interne dell'edificio chiesa	300.000,00
Vicenza	Isola Vicentina	ASD Bears Isola Basket	acquisto automezzo attrezzato al trasporto disabili	40.000,00
Treviso	Istrana	Comune	restauro Chiesa Villa Lattes	100.000,00
Verona	Legnago	Associazione La Casavolante	progetto innovativo "Le Casette" di promozione di esperienze di distanziamento, finalizzate all'attenuarsi del trauma da distacco che le persone diversamente abili vivono quando vengono a mancare i familiari	50.000,00
Padova	Legnaro	Veneto Agricoltura	progetto "la via della seta"	100.000,00
Rovigo	Lendinara	Comune	interventi ed opere, videosorveglianza per migliorare la sicurezza	50.000,00
Vicenza	Bassano del Grappa	ASD B-Sport	Contributo per evento sportivo Gran Fondo Città di Marostica Fizik	10.000,00
Padova	Montagnana	A.C. Montagnana Calcio	ristrutturazione spogliatoi	40.000,00
Verona	Oppeano	Associazione San Girolamo Cà degli Oppi	acquisto attrezzature varie indispensabili per lo svolgimento delle attività sociali a servizio degli anziani	80.000,00
Padova	Padova	Ipab Configliacchi	contributo per centro fisioterapico	150.000,00
Padova	Padova	Istituto di Riposo per Anziani	opere di manutenzione straordinaria dell'oratorio del Maggion sito in Santa Giustina in Colle in via Tergola	25.000,00
Padova	Padova	Teatro Stabile Veneto	evento al Teatro Verdi di Padova	20.000,00
Padova	Padova	Parrocchia di S. Francesco Grande dei Frati Minori OFM	Restauro quadri e cappella di S. Gregorio e battistero	100.000,00
Treviso	Resana	Parrocchia S. Bartolomeo	restauro Chiesa	150.000,00
Rovigo	Rovigo	Associazione Smile Africa onlus	iniziative di solidarietà internazionale e assistenza disabili	30.000,00
Rovigo	Rovigo	Centro culturale Giacomo Sicchirollo	iniziative culturali di promozione del territorio	30.000,00
Rovigo	Rovigo	Comitato Palatucci	iniziative di promozione e volontariato	30.000,00
Padova	Rovolon	Parrocchia Carbonara	restauro conservativo Chiesa di San Giovanni Battista	100.000,00
Padova	Santa Giustina in Colle	Comune	Attività culturali programmate in occasione 70° anniversario eccidio	30.000,00
Padova	Saonara	Cooperativa Sociale "Il Glicine"	contributo per attività turismo sociale per disabili	100.000,00
Vicenza	Schio	Associazione contro l'Esclusione	autoveicolo attrezzato per trasporto disabili	40.000,00

Allegato A

PROV	COMUNE	BENEFICIARIO	INTERVENTO	IMPORTO
Padova	Teolo	Parrocchia Annunziata di Villa di Teolo	lavori manutanzione ordinaria struttura centro parrocchiale di Teolo	100.000,00
Treviso	Treviso	Soroptmist International Club	progetto di sensibilizzazione allo sport per il recupero fisico e psicologico dei bambini e bambine, ragazzi e ragazze e partecipazione alle paraolimpiadi	20.000,00
Padova	Urbana	Comune	attivazione, progettazione e circuitazione accordo di programma con i Comuni di Castelbaldo, Merlara, Masi, Piacenza d'Adige, Casale di Scodosia, S. Margherita d'Adige, Megliadino S. Fidenzio, Megliadino S. Vitale per il progetto "Megliadina spettacolare"; riorganizzazione cippi commemorativi caduti 1^ guerra mondiale	60.000,00
Vicenza	Valdagno	Hockey Valdagno	Contributo per attività sportive 2015/2016	10.000,00
Venezia	Venezia	Consorzio Vini Venezia	attività di ricerca e innovazione e attività di vigilanza e controllo	200.000,00
Venezia	Chioggia	Fondazione San Felice e Fortunato	arredi - sistemi informativi e tecnologici museo diocesano Chiese S. Trinità e Santa Caterina	50.000,00
Venezia	Venezia	Fondazione Marcianum	Contributo per spese di funzionamento	50.000,00
Venezia	Venezia	Polisportiva Terraglio Mestre	rifacimento copertura piscina	50.000,00
Venezia	Venezia	Vitraria glass + A Museum	mostra Palazzo Nani Mocenigo a San Trovaso	10.000,00
Padova	Padova	Università di Padova – dipartimento Centro diritti Umani	Iniziative legate ai Diritti Umani	25.000,00
Verona	Verona	Associazione Hibiscus	nell'ambito della solidarietà internazionale per l'acquisto di materiale scolastico, la formazione di personale da inviare nelle missioni estere e l'incarico ad azienda edile per realizzazione di manufatti	50.000,00
Verona	Verona	Biblioteca Capitolare	ristrutturazione dell'immobile "biblioteca capitolare" di Verona, realizzazione di nuovo spazio espositivo e archivio di catalogazione del patrimonio in essa contenuto	890.000,00
Verona	Verona	Parrocchia San Pio X - Biondella	intervento di manutenzione straordinaria del tetto e dei bagni/docce delle sale polivalenti	50.000,00
Vicenza	Vicenza	Circolo della Spada ASD	Contributo per attività sportive 2015/2016	10.000,00
Vicenza	Vicenza	Contributo a Scuderia Palladio ASD	1000 Miglia 2015	20.000,00
Vicenza	Vicenza	Il Nuovo Ponte - Società Cooperativa Sociale onlus	veicolo attrezzato per trasporto disabili	40.000,00
Vicenza	Vicenza	Saldo & Mecc Società Cooperativa Sociale onlus	progetto di recupero e reinserimento sociale dei detenuti	10.000,00
Vicenza	Vicenza	Croce Rossa Italiana sezione di Vicenza	acquisto ambulanza	80.000,00
Vicenza	Vicenza	Centro Culturale San Paolo onlus	Festival Biblico Vicenza	10.000,00
Verona	Verona	Fondazione Lions Onlus	formazione violenza sulle donne e microcredito	50.000,00
Vicenza	Vicenza	Unione Italiana Ciechi sez. di Vicenza	bastone bianco elettronico	10.000,00
Vicenza	Vicenza	Vip Vicenza Onlus	clown in corsia negli ospedali	10.000,00
Padova	Vigodarzere	Parrocchia di San Martino	restauro campanile	100.000,00
Padova	Villa del Conte	Comitato di tutela e salvaguardia della Chiesa di San Massimo	opere di manutanzione straordinaria Chiesa San Massimo	25.000,00
Padova	Villa del Conte	Parrocchia Santi Giuseppe e Giuliana	Restauro Canonica	150.000,00
Padova	Vò Euganeo	Consorzio vini colli Euganei	Allestimento laboratorio	150.000,00
Vicenza	Caldogno	Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo	Sistemazione piazza della chiesa in località Rettorgole di Caldogno	100.000,00
Vicenza	Camisano Vicentino	Parrocchia di San Nicolò	Restauro del campanile della parrocchia di Camisano Vicentino	100.000,00
Vicenza	Lonigo	Parrocchia di Sant'Apollinare	Conservazione del soffitto policromo e degli altari marmorei nella Chiesa di Sant'Apollinare di Monticello di Lonigo	50.000,00

Allegato A

PROV	COMUNE	BENEFICIARIO	INTERVENTO	IMPORTO
Vicenza	Lonigo	A.N.F.F.A.S. onlus Basso vicentino	Ampliamento casa famiglia A.N.F.F.A.S. Lonigo	90.000,00
Vicenza	Malo	Parrocchia di San Francesco d'Assisi di Monte Pulgo	Parrocchia di San Francesco D'Assisi di Monte Pulgo, restauro Torre Campanaria località Monte Pulgo	80.000,00
Vicenza	Isola Vicentina	Parrocchia di San Pietro Apostolo	sistemazione del campanile della Parrocchia di San Pietro Apostolo	100.000,00
Vicenza	Noventa Vicentina	Parrocchia di San Vito Modesto e Crescenzia	Sistemazione del campanile del Duomo di San Vito Modesto - Noventa Vicentina	100.000,00
Vicenza	Pedemonte	Parrocchia di Santa Maria Assunta	Sistemazione del campanile della Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta di Pedemonte	90.000,00
Vicenza	Pozzoleone	Parrocchia di Santa Maria e San Valentino	Parrocchia di Santa Maria e San Valentino di Pozzoleone, sistemazione Centro Giovanile sede ex scuole	100.000,00
Vicenza	Asiago	Parrocchia di San Matteo Apostolo di Asiago	Manutenzione straordinaria cella campanaria e delle campane del Duomo di San Matteo Apostolo di Asiago	100.000,00
Verona	Verona	Parrocchia Santa Maria Assunta	Ristrutturazione Orsano Chiesa Parrocchiale	50.000,00
Verona	Legnago	Ulss 21	attivazione di una ulteriore automedica nel territorio della Ulss 21 di Legnago con equipaggio anche esternalizzato costituito da autista e medico da inserire nel Comune di Zevio	800.000,00
Verona	Verona	Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata	a favore della Unità Operativa Complessa di pediatria ad indirizzo diabetologico e malattie del metabolismo (Direttore Prof. Claudio Maffeis) ad integrazione operatività del Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica incardinato presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e istituzione campo scuola	350.000,00
Verona	Verona	Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata	a favore della Unità Operativa Complessa di Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del metabolisomo (Direttore Prof. Enzo Bonora) per progetto di gestione del paziente diabetico proveniente da altra patologia	350.000,00
Treviso	Monfumo	Cooperativa sociale agricola Cà Corniani	Realizzazione di un birrificio sociale	60.000,00
TV	MARENO DI PIAVE	PARROCCHIA DI SANTA MARIA DI PIAVE	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL SALONE PARROCCHIALE	27.500,00
TV	MARENO DI PIAVE	PARROCCHIA DI BOCCA DI STRADA	SISTEMAZIONE ORATORIO	11.000,00
TV	MARENO DI PIAVE	SCUOLA MATERNA S. GIUSEPPE DI RAMERA	CONTRIBUTO	50.000,00
TV	MARENO DI PIAVE	SCUOLA MATERNA S. PIO X	CONTRIBUTO	50.000,00
		ASSOCIAZIONE CON.TE.A. ONLUS	CONTRIBUTO ACQUISTO AUTO TRASPORTO DISABILI	38.000,00
TV	SANTA LUCIA DI PIAVE	ATLETICA SANTA LUCIA DI PIAVE	RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA LEGGERA	230.000,00
TV	CISON DI VALMARINO	MICRONIDO "CIP & CIOP"	CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE	52.000,00
TV	VAZZOLA	SCUOLE PARROCCHIALI "MARIA BAMBINA", "SACRO CUORE", "DIVINA PROVVIDENZA"	CONTRIBUTO	280.000,00
	MONSELICE	PARROCCHIA MADONNA DEL CARMINE	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI	60.000,00
			Totale	**15.741.539,00**

Allegato B

PROV	COMUNE	BENEFICIARIO	INTERVENTO	IMPORTO
BL	BELLUNO	ULSS N.1 BELLUNO	AREE ESTERNE OSPEDALE BELLUNO	40.000,00
BL	BELLUNO	ULSS N. 1 BELLUNO	ADEGUAMENTO STANZE DEGENTI OSPEDALE PIEVE DI CADORE	200.000,00
BL	BELLUNO	ULSS N. 1 BELLUNO	ADEGUAMENTO STANZE DEGENTI OSPEDALE AGORDO	200.000,00
BL	VALLE DI CADORE		RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO MUNICIPIO	300.000,00
PD	Cittadella	ULSS 15 Cittadella	Realizzazione struttura per il "Dopo di noi"in comune di San Martino di Lupari	1.000.000,00
PD	Agna		interventi di ampliamento, completamento e sistemazione della scuola elementare comunale De Amicis	150.000,00
VR	ARCOLE		SISTEMAZIONE SCUOLE MEDIE E PALESTRA	300.000,00
TV	ASOLO		Riqualificazione Centro Abitato - Casella d'Asolo	500.000,00
VR	VALEGGIO SUL MINCIO		REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE	300.000,00
VR	CAPRINO VERONESE		SIATEMAZIONE A VERDE, NUOVO IMPIANTO IDRAULICO E DI ILLUMUMINAZIONE DELLA NUOVA ROTATORIA SP29-SP8 DEL COMUNE DI CAPRINO	20.000,00
VR	CAPRINO VERONESE		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI MURO A SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE IN VIA DON LUCCHINI	55.000,00
PD	Casale di Scodosia		Realizzazione nuova biblioteca con ristrutturazione di edificio già esistente	150.000,00
VR	CASTAGNARO		RISTRUTTURAZIONE EX SEDE MUNICIPIO	120.000,00
TV	CASTELLO DI GODEGO		accordo di programma sottoscritto in data 27/05/2014 tra la Provincia di Treviso, il comune di Castello di Godego e la società Veneto Strade S.p.A. per la realizzazione di una rotatoria tra la S.R. n. 245 (incrocio tra via Cacciatora, via XXIX Aprile e SR n. 245) in Comune di Castello di Godego,	400.000,00
VR	CERRO VERONESE		MESSA IN SICUREZZA STRADA VIA ALBRIGHI	30.500,00
VR	CERRO VERONESE		ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA FOGAZZARO	81.600,00
BL	COMUNE OSPITALE		COMPLETAMENTO OSTELLO	70.000,00
VR	COSTERMANO		PIASTRA DA GIOCO POLIVALENTE E SISTEMAZIONE AREA VERDE E PARCHEGGI DELLA FRAZIONE DI MARCIAGA	95.000,00
VE	FOSSALTA DI PIAVE		RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP48 (TRATTO CONCLUSIVO DI VIA ROMA , COMPRESO TRA VIA DUCA D'AOSTA E LA NUOVA ROTATORIA DI CAPO D'ARGINE	500.000,00
PD	Galliera Veneta		Restauro e valorizzazione Palazzo municipale con misure per efficentamento energetico, l'abbatimento delle barriere architettoniche, la rifunzionalizzzione degli uffici e servizi e misure di prevenzione incendi	275.000,00
PD	Galzignano Terme		Ripristino viabilità intecomunale Via Rocco gravemente danneggiatia da fenomeni di assestamento idrogeologico	285.000,00
PD	Gazzo Padovano		Efficentamento energetico scuola secondaria di primo grado "Tintoretto"	80.000,00
PD	Grantorto		Rifacimento del tetto della scuola media Jacopo Tintoretto	230.000,00
PD	Pernumia		Sistemazione scuola Pardi e Beoco	150.000,00
PD	Piazzola sul Brenta		Interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e storico della città. Recupero del Loggiato palladiano	500.000,00
BL	PIEVE DI CADORE		SISTEMAZIONE PONTE DI SACCON E SCALINATA DI VIA FAVERI	40.000,00

Allegato B

PROV	COMUNE	BENEFICIARIO	INTERVENTO	IMPORTO
PD	Ponso		1- Messa in sicurezza viabilità comunale in corrispondenza dell'Ist. Comprensivo di Ponso e di Via Granza 2- Progetto di ammodernamento e messa in sicurezza S.P. 76	100.000,00
TV	RIESE PIO X		accordo di programma sottoscritto tra la Provincia di Treviso, il comune di Riese Pio X e la società Veneto Strade S.p.A. per la realizzazione di una rotatoria tra la S.P. 6, le strade comunali Via Enrico Toti e Via Ca' Miane e la S.P. 667 in comune di Riese Pio X,	150.000,00
TV	RIESE PIO X		REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI VIA XXVII APRILE	600.000,00
PD	Rovolon		Messa in sicurezza banchina stradale per tranasito pedonale e ciclabile S.P. n. 38	100.000,00
PD	Saccolongo		"Scapacchiò " Interventi di ampliamento della Palestra scolastica elementare G.Pascoli - Scuola Media L.Da Vinci	280.000,00
VR	SAN GIOVANNI IN LUPATOTO		SISTEMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE IPPOLITO PINTEMONTE(DANNI TERREMOTO 2012)	500.000,00
PD	San Martino di Lupari		Realizzaizone pista ciclo pedonale lungo la SP n.39 "Dell'Orcone" e della nuova variante nella frazione di Lovari in Comune di San Martino di Lupari - DGR 1653 del 18-10-11	850.000,00
VR	SAN MAURO DI SALINE		REALIZZAZIONE PARATIE MOBILI PIAZZA DEGLI ALPINI	15.000,00
VR	SAN MAURO DI SALINE		MANUTENZIONE LOCALI MENSA SCOLASTICA	12.000,00
VR	SAN ZENO DI MONTAGNA		RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLE RIMEMBRANZE E PIAZZA RISORGIMENTO	45.305,00
PD	Selvazzano Dentro		progetto preliminare di riqualificazione della "Golena Sabbionari"	150.000,00
PD	Selvazzano Dentro		Realizzazione rotatoria sull'intersezione tra ll vie Pelosa, Don Bosco e Marconi	400.000,00
VR	SONA		COLLEGAMENTO PISTE CICLABILI FRAZIONE LUGUGNANO	40.000,00
VR	TREGNAGO		SISTEMAZIONE STRADE INTERNE	175.000,00
BL		UNIONE MONTANA BELLUNO PONTE NELLE ALPI	CICLABILE TRATTO BELLUNO LIMANA	200.000,00
BL		UNIONE MONTANA FELTRINA	CICLABILE TRATTO BUSCHE FELTRE	200.000,00
VR	VERONELLA		REALIZZAZIONE SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO COMUNALE	150.000,00
VR	VILLA BARTOLOMEA		MESSA IN SICUREZZA PONTE ROMA	80.000,00
VR	ZEVIO		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEL CIMITERO E SANTA MARIA CON REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE	30.000,00
	CAMPOSAMPIERO	COMUNE CAMPOSAMPIERO	adeguamento IGENICO SANITARIO SCUOLA MEDIA	150.000,00
	MOZZECANE	Comune di Mozzecane	ampliamento e riqualificazione scuola elementare "Caliari"	300.000,00
	CARTURA	COMUNE CARTURA	AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO	200.000,00
	CERVARESE SANTA CROCE	COMUNE CERVARESE SANTA CROCE	CONTRIBUTO STRAORDINARO SISTEMAZIONE PIAZZALE MONTEMERLO	120.000,00
	SAONARA	COMUNE DI SAONARA	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA "RIGATO"	334.000,00
	CONA	COMUNE DI CONA	la manutenzione straordinaria del fabbricato comunale adibito a centro civico	250.000,00
	FOLLINA	COMUNE FOLLINA	lavori di sistemazione e completamento ala sud ex Collegio San Giuseppe per ricavo uffici comunali	250.000,00

Allegato B

PROV	COMUNE	BENEFICIARIO	INTERVENTO	IMPORTO
	MONTEGROTTO	COMUNE MONTEGROTTO	LAVORI RIFACIMENTO PIAZZA I MAGGIO	250.000,00
	CRESPINO	Comune di Crespino	messa a norma “Casa di Riposo San Gaetano” e ripristino sicurezza stradale comunale	250.000,00
	ADRIA	Comune di Adria	messa a norma e ristrutturazione edifici comunali	454.000,00
	VILLANOVA	Comune di Villanova Marchesana	messa a norma e sistemazione edifici comunali	200.000,00
	ROMANO D'EZZELINO	COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO	MESSA A NORMA SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. SACRO CUORE	150.000,00
	LIMENA	COMUNE DI LIMENA	MESSA I SICUREZZA SALA adibita AUDITORIUM barchessa comune	80.000,00
	CHIOGGIA	COMUNE DI CHIOGGIA	PISTA CICLABILE	150.000,00
	ERACLEA	Comune di Eraclea	Pista ciclabile a Ponte Crepaldo	250.000,00
	PONTE DI NANTO	COMUNE DI PONTE DI NANTO	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	125.000,00
	VO	COMUNE DI VO	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	150.000,00
	SONA	COMUNE DI SONA	realizzazione del primo stralcio funzionale di un percorso ciclo-pedonale	233.000,00
	GAVELLO	COMUNE DI GAVELLO	INTERVENTO SU EDIFICI COMUNALI	250.000,00
	BADIA POLESINE	Comune di Badia Polesine	restauro complesso ex Scuole regie e Loggia Scalzi	225.000,00
	ADRIA	Centro Servizi Anziani (CSA) di Adria Ente pubblico – IPAB (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza)	Riapertura teatro annesso alla RSA, con sala idonea all'accoglienza di 120 posti a sedere, ottima acustica, lesionato e reso inagibile causa terremoto di maggio 2012 Ristrutturazione finalizzata alla riapertura	190.000,00
	CERVARESE SANTA CROCE	COMUNE CERVARESE SANTA CROCE	RICHIESTA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER AGIBILITA' SEDE MUNICIPALE	450.000,00
	ABANO TERME	COMUNE ABANO TERME	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, RIASSETTO COMPOSITIVO ED ORNAMENTALE	300.000,00
	TEOLO	COMUNE DI TEOLO	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO TEOLO ALTO	250.000,00
	ADRIA	Comune di Adria	ristrutturazione e messa a norma teatro e piscina comunale	960.000,00
	FONTANIVA	comune di fontaniva	ristrutturazione scuola elementare fontanivetta	200.000,00
	TREBASELEGHE	COMUNE DI TREBASELEGHE	ristrutturazione scuola elementare	250.000,00
	ANGUILLARA VENETA	COMUNE DI ANGUILLARA VENETA	RISTRUTTURAZIONE scuola media Marconi	200.000,00
	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	Comune di S. Michele al Tagliamento VE	Sistemazione di via Baseleghe	1.450.000,00
	CEREGNANO	Comune di Ceregnano	sistemazione grave movimento franoso su scarpata del fiume dell’argine sinistro del Canal Bianco in loc. Procurative	550.000,00
	VIGONZA	COMUNE DI VIGONZA	VIDEOSORVEGLIANZA	250.000,00
	MONTEGROTTO TERME	COMUNE DI MONTEGROTTO TERME	VIDEOSORVEGLIANZA	180.000,00
Padova	Conselve	Comune	sistemazione impianti sportivi tennis	50.000,00
Padova	Conselve	Comune	attrezzature per Parco inclusivo di via Palù	30.000,00
Padova	Conselve	Comune	sistemazione spogliatoio Stadio comunale	100.000,00
Padova	Bagnoli	Comune	sistemazione copertura scuola media Vittorio Alfieri	100.000,00
Vicenza	Barbarano Vicentino	Comune	Progetto di percorso protetto di collegamento tra Via Dante e Via Salvi e pista ciclabile ex FTV	100.000,00
Verona	Bardolino	Comune	riqualificazione e messa a norma impianti del campeggio comunale	300.000,00
Vicenza	Bolzano Vicentino	Comune	Intervento di rifacimento copertura e sistemazione Scuola Elementare Piazzale Oppi	120.000,00
Verona	Brenzone	Comune	primo stralcio allargamento sede stradale via madonna della pace	213.000,00
Vicenza	Bressanvido	Comune	Rifacimento del tombotto -Roggia Castellaro- sulla sede della S.P. 51 ad intersezione con la S.P. 77 in località Poianella	40.000,00
Vicenza	Caltrano	Comune	Restauro conservativo Palazzo Bonaguro-Zuccato	150.000,00
Vicenza	Campiglia dei Berici	Comune	Ristrutturazione del Palazzetto dello Sport	100.000,00
Padova	Campodarsego	Comune	opere edili e sostituzione generatore calore sede municipale	270.000,00

Allegato B

PROV	COMUNE	BENEFICIARIO	INTERVENTO	IMPORTO
Padova	Campodarsego	Comune	sistemazione impianti sportivi	200.000,00
Padova	Campodoro	Comune	illuminazione pubblica	150.000,00
Padova	Cartura	Comune	efficientamento edifici	125.000,00
Padova	Casalserugo	Comune	Sistemazione e realizzazione centro infanzia su immobile sito in Via Umberto I°	300.000,00
Belluno	Chies d'Alpago	Comune	realizzazione piazza di Palughetto	250.000,00
Venezia	Chioggia	Comune	progetto mercato ittico	200.000,00
Venezia	Chioggia	Comune	completamento lavori teatro Astra	300.000,00
Vicenza	Chiuppano	Comune	Nuova costruzione edificio per Protezione Civile	100.000,00
Padova	Codevigo	Comune	sistemazione e adeguamento ex scuola elementare per realizzazione sede Croce Rossa	50.000,00
Verona	Colognola ai Colli	Comune	consolidamento e restauro ala porticato Villa Aquadevita	315.000,00
Belluno	Comelico Superiore	Comune	restauro facciata sud-est del manto di copertura del Municipio	255.000,00
Treviso	Conegliano	Comune	realizzazione rotatoria in Via Vital	170.000,00
Vicenza	Costabissara	Comune	Messa in sicurezza dell'incrocio con la SP 349 del Costo in località Botteghino nel Comune di Costabissara	2.000.000,00
Vicenza	Crespadoro	Comune	Sistemazione del centro storico, previo realizzazione di strutture a servizio della piazza e dell'area sportiva-ricreativa	100.000,00
Padova	Due Carrare	Comune	efficientamento energetico	390.000,00
Vicenza	Enego	Comune	Sistemazione Piazza San Marco	100.000,00
Belluno	Farra d'Alpago	Comune	intervento a favore della sicurezza in situazioni di riconosciuta criticità in corrispondenza di intersezioni a raso	73.600,00
Belluno	Forno di Zoldo	Comune	collegamento pedonale lungo la SP 7	200.000,00
Belluno	Forno di Zoldo	Comune	recupero fabbricato al grezzo II^ stralcio	225.000,00
Vicenza	Gallio	Comune	Secondo stralcio ristrutturazione edificio comunale "Canonica" in via XI Febbraio	110.000,00
Padova	Galzignano	Comune	riqualificazione Pieve San Lorenzo	100.000,00
Verona	Gazzo Veronese	Comune	realizzazione di un nuovo tracciato ciclopedonale mediante la trasformazione dei marciapiedi di via Piazza e via Pioppa nella frazione Maccacari - Gazzo veronese	265.000,00
Rovigo	Giacciano con Barruchella	Comune	Interventi per la sicurezza stradale	160.000,00
Vicenza	Isola Vicentina	Comune	Sistemazione della palestra e del plesso ex sede delle scuole elementari di Isola (Via Canova) per ricavo sede associazioni sportive	150.000,00
Padova	Legnaro	Comune	efficientamento edifici	100.000,00
Padova	Limena	Comune	riqualificazione pista ciclopedonale fronte barchessa municipale	250.000,00
Rovigo	Lusia	Comune	Rifacimento marciapiedi	70.000,00
Venezia	Marcon	Comune	manutenzione palestra scuola Manin	100.000,00
Vicenza	Mason Vicentino	Comune	Efficientamento energetico illuminazione pubblica, consumi elettrici e termici generali degli edifici pubblici	110.000,00
Padova	Mestrino	Comune	piano di messa in sicurezza e riqualificazione del centro della frazione di Arlesega di Mestrino	150.000,00
Verona	Minerbe	Comune	manutenzione straordinaria e risanamento conservativo sala civica presso il "palazzo della Loggia"	200.000,00
Vicenza	Molvena	Comune	Riqualificazione del Municipio di Molvena	100.000,00
Vicenza	Monte di Malo	Comune	Sistemazione strada intercomunale di Monte Pulgo a seguito di dissesto idrogeologico	150.000,00
Vicenza	Mossano	Comune	Sede Municipale: recupero e ampliamento per associazioni, archivio, ambulatorio	150.000,00
Padova	Padova	Provincia	protezione civile - attrezzature varie	150.000,00
Rovigo	Pettorazza Grimani	Comune	Ampliamento impianto sportivo comunale con nuova piastra sportiva polivalemte	260.000,00
Venezia	Pianiga	Comune	contributo per restauro e risanamento conservativo Villa Calzavara - Pinton	150.000,00
Belluno	Pieve d'Alpago	Comune	realizzazione rotatoria in località Ghidia	210.000,00
Padova	Piombino Dese	Comune	manutenzione straordinaria scuola elementare D.L. Milani; opere per accorpamento delle scuole di Torreselle - Levada	120.000,00
Padova	Pontelongo	Comune	Rotatoria lungo la SR 516 Piovese all'intersezione con la Via Dante e Villa del Bosco	300.000,00
Verona	Rivoli Veronese	Comune	realizzazione impianto di illuminazione pubblica stradale per il centro urbano	300.000,00

Allegato B

PROV	COMUNE	BENEFICIARIO	INTERVENTO	IMPORTO
Vicenza	Rossano Veneto	Comune	Ristrutturazione Villa Aldina da adibire a centro di medicina di gruppo e realizzazione area di pertinenza a parchecchio	180.000,00
Treviso	S. Zenone Ezzelini	Comune	efficientamento impianti da inquinamento luminoso	100.000,00
Treviso	S.Piero di Feletto	Comune	efficientamento energetico scuole	100.000,00
Padova	Saccolongo	Comune	opere di sitemazione viaria	150.000,00
Padova	Saletto	Comune	efficientamento edifici	100.000,00
Verona	San Zeno di Montagna	Comune	lavori urgenti ristrutturazione sede municipale	132.400,00
Padova	Santa Giustina in Colle	Comune	Rotatoria S.P.22 con intersezione via Roara	300.000,00
Padova	Sant'Elena	Comune	Barchessa Comunale Alloggi ragazzi diversamente abili	150.000,00
Verona	Soave	Comune	progetto di videosorveglianza; interventi di chiusura del centro storico con impianto elettrico	240.000,00
Venezia	Teglio Veneto	Comune	arredo urbano piazzale Avvenire centro storico	100.000,00
Padova	Tombolo	Comune	efficientamento energetico con cambio punti luce	200.000,00
Padova	Torreglia	Comune	ristrutturazione e valorizzazione ex scuola Abate Barbieri	300.000,00
Vicenza	Torri di Quartesolo	Comune	Nuova sede Protezione Civile	150.000,00
Padova	Urbana	Comune	illuminazione pubblica	80.000,00
Treviso	Vedelago	Comune	Recupero e valorizzazione di casa Corrao Porta dell'Acqua	100.000,00
Treviso	Vedelago	Comune	interventi di efficienza e risparmio enetgetico reti illuminazione pubblica	150.000,00
Vicenza	Velo D'Astico	Comune	Sistemazione strada privata ad uso pubblico in località Roazzene nella tratta Roazzene, Brocconeo, Anzolone	100.000,00
Verona	Vigasio	Comune	terzo stralcio progetto dell'area retrostante ed antistante la chiesa del capoluogo e dell'incrocio di via Montemezzi	445.000,00
Belluno	Vigo di Cadore	Comune	rifacimento caldaie e collegamento al metano presso scuola materna e municipioo	130.000,00
Padova	Vigonza	Comune	opere sistemazione viaria	300.000,00
Padova	Villanova di Camposampiero	Comune	manutenzione straordinaria pavimentazione tra via Cornara e Via Cavin Caselle; messa in sicurezza e adeguamento igienico della scuola media di Villanova di Camposampiero	180.000,00
TV	MARENO DI PIAVE	COMUNE DI MARENO DI PIAVE	COSTRUZIONE NUOVA ROTONDA	310.000,00
	CANDIANA	COMUNE	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA COMUNALE	100.000,00
	CARTURA	COMUNE	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	80.000,00
	CARMIGNANO DI BRENTA	COMUNE	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PARCHEGGI COMUNALI	80.000,00
	PERNUMIA	COMUNE	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	50.000,00
	DOLO	COMUNE	RIQUALIFICAZIONE DEL PONTE DEI MOLINI DI DOLO	200.000,00
			Totale	**34.989.405,00**

Dati informativi concernenti la legge regionale 24 aprile 2015, n. 6

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Roberto Ciambetti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 9 dicembre 2014, n. 32/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 18 dicembre 2014, dove ha acquisito il n. 484 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 17 febbraio 2015;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Costantino Toniolo, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Piero Ruzzante, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 9 e 10 aprile 2015, n. 6.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Costantino Toniolo, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la mia relazione unificata sull'ultima manovra finanziaria della nona legislatura verterà prevalentemente sul progetto di bilancio per l'esercizio 2015 ed il triennio 2015-2017, giacché quello relativo alla legge di stabilità contempla un unico articolo con il quale vengono disposti rifinanziamenti e rimodulazioni di leggi regionali di spesa, senza introdurre nuove linee di finanziamento supportate da specifici articoli.

Va comunque detto che il lavoro svolto dalla Prima Commissione, nel corso delle sedute del 5, 10 e 17 febbraio 2015, ha condotto all'approvazione di quattro nuovi articoli riguardanti tematiche estremamente attuali, sui quali relazionerò succintamente in seguito.

Nel frattempo, qualche ragguaglio sul progetto di bilancio 2015-2017: esso è stato redatto secondo la vigente normativa contabile (l.r. 39/2001) ma, una volta approvato, verrà gestito secondo regole puntualmente fissate del decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, che entra in vigore quest'anno.

Sulle cifre attualmente previste incombe tuttavia la decisione sul riparto tra le Regioni dei tagli ai trasferimenti fissati dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), che doveva essere assunta entro il 31 gennaio scorso; tale decisione, rinviata dal Governo, dovrebbe maturare a breve in sede di Conferenza Stato-Regioni: l'impatto è considerevole, trattandosi di 3,4 miliardi di euro che, sommati ai tagli stabiliti da precedenti manovre finanziarie, portano il totale ad oltre 5 miliardi.

Una volta appreso l'ammontare del taglio, il bilancio della Regione Veneto dovrà "recepirlo".

Escludendo le partite di giro, il progetto di bilancio per l'esercizio 2015 contempla risorse per 12.067,7 milioni di euro (abbrevierò ora in milioni): al netto delle reiscrizioni vincolate, si tratta di 10.577,4 milioni, con la seguente ripartizione a seconda della fonte:

- le spese finanziate con risorse regionali ammontano a 9.621 milioni (pari al 91% del totale), di cui:
  - quelle afferenti al fondo sanitario regionale sono 8.413,1 milioni (79,5% del totale);
  - quelle non afferenti al fondo sanitario sono 1.207,8 milioni (11,5% del totale);
- le spese finanziate con risorse statali e comunitarie (in minima parte con altra fonte) ammontano a 956,3 milioni (9% del totale).

Le informazioni più interessanti sono offerte dall'individuazione delle risorse disponibili per le cosiddette "politiche", nonché da una loro suddivisione per area tematica, dedicando inoltre la dovuta attenzione all'incidenza dei fondi europei nel senso lato del termine, ovvero ai programmi operativi regionali sui cicli di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, alle risorse ottenute dalle strutture regionali per la realizzazione di progetti a valere sui programmi di cooperazione territoriale e sui fondi a gestione diretta della Commissione europea, nonché ad altre risorse collegate.

La suddetta individuazione è possibile attraverso alcuni passaggi.

Innanzitutto vanno quantificate le spese connotate da una certa "rigidità", o perché "tecniche" (ricomprendono tutti i capitoli afferenti alle funzioni obiettivo "Rimborsi e partite compensative dell'entrata", "Oneri finanziari e "Fondi indistinti", ad eccezione in quest'ultimo caso dell'esigua dotazione - 2 milioni complessivi - dei Fondi speciali destinati alla copertura di nuove leggi di spesa) o perché finalizzate all'organizzazione e al funzionamento dell'ente regione nel suo complesso: si tratta, al netto delle reiscrizioni

vincolate, di complessivi 834,4 milioni (pressoché interamente di fonte regionale).

È necessario annotare una tra le moltissime novità introdotte dal citato D.Lgs. 118/2011, laddove ha imposto la creazione nel bilancio pluriennale 2015-2017 di alcuni fondi nei quali accantonare ingenti risorse: si tratta del fondo a copertura dello stock di residui radiati (43,8 milioni, di cui 32,3 in conto capitale), del fondo rischi spese legali (8,14 milioni), del fondo crediti di dubbia esigibilità (3,5 milioni, anche negli esercizi 2016 e 2017) e del fondo rischi escussioni (1,4 milioni).

Parliamo dunque di complessivi 56,8 milioni che vengono, per così dire, sottratti al plafond di risorse finalizzate alle politiche regionali.

In questo gruppo figurano:

- spese di funzionamento per 285 milioni (risorse allocate sui capitoli afferenti alle funzioni obiettivo "Organi istituzionali" e "Risorse umane e strumentali");
- oneri, spese tecniche, rimborsi per 423,7 milioni (ricomprendono - come previsto da apposito articolo del citato D.Lgs. 118/2011 - 240 milioni per la mobilità passiva del servizio sanitario regionale; sul fronte dell'entrata sono allocati 322 milioni per quella attiva);
- spese obbligatorie e d'ordine per 125,7 milioni.

Sottraendo ai 10.577,4 milioni di cui sopra le spese tecniche e di funzionamento, residuano 9,742,8 milioni (al netto delle reiscrizioni vincolate).

Di questi, 8.413,1 mln sono afferenti al fondo sanitario regionale (che assorbe dunque l'80% del totale complessivo; l'86% se si eccettuano le spese tecniche e di funzionamento).

Escludendo quest'ultimo si ragiona su un ammontare di 1.329,7 milioni: di questi, quasi il 30% sono di fonte regionale.

Possono dunque essere etichettati come risorse per le politiche 1,176 milioni; come risorse per l'Europa 153,6 milioni.

Sono di fonte regionale complessivi 387,5 milioni, di cui sono finalizzati alle politiche 357 milioni e all'Europa 30,5 milioni. Quest'ultima cifra può sembrare esigua, ma occorre precisare che, una volta a regime il ciclo di programmazione 2014-2020, la Regione Veneto si troverà a gestire mediamente ogni anno risorse per 428 milioni (alle quali andranno aggiunte, come detto, quelle che le strutture regionali saranno in grado di ottenere partecipando a bandi su programmi di cooperazione territoriale e fondi a gestione diretta della Commissione europea).

Analizzando i 357 milioni per le politiche, assorbono maggiori risorse:

- l'area territorio, ambiente e infrastrutture, con 155,5 milioni (44%);
- l'area persona e famiglia, con 123,7 milioni (35%).

Seguono: l'area sviluppo economico, con 66,8 milioni (19%); l'area assetto istituzionale e governance, con 8,8 milioni (2%).

Tra le voci finanziate con altre fonti (942,2 milioni), 123 milioni sono finalizzati alle politiche europee (si tratta di code della programmazione 2007-2013, sia per quanto riguarda i programmi operativi regionali che relativamente a programmi di cooperazione territoriale e fondi a gestione diretta) e 819 milioni sono finalizzati alle politiche; di questi:

- l'area territorio, ambiente e infrastrutture è ancora quella che assorbe più risorse, con 674,1 milioni (82,3%);
- l'area persona e famiglia assorbe 142,5 milioni (17,4%);
- l'area sviluppo economico assorbe quanto resta, ovvero 2,4 milioni.

Si accennava poc'anzi agli adempimenti imposti dal D.Lgs. 118/2011 (e ss.mm. apportate dal D.Lgs. 126/2014 e dalla citata L. 190/2014): rappresentano infatti una novità rispetto al passato le seguenti tabelle allegate al progetto di bilancio e al progetto di legge di stabilità per l'esercizio 2015:

- elenco delle spese non obbligatorie a carattere continuativo o ricorrente 2015 (art. 38 D.Lgs. 118/2011): approvato da un apposito articolo della legge di bilancio (art. 4), riporta tutte le spese (non obbligatorie, continuative o ricorrenti) autorizzate per l'esercizio 2015 e quantificate annualmente con legge di approvazione del bilancio, come previsto dal novellato articolo 4 della legge di contabilità (n. 39/2001); il dettaglio è per upb (senza evidenza dei singoli capitoli);
- tabella A della legge di stabilità: rifinanzia le leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e di quelle continuative, ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 7 (appositamente dedicato alla legge di stabilità regionale) dell'Allegato 4/1 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" del D.Lgs. 118/2011; il dettaglio è per upb (senza evidenza dei singoli capitoli);
- tabella B della legge di stabilità: rimodula, con riferimento alle spese pluriennali disposte da leggi regionali, le quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio per il triennio 2015-2017, ai sensi di quanto disposto dal suddetto paragrafo 7; il dettaglio è per upb (senza evidenza dei singoli capitoli).

Le suddette tabelle ricomprendono linee di spesa in conto capitale, pari a complessivi 80 milioni, finanziate autorizzando la Giunta regionale (attraverso l'articolo 8 della legge di bilancio) a contrarre in corso d'anno nuovi prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, il cui perfezionamento avverrà in relazione alle effettive esigenze di cassa della regione.

A conclusione dei lavori sulle leggi di stabilità e di bilancio, pur consapevole che anche l'ultimo bilancio della nona legislatura diverrà efficace con notevole ritardo, giudico positivamente il lavoro svolto: mi riferisco sia alle audizioni effettuate lo scorso 27 gennaio, che hanno visto la partecipazione di un buon numero di soggetti i quali hanno portato all'attenzione dei consiglieri temi e argomentazioni di assoluto rilievo, sia all'esame dei due progetti di legge svolto dalle commissioni consiliari - in particolare per quanto concerne la dotazione finanziaria delle unità previsionali di base del bilancio afferenti ai settori interessati -, oltre che alla documentazione acquisita e ai preziosi contributi offerti da tutti gli intervenuti.

Nella seduta del 17 febbraio 2015 la Prima Commissione ha quindi ultimato i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 484

"Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015", approvandolo a maggioranza con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari LV-LN-P, NCD, Fi verso il Veneto con delega Forza Italia, Unione Nordest, il voto contrario dei rappresentanti dei gruppi consiliari PDV, Misto con delega IDV, Federazione della sinistra veneta-PRC, UDC e l'astensione del rappresentante del gruppo consiliare Futuro Popolare.

All'unico articolo facente parte del progetto - peraltro snellito di alcuni commi venuti a decadere all'indomani della pubblicazione della legge che ha autorizzato l'esercizio provvisorio 2015 ed introdotto alcune modifiche alla legge di contabilità -, ne sono stati affiancati quattro, in merito a:

- l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ordinaria per veicoli e motoveicoli d'interesse storico-collezionistico ultraventennali, purché muniti di apposito certificato recante gli estremi identificativi del veicolo, rilasciato da specifici soggetti;
- la partecipazione alle operazioni di aumento del capitale sociale di Veneto Nanotech s.c.p.a. fino all'importo di euro 350.000, al fine di ripristinarne il valore minimo legale;
- lo smobilizzo dei crediti vantati da enti locali ed autonomie funzionali nei confronti della Regione: per agevolare i pagamenti, viene individuato lo strumento della cessione pro soluto al sistema creditizio (con oneri a carico della Regione quantificati in 3,2 milioni di euro) dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dai suddetti enti per il finanziamento di spese d'investimento;
- la legge istituiva dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (l.r. 31/2001), di cui si propone una modifica finalizzata, in un momento difficile come l'attuale, a favorire il percepimento da parte di tale ente strumentale di risorse proprie (da finalizzarsi esclusivamente al mantenimento di elevati livelli di investimento), seppur in forma non prevalente; il che gli consentirà di continuare a connotarsi come ente pubblico non economico.

Nella seduta del 24 febbraio 2015 la Prima Commissione ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 485 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017", approvandolo a maggioranza con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari LV-LN-P, NCD, Fi verso il Veneto con delega Forza Italia, Unione Nordest, Prima il Veneto il voto contrario dei rappresentanti dei gruppi consiliari PDV, IDV, Misto, Federazione della sinistra veneta-PRC.

Sono stati accolti alcuni emendamenti sia all'articolato che alla parte tabellare; nel primo caso si è provveduto ad aggiungere una norma finalizzata a dotare la Giunta regionale di strumenti che garantiscano flessibilità nella gestione della spesa e consentano il monitoraggio costante e il rispetto degli equilibri.

Per quanto concerne la parte tabellare, sono state approvate per l'aula le seguenti modifiche a saldo zero:

- alcune variazioni compensative agli importi delle reiscrizioni vincolate presunte riportate nello specifico allegato approvato (assieme a tutti gli altri) dall'articolo 5, comma 1, lett. j) del pdl;
- il rifinanziamento per 5 milioni di una linea di spesa normata dalla l.r. 9/2002, inizialmente priva di risorse, attraverso la quale la Regione concorre al finanziamento di progetti integrati presentati dagli enti locali in forma singola o associata, volti in particolare ad adeguare tecnologicamente, organizzativamente e logisticamente le polizie locali, ad elevare gli standard di sicurezza, a risanare aree ad alto tasso di criminalità;
- 0,5 milioni vanno ad aumentare la dotazione (ridotta sensibilmente rispetto all'esercizio precedente) del capitolo di spesa finalizzato ai trasferimenti alle amministrazioni provinciali per l'esercizio delle funzioni conferite: sarà così possibile garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni e nell'erogazione dei servizi di integrazione scolastica per gli alunni portatori di disabilità sensoriali della provincia di Padova.";

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Piero Ruzzante, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

grazie, Presidente.

Ringrazio ovviamente il Presidente Toniolo per essersi assunto l'onere di spiegare i numeri di questo Bilancio e di questa Legge di stabilità, a me spetta ovviamente il compito, a nome dell'opposizione, di tentare di costruire la nostra proposta migliorativa ed emendativa di questo Bilancio e di questa Legge di stabilità.

Non posso però non partire, Presidente, perché resto veramente colpito di questo, dall'assenza del Presidente Zaia a questa Seduta.

Solitamente, a parte quando si discuteva di referendum sull'indipedenza, c'era un momento unico nel quale il Presidente assicurava la sua presenza in quest'Aula, era quello delle relazioni sul Bilancio; ora, il fatto che nemmeno oggi vediamo seduto nei banchi della Giunta e non abbiamo il piacere di avere la presenza del Presidente Zaia la ritengo una cosa molto, molto negativa. C'è una questione di rispetto nei confronti dell'Aula, nei confronti del relatore di maggioranza e del relatore di opposizione.

Lo faccio rilevare perché credo sia un dato assolutamente pubblico e ritengo sia un dato negativo: una delle negatività - in fondo questo è il Bilancio dei cinque anni - di questi cinque anni è stato il rapporto tra il Presidente della Giunta e questo Consiglio. Non c'è mai stato! Non c'è mai stato, non ha mai voluto costruire un rapporto, è stato presente a 208 votazioni su 5.216 votazioni che si sono tenute in quest'Aula pari al 3,7%. Quindi è stato assente al 96,3%. In qualsiasi impresa sarebbe già stato licenziato.

Ci rivolgeremo alla trasmissione "Chi l'ha visto" perché qui non è mai stato presente.

Non so se da altre parti l'abbiano sentito più presente, il mondo delle imprese, il mondo del lavoro, l'associazionismo di cui è ricchissima questa Regione, ma faccio notare che oggi non c'è in un momento particolare della storia della Regione Veneto, in cui la sua maggioranza sta cadendo a pezzi e lui qui non c'è.

Sbaglio o qualche giorno fa ho sentito dai banchi della maggioranza il Consigliere Laroni dichiarare che esce dalla maggioranza?

Sbaglio o qualche giorno fa è stato costituito, da tre ex Consiglieri della Lega, un Gruppo che non ha le caratteristiche di altri Gruppi che sono nati per favorire il rapporto con liste civiche nel prossimo appuntamento elettorale regionale? Aveva la sensazione di essere un Gruppo nato in rottura, in palese rottura rispetto a questa maggioranza.

Allora la prima domanda che pongo è: c'è ancora una maggioranza che governa il Veneto?

Faccio notare, sempre in punta di microfono, che nel 2014 la Commissione Sanità bocciò il Bilancio, in questo Bilancio la Terza Commissione Lavoro e Imprese e la Quarta Commissione Agricoltura hanno bocciato il Bilancio.

In 45 anni di storia della Regione Veneto non era mai accaduto che una maggioranza andasse sotto in Commissione nel Bilancio, che è il punto strategico fondamentale, è l'elemento di coesione di una maggioranza.

La vostra paralisi - questo è quello che mi preoccupa perché fosse solo una questione interna alla maggioranza, sono cose che in politica accadono - è la paralisi del Veneto e i vostri ritardi e la vostra paralisi le pagano le associazioni, le imprese, i Comuni che rischiano di essere spinti fuori dal Patto di stabilità e, in generale, i cittadini.

Lo ricordo, avevo fatto una scommessa l'ho persa, assessore Ciambetti, avevo scommesso che, essendo l'anno delle elezioni, almeno quest'anno avreste rispettato la data prevista dal nostro Regolamento e dallo Statuto ero convinto avreste approvato il Bilancio entro il 31 dicembre perché era conveniente per la maggioranza, perché così produceva già i suoi risultati nel corso dei mesi che ci separano al voto.

La scommessa l'ho persa! Siamo in esercizio provvisorio.

Lo slogan che avete utilizzato durante la precedente campagna elettorale, che noi siamo i primi, prima il Veneto, etc., è uno slogan che si è rivoltato contro costantemente nel corso di questi cinque anni.

Nell'Assestamento di bilancio 2014 siamo stati gli ultimi in Italia, ma è comprensibile perché non si può fare un Assestamento il 20 dicembre perché le risorse devono essere impegnate entro il 31 dicembre, nessuna Regione lo fa.

E per quel che riguarda il Bilancio di previsione del 2015, eccetto Calabria ed Emilia Romagna che hanno votato a dicembre quindi è evidente che sono più in ritardo rispetto ad altre Regioni, vi informo che l'Abruzzo l'ha votato il 20 gennaio, la Basilicata il 27 gennaio, la Campania il 5 gennaio, il Friuli Venezia Giulia il 30 dicembre, il Lazio il 30 dicembre, la Liguria il 19 dicembre, la Lombardia il 30 dicembre, le marche il 30 dicembre, la Puglia il 23 dicembre, la Toscana il 29 dicembre, il Trentino il 12 dicembre, e avanti la Valle d'Aosta...

Cioè perché lo votano in tempo il bilancio? Ma è semplice: perché vogliono fare la programmazione, vogliono che tutti siano messi nelle condizione di sapere dove la Regione destina le risorse, per capire quali sono le priorità, qual è il progetto, qual è il programma, qual è la vision dentro la quale si muove la Regione.

Non è così per il Veneto.

E non è banale il ritardo, significa far partire i centri di spesa in pesante ritardo. Lo sapete, state agendo in dodicesimi e questo ha delle ripercussioni rispetto a tutti i settori.

È un ritardo costante, non è avvenuto solo quest'anno, abbiamo passato cinque anni in esercizio provvisorio, ormai paghiamo le imprese, le associazioni, i comuni a 2 anni, la Regione rischia di essere uno dei fattori di crisi.

Siamo, per concludere questa parte del ragionamento, di fronte a una Giunta in esercizio provvisorio. Più provvisorio di così si muore ed era dal 1978, quindi sono passati 37 anni, che non accadeva il ricorso all'esercizio provvisorio.

Non è solo una questione formale e il rispetto di quanto prevede il nostro Statuto che dice che entro il 31 dicembre va approvato il Bilancio, è un ritardo che si ripercuote anche su tutta una serie di settori.

Vi leggo rapidamente alcune classifiche che sono state pubblicate, il giornale è Il Sole 24 Ore quindi la fonte è una fonte Confindustria, quindi dal punto di vista tecnico credo si basi su dati empirici.

Sul lavoro e l'occupazione non siamo primi perché al primo posto c'è il Trentino; al secondo l'Emilia Romagna, al terzo la Valle d'Aosta, al quarto la Lombardia, al quinto la Toscana, il Veneto è sesto; ma siamo la nona Regione per occupazione femminile.

Nel differenziale maschile e femminile siamo al tredicesimo posto, alla pari con le Regioni del sud. A proposito di pari opportunità!

Nella disoccupazione giovanile siamo entrati in questo Consiglio regionale che avevamo poco più dell'8% di tasso di disoccupazione giovanile, oggi siamo oltre il 25%.

La cosa che mi preoccupa sapete qual è? Che il dato del nord est negli anni della crisi è stato peggiore rispetto a quello del nord ovest, che non eravamo assolutamente abituati a questi tassi di disoccupazione giovanile e che l'incremento nella fase della crisi dal 2008 ad oggi è stato, per certi versi, superiore ad altre parti d'Italia.

Un esempio su tutti: basti citare come è stata trattata in questa regione la formazione professionale.

La formazione professionale è un fiore all'occhiello di questa Regione, lo è sempre stata, mi auguro che sempre lo sarà, sono quasi 20 mila i ragazzi, e non sono solo più ragazzi perché ci sono persone espulse drammaticamente dal mercato del lavoro a 50 anni che tornano a fare la formazione professionale per poter essere reinseriti. Ebbene, oltre il 70% di questi alla fine della formazione trova il posto di lavoro.

Siete in gravissimo ritardo nei pagamenti.

Abbiamo visto la denuncia dell'ENAIP, i 13 milioni che attende dalla Regione, sono costretti a pagare fortissimi interessi e sono esposti con il sistema bancario per 700-800 mila euro all'anno, quindi una cosa folle, e gli insegnanti per alcuni mesi non hanno ricevuto lo stipendio.

Credo che su questo tema della formazione professionale ci dobbiamo ritornare perché è uno dei temi che riteniamo debba essere soddisfatto attraverso questo Bilancio perché la formazione professionale è uno strumento che funziona, e non può essere trattato così male.

Sulla sanità, anche sulla sanità, in un anno dal 2012 al 2013 - nelle classifiche sempre pubblicate su Il Sole 24 Ore - siamo scesi dal secondo al quinto posto, siamo dietro a Toscana, Emilia Romagna, Piemonte e Marche, senza considerare che sui livelli essenziali di assistenza c'è una differenza tra quelli che garantiamo nel Veneto e quelli che vengono invece garantiti in altre parti d'Italia. Ci sono regioni ai nostri confini dove ammalarsi e curarsi costa meno.

La ricerca, siamo l'ottava Regione per addetti alla ricerca e sviluppo. Nel 2008 eravamo la quinta Regione, quindi abbiamo perso posizioni.

Investiamo - lo ricordava benissimo il collega Laroni nella sua relazione ai fondi europei - l'1,03% del nostro PIL in ricerca. Non è così nelle altre parti d'Italia, la media italiana è dell'1,25, in Piemonte investono l'1,8% del proprio PIL (80 punti in più del Veneto), l'Europa al 2,04 è al doppio del Veneto, ma ha l'obiettivo di portarsi entro il 2020 al 3%, il Triplo del Veneto oggi. Non lo fa per svizio, ma perché gli investimenti sulla ricerca ritornano in termini di occupazione, di capacità innovativa, di competitività dei prodotti nel mercato globale.

Noi siamo la decima Regione per rapporto tra il PIL, ricerca e sviluppo. Decima Regione italiana, non prima, nonostante siamo una delle prime Regioni d'Europa per PIL. Ma, vedete, l'investimento o l'assenza di un investimento per ricerca e sviluppo ci fa perdere postazioni, ci fa perdere posizioni e, non a caso, ha inciso di più qui la situazione di difficoltà economica delle imprese, del sistema d'imprese e del lavoro rispetto ad altre parti d'Italia.

Siamo la diciassettesima Regione italiana per spesa pubblica in ricerca e sviluppo; la quindicesima per tasso di natalità di imprese ad alta intensità di conoscenza. Sono dati che lasciano interdetti, sono chiarissimi. Abbiamo il 19% di laureati tra i 30 e i 34 anni, meno della media italiana che è del 22%, ma siamo a metà di quanti sono i laureati dell'Europa fra i 30 e i 34 anni: il 36%. Quindi una delle Regioni con il più alto PIL d'Europa ma che scende al centosessantanovesimo posto su 262 Regioni d'Europa negli indici di competitività e abbiamo perso 41 posti nel corso del 2013.

Ecco, credo che questo sia il dato dal quale si deve provare a ripartire. Non è ovviamente solo in negativo, noi sappiamo perfettamente che qui in questa Regione nel 2014 ci sono state 600 imprese che hanno avuto un tasso di crescita a due cifre, dal 10% in su, ma andiamo a vedere quali sono queste imprese: sono quelle che hanno avuto la capacità di fare rete, hanno avuto la capacità di investire nell'export e hanno investito tantissimo in ricerca e innovazione del prodotto. Quelle sono le imprese che sono cresciute sia per fatturato sia per numero di occupati e credo che questo debba essere un dato di indicazione su dove dobbiamo dirigere il Veneto nel prossimo futuro.

Anche i dati di ripresa non dipendono certo da questa Regione, sono legati a fattori in qualche modo diversi, cioè il prezzo del petrolio, il rapporto dollaro euro, sono questi i due fattori principali di ripresa, ci sono dei segnali molto incoraggianti a partire da questo 2015, e sono effetto anche in particolar modo della parte relativa ai tre anni di decontribuzione totale per le nuove assunzioni con i contratti a tutele crescenti, che dentro contengono anche una deducibilità dell'IRAP per le imprese quindi sono due i fattori ai quali le imprese guardano.

Voglio darvi alcuni dati particolarmente interessanti e incoraggianti sull'occupazione under 30 di gennaio 2015 confrontati con gennaio 2014, fonte Il Sole 24 Ore: 9.000 nuovi occupati, più 30% la media del nord est, ma guardiamo i dati scorporati per regione

Friuli più 53,3%; Liguria più 43,8% Emilia più 37,4%; Toscana più 22,5%; Lombardia più 21,6%; Veneto più 21%. Vedete qualche differenza rispetto ai dati di altre Regioni?

E l'elemento secondo me fondamentale è l'investimento in ricerca, cioè mancando quello anche la capacità di ripresa è molto più lenta a febbraio abbiamo dei dati ancora migliori da questo punto di vista decisamente migliori e quindi io mi auguro veramente, ma credo che ce lo auguriamo tutti, che l'Italia stia uscendo da otto anni di crisi. Un periodo così lungo, otto anni di crisi, non si è mai dovuto affrontare dal dopoguerra ad oggi quindi ci auguriamo veramente sia l'inizio di una nuova fase.

C'è una classifica invece nella quale siamo ai primi posti, ma tanto non ve ne accorgete, non ve ne accorgerete mai, perché pensate solo a un problema: quello dei profughi e quello degli immigrati.

Io ringrazio veramente, non lo faccio mai in maniera formale e lo faccio in maniera sostanziale, il Vicepresidente della Giunta regionale, Marino Zorzato, per avere avuto l'onestà intellettuale e il coraggio, perché ci vuole coraggio, di avere dato pubblicità a questi dati che vi rappresento.

In questa ondata di profughi in Italia sono arrivati 160 mila profughi, 100 mila hanno fatto esattamente quello che fanno i nostri figli. Cosa fanno i nostri figli o i nostri nipoti? Vanno a cercare il lavoro dove c'è. 100 mila sono già andati fuori dell'Italia, sono andati a raggiungere i loro congiunti in altre parti d'Europa o a cercare lavoro lì dove c'è. Ne sono rimasti in Italia quindi circa 65 mila.

Nel Veneto ne sono arrivati circa 1.800, il 3% del totale, abbiamo 579 Comuni vuol dire 3 per ogni Comune. Sapete quanti ne sono arrivati in Sicilia? Il 21%. In Calabria? Il 18%. In Lazio? Il 18%.

Allora credo che di fronte a questi dati c'è ben poco da commentare se non la grande strumentalizzazione alla quale stiamo assistendo, al di là che mi viene voglia di ricordare che ci fu una legge, la legge 30 luglio 2002, n. 189, che regolarizzò 700 mila clandestini in questo Paese, era la legge nota ai più come legge Bossi-Fini: 700 mila clandestini regolarizzati.

Però, veramente, ringrazio Zorzato per questa onestà di averlo affrontato in questa maniera cioè sulla base dei numeri.

Solo di questo sapete parlare e non vi accorgete nemmeno, ed è vergognoso questo, dei dati più importanti ai quali una politica regionale veneta dovrebbe guardare, ai dati relativi all'emigrazione e non all'immigrazione. Siamo secondi in questa classifica, subito dopo la Lombardia, per numero di emigranti. C'è una nuova stagione di emigranti, io li studiavo sui libri di storia gli emigranti del Veneto, oggi assistiamo ad una nuova stagione nella quale siamo al secondo posto in questa triste classifica, perché non sono persone che vanno a farsi un'esperienza e torneranno, sono persone che vanno e non torneranno mai più e sono nostri cittadini: 8.743 veneti se ne sono andati nel 2013, più 70% rispetto al 2011, 1.400 nella mia provincia di Padova.

Nella nostra Regione, vedete, molti di questi, il 50% sono giovani, sono giovani che in valigia hanno una laurea e provano a cercare il lavoro che qui non gli viene offerto perché non investiamo più nulla sul futuro di questa Regione, non investiamo sulla ricerca, sull'innovazione e vanno a cercare lavoro dove investono in ricerca il doppio, il triplo, rispetto al Veneto, e se li portano a casa "per una pipa di tabacco", si direbbe.

Sapete quanto ci è costato portare quei ragazzi dall'asilo nido fino alla laurea? Quanto è costato al sistema paese? Mezzo milione di euro e noi lo regaliamo alla Gran Bretagna, più 70% di emigrati italiani.

C'è una terza città italiana, qual è? C'è Roma, Milano e…? Londra, è diventata ormai la terza città italiana per numero di italiani residenti e li accolgono a braccia aperte. Hanno speso zero euro per la loro formazione, se li regaliamo...

Presidente, o richiama il consigliere Bond che potrà parlare dopo quando vuole.

Questo è il ragionamento che vi è mancato perché significava invertire la tendenza sui finanziamenti a favore della ricerca.

Non possiamo restare al decimo posto o al diciassettesimo posto, guardando le risorse, tra le Regioni italiane che investono in materie come la ricerca; dobbiamo invertire questa classifica.

Dobbiamo essere primi non ultimi, ultimi nel nord! Non ha senso, perché siamo una delle Regioni tra le più ricche d'Europa, allora dobbiamo investire in ricerca se vogliamo sostenere il sistema di impresa, c'è solo questa ricetta possibile: tornare ad investire sul futuro, sulla ricerca, sull'innovazione, usare i fondi di Veneto Sviluppo incentrandoli su questo, selezionando questo come il tema prioritario, innestare i giovani cervelli nelle imprese, metterli a servizio delle imprese.

Basti pensare alla situazione nella quale è ridotta - ma ne parleremo nel corso di questo Bilancio - la vicenda di Veneto Nanotech, credo che dovremo sentirci tutti in qualche modo coinvolti e tentare di dare una risposta per non perdere l'ennesima eccellenza.

La prima priorità per il nuovo Veneto, che mi auguro costruiremo noi, è quella di investire per far tornare i nostri migliori cervelli. I cervelli veneti che sono andati all'estero devono tornare nella nostra Regione a creare idee e pensieri, a generare iniziative, volte a ricostruire una crescita del Veneto.

Venendo al Bilancio, io noto una cosa, ho la sensazione che il Veneto sia un po' isolato e quando uno si isola non fa mai il bene della sua comunità. Non agisce mai a favore del bene comune.

Diciannove Regioni hanno firmato l'accordo Stato Regioni e una no: il Veneto.

Ho fatto un po' di fatica, devo dire la verità, a ricercare altri esempi dove governa il Centro-Destra, perché c'è la Campania ma la Campania non ha lo stesso profilo politico... almeno per il momento non c'entra con la Lega di Salvini ma in futuro chi lo sa se ci sarà per la gioia di molti leghisti veneti anche una Lega Campana ,da questo punto di vista Salvini sta aprendosi ai temi del sud. Comunque ho fatto fatica e ho cercato finché ho trovato: la Lombardia! La Lombardia ha votato a favore dell'accordo con il Governo, quindi la Lombardia di Salvini e Maroni ha votato a favore, il Veneto è l'unica regione che non ha firmato l'accordo con il Governo.

Sapete perché ho fatto fatica a trovare Regioni governate dal Centro-Destra perché in questi ultimi tre anni, diciamo, tra Bersani e Renzi nella nostra storia politica del PD, otto Regioni, non poche, sono passate dal Centro-Destra al Centro-Sinistra. E nessuna dal centro sinistra alla destra. Le ricordo a me e a voi tutti, dal sud verso il nord: la Sicilia, la Sardegna, la Calabria, il Lazio, il Molise, l'Abruzzo, il Piemonte e il Friuli.

Otto Regioni sono passate dal Centro-Destra, Lega compresa lì dove governava, al Centro-Sinistra, per questo ho fatto un po' fatica a cercare altri esempi.

I tagli ci sono, è inutile negarlo e nascondersi dietro a un dito, l'assessore Ciambetti lo sa che io su questo tema credo che bisogna essere seri ed affrontare i numeri, che i numeri ci spiegano tutto da questo punto di vista. I numeri sono questi, il taglio di quest'anno ce lo comunicherà poi l'Assessore se e quanto dovrà incidere rispetto a questo Bilancio o se lasceremo ai posteri e alla futura Giunta affrontare il tema dei tagli relativi al 2015.

Ricordo che ci fu un decreto legge 78/2010, Ministro Tremonti, Presidente del Consiglio Berlusconi, Ministro dell'Agricoltura Zaia quando è stato fatto il decreto e Galan probabilmente quando è stato promulgato, che ha tagliato i trasferimenti alla regione Veneto per 360 milioni per il 2010 e 450 milioni per il 2011, nel 2012 il taglio è stato di 60 milioni, nel 2013 50 milioni, nel 2014 228 milioni, nel 2015 sentiremo quanto è.

Contemporaneamente sulla Sanità noi siamo passati da 7 miliardi e 961 milioni del 2009 a 8 miliardi e 241 milioni del 2010, a 8 miliardi e 363 milioni del 2011, a 8 miliardi e 445 milioni del 2012, a 8 miliardi e 385 milioni del 2013, a 8 miliardi e 601 milioni del 2014, anche per effetto, qui lo riconosco ed è stato un lavoro collettivo di squadra, noi l'abbiamo applicato e qualcun altro l'ha pensato, relativo ai costi standard. Sono entrati in vigore alcuni costi standard che hanno rappresentato sicuramente un vantaggio per la sanità veneta.

Altri numeri credo sia importante darli: arriveranno 620 milioni circa di euro in più dall'Europa, nel periodo 2014-2020, purtroppo per noi diventerà 2015-2020 perché siamo arrivati in ritardo sulla quota del POR-FESR, siamo stati rimandati, come una volta a scuola, a settembre, se ne riparlerà a settembre 2015 ed è un peccato perché iniziamo in ritardo e rischiamo di arrivare in ritardo. Ovviamente se arriviamo in ritardo alla fine i soldi tornano all'Europa e verranno assegnati ad altri Paesi più in grado del nostro e ad altre Regioni più in grado della nostra di utilizzare quelle risorse. Ecco il dettaglio delle risorse: 600 milioni per i POR FESR fondo europeo di sviluppo regionale (+151 mln rispetto al 2007/13), 764 mln per il POR FSE fondo sociale (+53 milioni), 1 miliardo e 184 milioni per i PSR programmi di sviluppo rurale (+142 milioni)circa 60 mln per la pesca (circa +30 mln) circa 600 mln per i FAS fondi aree sottosviluppate (+250 mln).

Lo ricordo: fatta 100 la Regione migliore d'Europa, che è l'Île-de-France, il Veneto si colloca nella classifica a 15 quindi non siamo primi neanche nelle classifiche europee,(davanti a noi ci sono Lombardia Lazio Piemonte Emilia Romagna Toscana e siamo alla pari con la Campania) ma quest'anno avremo a disposizione qualche risorsa in più dall'Europa. Peccato perché perdere un anno di questi tempi è una follia.

Arriveranno 50 milioni in più per l'edilizia scolastica grazie all'azione del Governo Renzi.

Ricordo che l'anno scorso sono state più di mille le domande presentate dai comuni per il bando della regione sull'edilizia scolastica, siamo riusciti a darne risposta solo a una piccola parte e ringrazio l'assessore Giorgetti che su questo ha assunto l'impegno che le risorse che rimarranno nel piano dell'edilizia scolastica andranno a scorrimento di quelle graduatorie. Credo sia sempre una azione giusta e corretta evitare di dover fare nuovi bandi, anche perché si innesteranno quelli del Governo Renzi e quindi integreranno la risposta a una parte delle scuole del nostro territorio.

Sono arrivate risorse per 1 milione e 450 mila euro per i centri antiviolenza da parte del Governo, credo che anche questa sia stata una cosa importante, però è fondamentale che quando il Governo finanzia alcune linea di spesa non tagliamo le risorse che abbiamo all'interno del nostro Bilancio, perché se no "è peggio il taccon del sbrego", come si dice dalle nostre parti.

È una vergogna che, per esempio, sulle risorse per i centri antiviolenza si sia passati da 400 mila a 50 mila euro, e come al solito non c'è una risorsa sulla questione della tratta delle donne che significa affrontare in maniera intelligente il tema della prostituzione che poi, quando andiamo nei nostri territori, questo è un problema che ritroviamo, ma se non finanziamo le risorse che servono per combattere la tratta, ed aiutiamo le donne ad uscire dal giogo dei protettori, credo che non facciamo un'azione positiva.

Lo ricordo a tutti i Colleghi, nel 1990 l'11% degli omicidi avveniva ai danni delle donne, oggi sono il 35% del complesso degli omicidi che avvengono nel nostro Paese. Credo che basti! È il dato più in incremento in termini di violenza. Credo che dare un supporto e un sostegno alle donne che subiscono la violenza sia il minimo che possiamo fare e mi auguro che riusciremo a correggere lo stanziamento nel corso di questo Bilancio.

Venendo al tema della sicurezza, ringrazio il Presidente Toniolo per l'emendamento che ha fatto in Commissione che ha reso giustizia alla battaglia che stavamo facendo, l'abbiamo fatta in maniera un po' polemica, nel corso di queste settimane e vedo che alla fine ha prodotto un risultato. Noi siamo gente che guarda, spulcia le carte, si documenta, cerca di dare dati precisi perché siamo andati a vederci i bilanci, e tra il 2005 e il 2010 previsionale - perché i calcoli si fanno così: c'è una Giunta che ha fatto il previsionale e una Giunta che ha fatto il consuntivo - sono stati spesi in questa Regione 72 milioni per la sicurezza; tra il 2010 e il 2015 previsionale, quello che è stato presentato dalla Giunta e adesso vedremo il definitivo come verrà fuori, sono stati spesi 7 milioni di euro, di cui 1/3 circa è stato trasferito dallo Stato, quindi non sono risorse proprie della Regione.

Qualcuno mi diceva e mi raccontava nei giorni scorsi quando nel previsionale erano previsti 60.000 euro e prima dell'emendamento Toniolo, che la Regione non ha competenze in materia di sicurezza, allora intanto se non ha competenza non capisco perché un giorno sì e un giorno pure il Presidente Zaia interviene su questo tema.

Se ha competenza voglio ricordare solo come sono stati spesi quei 72 milioni: telecamere di sicurezza per i Comuni, abbiamo fatto anche un bando nel 2014, esaurito; sistemi di sicurezza per le imprese, cioè le imprese che volevano realizzare e adeguare nuovi sistemi di sicurezza hanno ricevuto risorse; c'era un fondo vittime del crimine, non so poi che fine ha fatto questo fondo ma c'era ed era stato istituito; scuola di Polizia regionale, per la Polizia locale istituita, aperta con Galan e chiusa con Zaia; sostegno alle Forze di Polizia, risorse perché le Forze di Polizia possano svolgere più intensamente il loro lavoro, abbiano più risorse; ma anche risorse per la costruzione delle caserme. Nessun altro capitolo di Bilancio è stato tagliato così tanto come le risorse per la sicurezza: da 72 milioni a 7 milioni. Nessun altro capitolo di Bilancio è stato tagliato così.

Per settimane avevate spiegato "la storia della rava e della fava", che non servivano, avevo letto addirittura che non si potevano finanziare fondi per la sicurezza come Regione, e alla fine l'emendamento Toniolo ha reso giustizia, avete dovuto mettere 5 milioni perché 60 mila euro, che vuol dire meno di 100 euro a Comune, era una cosa veramente ridicola.

Abbiamo corretto in sede di Commissione, mi auguro che queste risorse servano anche a coprire una legge importante che abbiamo fatto, votata all'unanimità da questo Consiglio, la legge n. 48 del 2012, quella legge contro la criminalità organizzata e per l'educazione alla legalità, e mi domando a volte dove sia finita quella legge perché la stazione unica appaltante prevista dentro quella legge non è mai stata realizzata. Mi ricordo perfettamente la polemica in una trasmissione televisiva sulle reti nazionali dove Roberto Saviano disse "Guardate che oggi il problema delle mafie è al nord, ma è ovvio che è così, perché lì ci sono più ricchezze, ci sono più risorse".

Ricordo la polemica per giorni sulle prime pagine dei giornali con l'allora Ministro degli Interni Maroni, polemico contro Saviano, chiese addirittura che la trasmissione venisse chiusa e cancellata, nel frattempo sono stati sciolti Comuni per infiltrazioni mafiose in Liguria, in Piemonte, in Lombardia.

Abbiamo assistito nel giro dell'ultimo mese ad arresti legati a una inchiesta sulla 'ndrangheta a Verona e a Vicenza e abbiamo letto di una inchiesta a Padova di un tal signor Manzo che aveva un reddito di 10 mila euro e aveva proprietà per 130 milioni di euro, pluripregiudicato.

Allora, la prima condizione per combattere la criminalità organizzata intanto è riconoscere che il problema esiste, perché non riconoscerlo è gravissimo, è come una malattia: se non la riconosci non riesci a combatterla. Qui va riconosciuto il problema e va compreso che il problema della sicurezza, se si vuole parlare sapendo quello che si dice, parte da lì, quello è il tema vero. I proventi dello spaccio di droga dove credete che vadano a finire?! Allora credo che questa sia la battaglia fondamentale per garantire più sicurezza per i cittadini del Veneto.

Abbiamo fatto una bella legge, l'abbiamo votata all'unanimità.

La crisi ha accentuato purtroppo il problema di aziende che sono in difficoltà, quindi sono strangolate e quindi il ricorso anche a chi ha denaro facile, fa prestiti, entra nel nostro sistema produttivo e dopo riesce a cancellare queste imprese, è ormai un problema evidente. C'è una concorrenza sleale, molte aziende arrivano al fallimento a causa di concorrenza sleale con inserimento di capitali che provengono dalla malavita, questo è quello che sta avvenendo anche nel nostro Veneto.

Quindi invito il Presidente Zaia ad intervenire su questi problemi della sicurezza e a fare la sua parte, a partire dalle risorse

e dagli investimenti del Bilancio. Non basta solo fare le chiacchiere ogni volta che succede un fatto di criminalità all'interno del nostro territorio.

Indico alcune cose sulle quali in questi cinque anni non siamo stati sufficientemente all'altezza, e parzialmente riguarda forse anche l'opposizione, temi che dovremo mettere al centro dei prossimi cinque anni: la questione delle unioni dei Comuni e delle fusioni.

Ci sono Regioni che hanno fatto scelte diverse dalla nostra, penso all'Emilia Romagna dove hanno obbligato ad unire le funzioni tutti i Comuni eccetto i Comuni capoluogo. Noi ci siamo limitati ai Comuni fino a 5 mila abitanti.

Sempre in Emilia Romagna hanno posto al centro, per esempio, un tema che secondo me è fondamentale affinché si possa creare maggiore rete: unificare i sistemi informatici della Regione, dei Comuni e delle ULSS. È la precondizione per generare dialogo tra enti diversi. In Emilia Romagna l'hanno messo al primo punto degli obiettivi di dialogo tra enti diversi ed è assolutamente fondamentale, è il primo passo.

La questione della banda larga, ci sono intere zone del nostro territorio che non ricevono internet. Quale banda larga?! Fanno fatica a ricevere le telefonate.

Allora non si va da nessuna parte: banda larga è uguale posti di lavoro; se non c'è la banda larga avremo meno posti di lavoro. Va tradotto così, oltre che rappresentare ovviamente un servizio alle imprese ma anche un'occasione di lavoro per molte aziende che svolgono la funzione di installare più banda larga nei nostri territori.

La questione dei Confidi, ma è possibile che ogni volta - io ascolto tutte le relazioni che ci vengono fatte nelle audizione al Bilancio - le organizzazioni della Confindustria, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura ci pongono un tema, quello di aumentare le risorse per i Confidi, e ogni volta non riusciamo a dare una risposta perché abbiamo un metodo di finanziamento evidentemente diverso. Allora, io credo che su questo dobbiamo provare a dare una risposta a partire da questo Bilancio.

Altro tema: una Regione lentissima dal punto di vista burocratico, dal punto di vista amministrativo. Bisogna fare un Veneto più semplice.

Uso un esempio che possiamo cogliere dalla lettura dei giornali di oggi: stamattina c'è la denuncia di una struttura, che si chiama La Grande Casa, nell'ULSS 15, nella zona di Cittadella- Camposampiero, che dice "Ho presentato domanda a ottobre, serve solo una firma della Regione; prima mi hanno richiamato dicendomi che avevano perso le carte, poi mi hanno richiamato per dirmi che la persona che si occupava della pratica era assente, fatto sta che siamo a sei mesi di distanza e questa struttura non ha ancora avuto una risposta. L'obiettivo era la apertura e realizzazione di due strutture per minori, per la riabilitazione diurna e residenziale quindi per adolescenti". Stiamo parlando di situazioni non semplici e anche abbastanza delicate, e questa Regione è lentissima nelle risposte.

Non è l'unico caso, è evidente, ne abbiamo segnalate decine e decine attraverso le interrogazioni, gli atti di sindacato ispettivo.

La sicurezza e le opere idrauliche a partire dall'Idrovia che dovrebbe essere posta non solo sul piano, diciamo così, dello studio e della progettualità che sta per essere fatta ma anche dal punto di vista della programmazione, dovrebbe essere messa al centro perché rappresenta la sicurezza idraulica per tutta l'area del Veneto centrale. È un'opera imponente, dovremmo metterci la mano in tasca, tirare fuori il portafoglio di questa Regione e decidere che questa è una delle opere prioritarie che riguarda il sistema idrografico del Bacchiglione e del Brenta ed è un'opera fondamentale per il prossimo decennio.

Dobbiamo però cambiare modello di sviluppo, non possiamo continuare a cementificare ogni centimetro quadro di questa Regione.

Avete dato il via libera a Veneto City, una colata di cemento al centro di Veneto per costruire un'altra opera della grande distribuzione commerciale. Ma quante opere per la grande distribuzione commerciale possiamo fare in questa Regione? Quante mi domando?

Abbiamo 320 metri quadri ogni 1.000 abitanti, il punto di saturazione è 150 metri quadri, lo capite o no che quando apre un'area per la grande distribuzione commerciale chiudono decine e decine di piccoli negozi? A ogni assunto della grande distribuzione commerciale perdono il posto di lavoro 4 dipendenti del commercio di prossimità. Oltre a rappresentare un accumulo delle ricchezze nelle mani di pochi rappresenta una scelta dal punto di vista urbanistico e commerciale sbagliata, ve lo diciamo con estrema franchezza. State continuando ad impoverire il nostro territorio.

Noi dobbiamo costruire un nuovo modello di sviluppo basato sulle tre R: ristrutturare, riqualificare e rigenerare i territori. Non possiamo consumare neanche un centimetro quadro in più di questo Veneto, perché possiamo utilizzare terreni e territori che sono già stati occupati da capannoni vuoti, da strutture ormai fatiscenti, da case che sono nei centri storici. A Padova ci sono 5 mila case sfitte che sono poste in vendita e non riescono ad essere vendute.

È cambiato il mondo e allora dobbiamo in qualche modo costruire un nuovo modello di sviluppo che faccia lavorare le imprese, ci mancherebbe, non ripartiamo se non ripartono anche le imprese edili, ma dobbiamo andare in questa direzione ristrutturazioni e lavori per la sicurezza idraulica.

E poi la comunicazione, scusate se ritorno sul punto ma io ho chiesto trasparenza, ho ribadito che voglio trasparenza, è da settimane che ho fatto una richiesta, anzi due, la prima: voglio sapere quanto costa l'ufficio comunicazione della Giunta regionale, quanto è costato nel corso di questi cinque anni, se volete facciamo anche il raffronto con i cinque anni precedenti ma mi interessa sapere quanto spendiamo per il costo dell'ufficio comunicazione.

Avevo chiesto una seconda cosa legata a una delibera, anzi due, avete fatto due delibere, una per un sistema di pillole radiofoniche e una per un sistema di spot televisivi, totale circa 1 milione e 800 mila euro.

Gli spot televisivi mi pareva fossero legati anche all'aspetto del turismo, alla programmazione del turismo, sono andato a vedere

a chi vengono date queste risorse e mi domando: che cavolo c'entrano le televisioni locali di Vicenza, di Verona, di Treviso con la promozione del turismo che dovresti fare in Giappone, in Cina, in Russia, negli Stati Uniti, in Germania? Perché spendere risorse per la promozione del turismo all'interno del Veneto? Me lo domando. Non ho mai ricevuto risposta.

Gli spot radiofonici, che invece ho avuto il piacere qualcuno di captarlo nell'etere perché li ho chiesti più volte e non mi sono mai stati consegnati dalla Giunta, le pillole radiofoniche la prima che ho sentito era un attacco ad alzo zero da parte del Presidente Zaia contro il Governo Renzi.

Ora, è libero di fare tutto quello che vuole il Presidente Zaia, lo può fare con una intervista, lo può fare il suo Partito paga degli sport e dice quello che vuole liberamente, perché siamo in un Paese democratico e libero, non può però farlo utilizzando i soldi miei perché sta utilizzando i soldi nostri, dei cittadini del Veneto.

Dopo avere fatto questa denuncia ho visto che è cambiata la tipologia di spot radiofonici, adesso è una cosa perfino ridicola. Sia chiaro io sono per la comunicazione politica, per esempio penso che dovremmo comunicare bene quando e dove si terranno le prossime elezioni, credo che si dovrebbe comunicare bene quando c'è un bando pubblico, credo che si dovrebbe comunicare bene e in anticipo magari quando c'è un concorso, qualsiasi cosa di questo tipo che ha attinenza con l'Istituzione va comunicata ai cittadini perché è un elemento di trasparenza. Quello che non accetto è quando si sentono questi spot radiofonici, queste pillole radiofoniche nelle quali ci sono i dirigenti dell'ULSS, i direttori generale dell'ULSS - da chi sono stati scelti i direttori generali dell'ULSS? Da Zaia - che dichiarano in questi spot quanto brava è stata la Giunta Zaia! È come chiedere al salumaio se è buono il suo salame?! È la stessa identica cosa.

Mi domando che senso abbia fare uno spot che non comunica qualcosa ai cittadini di utile ma comunica semplicemente la propaganda nei confronti di questa Giunta.

Quindi, ribadisco la richiesta, vorrei sapere entro la fine di questo Bilancio quanto è stato speso per l'ufficio comunicazione della Giunta in termini di personale e in termini di spese, e se posso ricevere gli spot televisivi e gli spot radiofonici? Grazie.

Ultima considerazione e concludo veramente.

In questi cinque anni, Presidente, in tre occasioni mi sono vergognato di rappresentare questa Istituzione, in tre occasioni perché dopo tutto il resto fa parte del dialogo politico, della riflessione, del ruolo dell'opposizione e del ruolo della maggioranza, però ci sono state tre occasioni in cui mi sono vergognato di essere un Consigliere regionale, ma veramente nel profondo. Non so se il Presidente Zaia se ne sia mai accorto.

La prima è stata ogni volta che ho viaggiato insieme ai pendolari di questa Regione, fianco a fianco, studenti, lavoratori, studenti lavoratori, persone anziane anche, in condizioni disumane. Abbiamo fatto decine di interrogazioni, tutti, i Gruppi di opposizione e di maggioranza, segnalando casi di persone che stavano male dentro a treni che erano troppo stipati di gente.

È di fronte a quei momenti dove viene calpestata la dignità della persona, la dignità umana ed è incomprensibile quello che è avvenuto nell'arco di questi venti anni - devo allargare l'orizzonte perché ovviamente non ci sono solo questi cinque anni - avete inaugurato non so quante volte l'SFMR e ancora non funziona. Ci sono stazioni realizzate, e che sono ormai anche un po' decrepite, nelle quali non si è fermato fino ad oggi nemmeno un treno.

C'era una pubblicità fatta dall'ex Presidente Galan e dall'ex assessore Chisso dove dicevano "Signori in carrozza, si parte", era il 2001. Non siamo ancora partiti!

Se vado a vedere i dati voi lo sapete che in Toscana c'è una cosa che si chiama Pegaso? Sapete che in Emilia Romagna c'è una cosa che si chiama Mi Muovo? Anche in Lombardia, ma non ricordo il nome. Sapete cosa sono? Sono biglietti unici.

Con lo stesso biglietto puoi andare in pullman quello che arriva dalla Provincia, in autobus, in tram lì dove c'è il tram, in treno regionale e nel vaporetto, con lo stesso biglietto e con lo stesso abbonamento. In questa Regione c'è il biglietto unico zero, nel senso che non l'avete mai realizzato.

Era scritto tutto nel 2001 quando Galan e Chisso, qualche volta l'avrà fatto anche Zaia nel periodo 2005-2008 quando era Vicepresidente, andavano qui e lì in giro per il Veneto ad inaugurare opere dell'SFMR: mai partito quello, mai partito il biglietto unico.

Guardiamo in numeri: la Lombardia investe l'1,20% del proprio Bilancio in treni regionali, il Veneto lo 0,31%. Questa è la differenza.

2.300 treni giornalieri in Lombardia, 630 in Veneto e ora stanno diventando 780, ma siamo metà della popolazione della Lombardia che ha circa 10 milioni di abitanti, noi ne abbiamo 5 milioni, non 1/3. È questa la differenza che i nostri pendolari incontrano ogni mattina nelle strade e nelle rotaie del Veneto.

Non abbiamo investito sul trasporto pubblico locale, non abbiamo investito sulla rotaia ma soprattutto non abbiamo investito sul concetto di fare rete.

Ci sono ancora 39 aziende che si occupano del trasporto pubblico locale, in Emilia Romagna sono 4, in Toscana stanno facendo la gara per un'unica azienda. È questa la differenza.

Noi abbiamo costruito una Regione su un concetto: quello del piccolo è bello. Piccolo non è più bello, piccolo sta fallendo, piccolo va male.

Non il collega Piccolo ovviamente.

Dobbiamo avere la capacità di fare rete e la dobbiamo fare a partire dalla Regione.

La seconda volta che mi sono sentito a disagio è stato a diverse manifestazioni che hanno coinvolto i disabili di questa Regione, la più grande è stata a Treviso.

In una piazza di Treviso, la piazza centrale - credo sia Piazza dei Signori a Treviso - piena zeppa di persone disabili in carrozzina che hanno protestato contro l'assessore Sernagiotto e contro la Regione, alla quale sono state replicate altre due grandi mani-

festazioni del mondo del terzo settore e della cooperazione sociale, "siamo il sociale" una volta al Palazzetto dello sport di Padova e una volta al PalaTaliercio a Venezia.

Vedete, il volontariato del sociale è il nostro fiore all'occhiello, costringere persone a manifestare nelle piazze o a venire in Regione a protestare contro la Regione è offensivo nei confronti del nostro tesoro, perché quello è il nostro tesoro.

Se noi siamo una Regione che riesce a dare una risposta sociale così elevata in particolare in direzione delle povertà, lo dobbiamo a quella ricchezza nel mondo del tessuto del volontariato sociale e all'integrazione socio sanitaria che è figlia di questa Regione.

La terza volta che mi sono vergognato di essere Consigliere regionale è stato la settimana scorsa, mi sono vergognato profondamente perché è una cosa che poteva essere già risolta. Abbiamo costretto tutti i bambini ciechi e sordi di questa Regione, sono circa 800, a venire a manifestare con le loro famiglie e le associazioni davanti alla sede del Consiglio regionale, quando si poteva approvare il mio emendamento in commissione e coprire tutte le risorse. Per fortuna siamo riusciti a dare una risposta parziale e per fortuna fino a maggio-giugno per l'unica realtà quella della provincia di Padova che rischiava di rimanere scoperta da domani.

Il problema per le 7 province si pone perché a settembre devono essere fatte le programmazioni per i lettori. Lo ricordo quegli 800 bambini ciechi e sordi se non hanno a fianco a loro un lettore non saranno in grado di andare a scuola. Se non hanno al loro fianco chi è capace di tradurgli quello che l'insegnante sta spiegando, è perfettamente inutile che vadano in quella scuola. Significa tornare indietro di 50 anni, rimetterli nella condizione di non poter frequentare la scuola dell'obbligo.

L'assessore Bendinelli si è assunto questo impegno nell'incontro con le famiglie, io mi auguro veramente che su questo non ci siano scherzi e non si facciano furbizie. Questo Bilancio deve servire a dare una risposta a questo tema.

Concludo. Questo Veneto non funziona.

Grazie, consigliere Franchetto, per rappresentare la Giunta, ho già detto prima.

Le parole finali non possono che essere un riassunto di questi cinque anni.

Questo Veneto non funziona più, i giovani fuggono, il modello di sviluppo piccolo è bello ha perso la sfida globale.

Non si riesce ad investire in ricerca e innovazione, non siamo più competitivi.

Il suolo è stato consumato senza pensare alle eredità lasciate alle future generazioni. Ricordo una frase profetica di un grande poeta veneto Andrea Zanzotto che ricordava come "siamo di fronte a un progresso scorsoio", è un nodo che ti si lega alla gola, che apparentemente sembra progresso ma ti strangola. Con queste bellissime parole di uno dei più grandi poeti che ci ha regalato la nostra terra, credo che si sia rappresentato nel modo più efficace cosa sono stati questi 20 anni. Un cappio attorno al modello di sviluppo che avete testardamente rappresentato.

Nei servizi, traporti, acqua, rifiuti, sanità e sociale non si creano sinergie che potrebbero generare qualità e risparmi. Per ripartire serve un nuovo modello di sviluppo, intelligente solidale, sostenibile, tra l'altro il modello che ci chiede l'Europa ed esiste una sola via nel tempo dell'economia e della conoscenza: fare insieme, cooperare, condividere, fare rete. Ma l'obiettivo di costruire questo nuovo paradigma toccherà a chi ci crede in questo paradigma, a chi ha voglia di voltare pagina e dare un nuovo inizio anche morale e riguarda, è inutile che ci nascondiamo anche qui dietro un dito, questa Regione.

Credo che questa svolta sia assolutamente necessaria per la nostra terra che merita molto di più di questa classe politica che ha prodotto un modello conservativo e retrogrado che ha generato i guai con i quali dovremmo fare i conti nei prossimi cinque anni. Grazie.".

3. Note agli articoli

Note all'articolo 1

- Il testo dell'art. 36 del decreto legislativo n. 118/2011 è il seguente:

"Art. 36 Principi generali in materia di finanza regionale

1. Il presente titolo disciplina i bilanci delle regioni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.
2. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.
3. Le regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione allegato al presente decreto. Il DEFR è approvato con una delibera del consiglio regionale. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, le regioni non sono tenute alla predisposizione del documento di economia e finanza regionale e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
4. La regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al presente decreto.
5. Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 al presente decreto.".

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 60 del decreto legislativo n. 285/1992 è il seguente:

"Art. 60 Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico

1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri .
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
   a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
   b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri, per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento.
6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338 se si tratta di autoveicoli, o da euro 41 ad euro 169 se si tratta di motoveicoli.".

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 40/1993 è il seguente:

"Art. 4 - Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

1. E' istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale delle organizzazioni di volontariato che può essere articolato in sezioni con deliberazione della Giunta medesima.
2. Hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Le domande di iscrizione sono presentate al Dirigente del dipartimento competente corredate da:
   a) atto costitutivo e statuto o accordi degli aderenti;
   b) ordinamento interno, con l'indicazione della persona cui è conferita la rappresentanza legale.
3. Il Dirigente del dipartimento competente, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda, sulla base dell'istruttoria esperita dal dipartimento per i servizi sociali provvede all'iscrizione dell'organizzazione al registro dandone comunicazione al comune e alla provincia territorialmente competenti.
4. Il termine di cui al comma 3 è sospeso nel caso in cui per l'espletamento dell'istruttoria sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti.
5. I soggetti interessati devono chiedere, pena la cancellazione automatica dal registro, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 2.
6. Il Dirigente del dipartimento competente, anche per il tramite del comune territorialmente competente, verifica la permanenza dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato.
7. La perdita dei requisiti previsti dalla legge comporta la cancellazione dal registro e deve essere tempestivamente comunicata al Dirigente del dipartimento competente dal legale rappresentante dell'organizzazione o dal sindaco del comune competente per territorio. La cancellazione è disposta con deliberazione della Giunta regionale.
8. Il Dirigente del dipartimento competente comunica alle organizzazioni di volontariato, motivandolo, anche ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, il diniego dell'iscrizione e la cancellazione dal registro regionale dandone altresì comunicazione al comune ed alla provincia territorialmente competenti.
9. A fini conoscitivi, la documentazione di cui ai commi 2 e 5 è accompagnata dalla relazione degli interventi programmati con la specificazione delle metodologie di intervento, la qualificazione e i compiti dei volontari impiegati. Le organizzazioni di volontariato già operanti presentano inoltre una relazione sulle attività svolte.
10. Nel registro regionale, di cui al comma 1, sono di diritto iscritte le organizzazione di volontariato già ricomprese nel registro delle associazioni di volontariato, istituito ai sensi della legge regionale 30 aprile 1985, n. 46 la cui disciplina è stata adeguata ai principi e criteri contenuti nella legge 11 agosto 1991, n. 266 con deliberazione della Giunta regionale n. 4406 del 28 luglio 1992, esecutiva.".

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 16 della legge regionale n. 25/2014 è il seguente:

"Art. 16 - Risorse finanziarie, umane e strumentali.

1. Con i provvedimenti di cui agli articoli 12 e 14 sono individuate le funzioni oggetto di conferimento nonché le risorse finanziarie, umane e strumentali per l'esercizio delle stesse.
2. L'individuazione di cui al comma 1 è effettuata anche ai sensi dell'articolo 11, comma 8, dello Statuto.".

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 32/2003 è il seguente:

"Art. 2 - Modalità di partecipazione

1. La partecipazione della Regione alla società di cui all'articolo 1 è subordinata alla condizione che:
   a) la sottoscrizione del capitale non superi il limite di euro 1.830.000,00;
   b) la responsabilità della Regione sia limitata al solo capitale sottoscritto;
   c) non sia prevista l'istituzione di un fondo consortile ai sensi degli articoli 2614 e 2615 c.c.;
   d) non sia previsto l'obbligo di versare contributi annuali o straordinari ai sensi dell'articolo 2615 ter c.c.;
   e) sia riconosciuto alla Regione il diritto di recedere dalla società, previa comunicazione scritta al consiglio di amministrazione, in caso di giustificato motivo connesso al mutamento dell'oggetto sociale e nei casi espressamente stabiliti da leggi o regolamenti che ne disciplinano la partecipazione ad associazioni, consorzi e società;
   f) sia riservata alla Regione, ai sensi dell'articolo 2458 c.c., la nomina di almeno un componente del consiglio di amministrazione nonché la designazione di almeno un componente effettivo del collegio sindacale;
   g) il consigliere nominato dalla Regione sia anche componente del comitato esecutivo;
   h) non sia prevista la possibilità, in caso di riduzione del capitale sociale deliberata dall'assemblea, di assegnare alla Regione attività sociali o azioni o quote di altre società partecipate dalla "Veneto Nanotech SCPA";
   i) la sottoscrizione di azioni della società da parte di nuovi soci sia condizionata alla preventiva sottoscrizione e accettazione di eventuali accordi parasociali.".

Note all'articolo 6

- Il testo dell'art. 44 del decreto legge n. 66/2014 è il seguente:

"Art. 44 (Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni)

1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, i trasferimenti fra amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e delle risorse spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in applicazione dei rispettivi ordinamenti finanziari, sono erogati entro sessanta giorni dalla definizione delle condizioni per l'erogazione ovvero entro sessanta giorni dalla comunicazione al beneficiario della spettanza dell'erogazione stessa. Per i trasferimenti per i quali le condizioni per la erogazione sono stabilite a regime, il termine di sessanta giorni decorre dalla definizione dei provvedimenti autorizzativi necessari per lo svolgimento dell'attività ordinaria.".

- Il testo dell'art. 59 del decreto legislativo n. 163/2006 è il seguente:

"Art. 59. Accordi quadro (art. 32, direttiva 2004/18)

1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori, gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale.
2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le stazioni appaltanti seguono le regole di procedura previste dalla presente parte in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi degli articoli 81 e seguenti.
3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste ai commi 4 e 5. Tali procedure sono applicabili solo tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici inizialmente parti dell'accordo quadro. In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al comma 4.
4. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione di tali appalti, le stazioni appaltanti possono consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.
5. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione, ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.
6. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono essere aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo.
7. Per il caso di cui al comma 6, l'aggiudicazione dell'accordo quadro contiene l'ordine di priorità, privilegiando il criterio della rotazione, per la scelta dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto.
8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici, qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni,

possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, secondo la seguente procedura:

a) per ogni appalto da aggiudicare le stazioni appaltanti consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;
b) le stazioni appaltanti fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve rimanere segreto fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
d) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.

9. La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro.
10. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.".

Note all'articolo 7

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 31/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 2 - Compiti dell'Agenzia.

1. All'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore, per la Regione Veneto, di aiuti, contributi e premi comunitari, anche connessi o cofinanziati, previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati, in tutto o in parte, dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA), sezione "garanzia".
2. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 "Regolamento della Commissione che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione "garanzia"." della Commissione del 7 luglio 1995 e successive modifiche, l'Agenzia provvede:
   a) all'autorizzazione dei pagamenti;
   b) all'esecuzione dei pagamenti;
   c) alla contabilizzazione dei pagamenti;
   d) ad assicurare il raccordo operativo con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e con la Commissione europea;
   e) a garantire il raccordo con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e con l'AGEA, relativamente alle anticipazioni di cassa;
   f) a predisporre periodiche relazioni alla Giunta regionale, alla competente commissione consiliare, all'AGEA e alla Commissione europea sull'andamento della gestione.
3. All'Agenzia può essere affidata, previa stipula di apposita convenzione, la gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale *e di altri fondi*, dalla Regione e dagli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", anche limitatamente alle funzioni di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti di cui al comma 2, lettere b) e c).

3 bis. Qualora all'Agenzia venga affidata, ai sensi della presente legge, la gestione di interventi, la stessa esercita anche le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative agli interventi medesimi. I provvedimenti inerenti l'irrogazione delle sanzioni sono adottati dal Direttore.

4. La Regione può affidare all'Agenzia anche lo svolgimento di compiti inerenti il monitoraggio di flussi finanziari relativi ai fondi strutturali dell'Unione europea.".

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 31/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 11 - Bilancio, contabilità e risorse finanziarie.

1. Le entrate proprie dell'Agenzia sono costituite da:
   a) somme destinate all'Agenzia dall'Unione europea per il finanziamento o il cofinanziamento della struttura dell'organismo pagatore e dei rimborsi forfettari da parte del FEOGA destinati al funzionamento della struttura;
   b) contributo ordinario regionale per il funzionamento;
   c) contributi straordinari regionali per attività specifiche;
   d) somme assegnate dalla Regione e dagli enti locali in relazione alle competenze affidate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, a titolo di compenso per gli oneri di gestione delle funzioni affidate;
   e) risorse assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.

e bis) entrate proprie derivanti da rimborsi o corrispettivi per attività e servizi resi a terzi in misura non prevalente.

Il bilancio per le relative attività è formulato in termini di competenza e di cassa ed ha come termine di riferimento temporale l'anno solare.

1 bis. L'Agenzia può accedere a mutui e ad altre operazioni di indebitamento per poter far fronte alle proprie spese di investimento. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interessi non può superare il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate correnti di cui alla lettera b) del comma 1.

2. Non costituiscono entrate proprie dell'Agenzia e sono gestite separatamente e nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale:
   a) le somme assegnate all'Agenzia dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti, destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti, premi o contributi, anche cofinanziati, ai sensi della normativa comunitaria;
   b) le somme assegnate dalla Regione e dagli enti locali per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3.

   Le somme di cui al presente comma sono gestite in due distinti conti infruttiferi intestati all'Agenzia, presso la tesoreria.
3. Il bilancio per le attività di cui al comma 2, lettera a) è formulato in termini di sola cassa e inizia il 16 ottobre e termina il 15 ottobre dell'anno successivo.
4. Per la gestione delle attività eventualmente affidate, di cui al comma 2, lettera b), è adottato un bilancio separato formulato in termini finanziari di sola cassa e il relativo esercizio finanziario ha come riferimento l'anno solare.
5. Il regolamento di contabilità disciplina la gestione delle tipologie di attività con riferimento ai principi fondamentali della contabilità regionale per le attività di cui al comma 1, e con riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale per le attività di cui al comma 2.
6. Il Direttore dell'Agenzia adotta il bilancio preventivo annuale, per la gestione della attività di cui al comma 1, redatto in termini di competenza e di cassa, e lo trasmette alla Giunta regionale, per l'approvazione, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.
7. I conti annuali riferiti all'attività di organismo pagatore per le spese a carico del FEOGA, sezione garanzia sono certificati ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188. *I conti annuali sulla gestione di altri fondi saranno certificati in relazione alla specifica normativa del fondo.*
8. L'Agenzia può avvalersi della convenzione di tesoreria stipulata dalla Regione Veneto ai sensi della legge regionale 2 marzo 1972, n. 8 , "Istituzione del servizio di tesoreria della Regione" ovvero, mediante procedure ad evidenza pubblica, stipulare apposita convenzione per l'assegnazione delle funzioni di tesoreria.
9. In caso di correzione finanziaria negativa, da parte del FEOGA sezione "garanzia", imputabile all'Agenzia, si applica il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche.".

Note all'articolo 8

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 23/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 - Norme in materia di vigilanza e controllo sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio di funzioni in materia di assistenza sociale", e in applicazione dell'articolo 129 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", il controllo sugli organi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è esercitato dalla Regione.
2. In caso di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, o in caso di rilevanti irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale dell'ente, il dirigente della struttura regionale competente assegna un termine non inferiore a quindici giorni per fornire chiarimenti utili o per regolarizzare tempestivamente la situazione.
3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale, qualora sia accertata l'impossibilità di soluzioni alternative per ricondurre a legalità la situazione dell'istituzione, scioglie il consiglio di amministrazione e nomina un commissario straordinario, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi consecutivi, eventualmente prorogabile fino a un massimo di ulteriori dodici mesi. Il commissario straordinario deve essere dotato di professionalità ed esperienza idonee allo svolgimento dell'incarico *nonché in possesso di diploma di laurea*.
4. Al commissario straordinario sono temporaneamente attribuiti tutti i poteri dell'organo sostituito. Allo stesso spetta assumere le iniziative necessarie alla ricostituzione dell'organo, ed è tenuto a riferire periodicamente alla struttura regionale competente sullo stato degli adempimenti prescritti e a redigere una relazione finale.

5. Omissis".

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 43/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 9 - Liquidazione ed estinzione.

1. La Giunta regionale, su richiesta dell'IPAB o d'ufficio, dispone la messa in liquidazione dell'ente, nominando contestualmente un commissario liquidatore *in possesso di diploma di laurea* per accertare la cessazione dell'attività e procedere alle relative operazioni ed attività; al personale in servizio si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni.
2. Si applicano, in quanto compatibili ed in relazione alle competenze regionali, le norme procedimentali e di esecuzione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 "Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale." e successive modificazioni.
3. Il commissario, chiusa la liquidazione, rimette gli atti alla Giunta regionale che dispone l'estinzione dell'IPAB e la devoluzione del patrimonio che eventualmente residui.".

Note agli articoli 9 e 10

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 30/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 4 - Prestazioni del Fondo.

1. Il Fondo finanzia l'accesso alle prestazioni e ai servizi sociali e socio-sanitari non sostitutivi di quelli sanitari, così come indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie", e tenuto conto delle prestazioni aggiuntive regionali. Non sono a carico del Fondo le prestazioni sanitarie individuate dalla Giunta regionale in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" e successive modificazioni.
2. A carico del Fondo sono compresi:
   a) prestazioni erogate a domicilio o contributi economici, anche sotto forma di assegni di cura;
   b) prestazioni di assistenza domiciliare integrata socio-sanitaria, nell'ambito di programmi di intervento a favore di persone non autosufficienti;
   c) prestazioni in regime semiresidenziale, nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili, comprensive delle prestazioni riabilitative, educative e di socializzazione, anche quando attengono al sollievo della famiglia;
   d) prestazioni a carattere socio-sanitario in regime semiresidenziale, comprensive di azioni di recupero e di mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti, anche quando attengono al sollievo della famiglia;
   e) prestazioni a carattere socio-sanitario rese in centri di servizio residenziali a favore di disabili fisici, psichici, intellettivi e sensoriali;
   f) prestazioni a carattere socio-sanitario rese in centri di servizio residenziali a favore di persone non autosufficienti;
   g) interventi di telesoccorso e telecontrollo;
   h) prestazioni a carattere previdenziale, quali oneri sociali e contributi figurativi per i soggetti che assistono persone non autosufficienti.".

h bis) maggiori spese sanitarie sostenute dagli ospiti dei centri di servizio, o da chi civilmente obbligato, che non beneficiano dell'impegnativa di residenzialità.

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 30/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 5 - Ripartizione e gestione del Fondo.

1. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, entro il 31 dicembre di ogni anno, provvede alla ripartizione del Fondo sulla base di criteri contestualmente fissati e concernenti:
   a) indicatori demografici e socio-economici;
   b) indicatori relativi alla incidenza della popolazione in condizioni di disabilità e di non autosufficienza;
   c) indicatori relativi alle persone disabili e non autosufficienti accolte nei centri di servizio residenziali e semiresidenziali;
   d) indicatori relativi alla consistenza della dotazione di servizi alla persona, di centri di servizio, della rete dei servizi per la prevenzione e cura, sia pubblici che privati.
2. Al fine di garantire l'applicazione dei principi di sussidiarietà e trasparenza amministrativa, la Giunta regionale assicura la più ampia partecipazione dei soggetti che operano nella gestione del sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali a favore delle persone non autosufficienti. Al fine della predisposizione dei criteri di ripartizione del Fondo, di cui al comma 1, la Giunta regionale consulta i soggetti maggiormente rappresentativi nel territorio regionale degli interessi delle persone non autosufficienti di cui all'articolo 2.
3. La Giunta regionale per la elaborazione dei criteri di cui al comma 1 acquisisce il parere della Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria, di cui all'articolo 113 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni, da esprimersi entro trenta giorni, trascorsi i quali esso si intende espresso favorevolmente.

3 bis. Qualora la ripartizione del Fondo non sia stata approvata entro i termini di cui al comma 1, la Giunta regionale, al fine di assicurare i servizi socio-sanitari programmati e finanziati dal Fondo approva il riparto, previo parere della competente commissione consiliare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di bilancio annuale di previsione; tale riparto può essere integrato, successivamente e con le medesime modalità procedurali, con le risorse derivanti dal riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza.

4. Le risorse appartenenti al Fondo vengono assegnate con vincolo di destinazione alle aziende ULSS competenti territorialmente e gestite con contabilità separata.
5. L'accesso al Fondo e la sua gestione esecutiva sono affidati alle aziende ULSS, tenuto conto dei livelli di programmazione approvati dalla conferenza dei sindaci ai sensi degli articoli 5 e 8 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" e successive modificazioni.

5 bis. La Giunta regionale destina annualmente all'interno del fondo regionale, nella sezione relativa alla non autosufficienza per anziani, un importo pari all'1,5 per cento delle somme destinate alla residenzialità per anziani, senza che questo comporti una riduzione delle medesime rispetto all'esercizio precedente; tali risorse sono finalizzate al rimborso delle maggiori spese sanitarie sostenute dagli ospiti dei centri di servizio, o da chi civilmente obbligato, che non beneficiano dell'impegnativa di residenzialità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera h bis), a condizione che si tratti di:

a) ospiti occupanti un posto letto all'interno di un centro di servizio autorizzato all'esercizio e accreditato ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 per persone anziane in condizione di non autosufficienza;
b) ospiti certificati in condizione di non autosufficienza iscritti nel registro unico della residenzialità e che abbiano conseguito la titolarità ad essere accolti in un centro di servizio, in applicazione della vigente normativa;
c) ospiti gravati da una maggiorazione sulla retta giornaliera rispetto ad analoga tipologia di servizio applicata agli ospiti che beneficiano dell'impegnativa di residenzialità, qualora tale maggiorazione sia stata determinata dall'ente gestore del centro di servizio in data anteriore alla ripartizione del Fondo da parte della Giunta regionale.".

Note all'articolo 13

- Il testo del paragrafo 3.2.4. dell'allegato A della legge regionale n. 23/2012 è il seguente:

"3.2.4 Le reti cliniche integrate anche con il Territorio

Rete dell'Alzheimer

Con propri provvedimenti la Regione ha costituito una rete di servizi clinico-assistenziali specificatamente dedicati alle persone colpite da malattia di Alzheimer e da altri tipi di declino cognitivo e demenza.

Secondo tale modello i Centri di Decadimento Cognitivo costituiscono uno degli elementi chiave della rete assistenziale e sono omogeneamente diffusi su tutto il territorio regionale. Fanno parte integrante di tale sistema le Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuali e le Strutture ad Alta Protezione per i malati di Alzheimer (SAPA) assieme al Centro Regionale di Riferimento per l'Invecchiamento Cerebrale (CRIC), affidato alla Azienda Ospedaliera di Padova.

La rete Alzheimer regionale individua come attività di indirizzo:

- l'adozione di sistemi omogenei di raccolta dati (cartella clinica informatizzata regionale) indispensabile per la costruzione di un registro regionale;
- la definizione di percorsi clinico assistenziali condivisi e specifici per le diverse forme di patologia degenerativa, in grado di ridurre la disomogeneità di accesso alle cure e di razionalizzare l'uso delle risorse;
- la sperimentazione di forme assistenziali territoriali in grado di assicurare la continuità dell'assistenza dalla diagnosi fino alle fasi di maggiore gravità di malattia, garantendo un adeguato supporto ai pazienti e alle famiglie.

Al CRIC competono:

- il coordinamento dei Centri di Decadimento Cognitivo regionali e il supporto alla rete di Alzheimer;
- lo sviluppo e la verifica di linee guida e percorsi assistenziali;
- la collaborazione con centri e consorzi di ricerca internazionali;
- le attività di ricerca clinica e di trasferimento delle conoscenze;
- la qualificazione professionale e l'aggiornamento con un rafforzamento dei sistemi di formazione.".

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'art. 33 della legge regionale n. 1/2004 è il seguente:

"Art. 33 - Criteri di accesso per gli interventi rivolti alle persone non autosufficienti.

1. L'accesso alle agevolazioni ed alle provvidenze economiche di carattere assistenziale e socio-sanitario, escluso l'accesso al contributo sanitario nelle strutture extra ospedaliere, destinate dalla Regione del Veneto a beneficio di persone in condizioni di non autosufficienza, accertata secondo la normativa regionale vigente, è operata in riferimento alla situazione economica del nucleo familiare in cui vive la persona medesima, così come definita dai parametri ISEE stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449" e successive modifiche, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221 e successive modifiche.
2. L'accesso alle agevolazioni ed alle provvidenze economiche regionali a favore di persone disabili, è operata in riferimento alla situazione economica della singola persona disabile determinata ai sensi dell'articolo 1 bis, comma 7, del DPCM n. 221/1999.
3. La Giunta regionale, ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ed alle provvidenze economiche di cui al presente articolo, stabilisce, con proprio provvedimento, sentita la competente Commissione regionale, i limiti e le fasce di reddito dei richiedenti per l'accesso ai benefici.
4. Le agevolazioni e le provvidenze di cui al presente articolo si conformano a criteri di eguaglianza e non discriminazione nell'accesso nonché di progressività rispetto al reddito.

4 bis. Le strutture residenziali accreditate gestite da istituzioni pubbliche o private che erogano i servizi di cui al presente articolo non possono richiedere il versamento di una cauzione ai fini dell'accesso alle prestazioni erogate dalla struttura stessa.".

Note all'articolo 20

- Il testo dell'art. 5 del decreto legge n. 158/2012 è il seguente:

"Art. 5 Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con particolare riferimento alle persone affette da malattie croniche, da malattie rare, nonché da ludopatia

1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, con la procedura di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2012, su proposta del Ministro della salute, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il parere delle Commissioni parlamentari competenti, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell' articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con prioritario riferimento alla riformulazione dell'elenco delle malattie croniche di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e delle malattie rare di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, e ai relativi aggiornamenti previsti dal comma 1 dell'articolo 8 del medesimo decreto, al fine di assicurare il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze.

2. Con la medesima procedura di cui al comma 1 e nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, si provvede ad aggiornare i livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.).

2-bis. Il Ministro della salute procede entro il 31 maggio 2013 all'aggiornamento del nomenclatore tariffario di cui all' articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332.".

- Il testo dell'art. 7, commi 4, 4 bis, e 5 del decreto legge n. 158/2012 è il seguente:

"Art. 7 Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica

3. Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori e nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse. È altresì vietata, in qualsiasi forma, la pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori. Sono altresì vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet nei quali si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi:
   a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;
   b) presenza di minori;
   c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonché dell'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di raccolta dei giochi.

4-bis. La pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi similari. In caso di violazione, il soggetto proponente è obbligato a ripetere la stessa pubblicità secondo modalità, mezzi utilizzati e quantità di annunci identici alla campagna pubblicitaria originaria, indicando nella stessa i requisiti previsti dal presente articolo nonché il fatto che la pubblicità è ripetuta per violazione della normativa di riferimento.

5. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono altresì figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime formule di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di cui all' articolo , comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; le stesse formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all' articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono altresì comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto di accesso ai siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro. Ai fini del presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P.".

- Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo n. 446/1997 è il seguente:

"Art. 16. Determinazione dell'imposta

1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,50 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45.

1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:
   a) all' articolo 5 , che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 3,80 per cento;
   b) all' articolo 6 , si applica l'aliquota del 4,20 per cento;

c) all' articolo 7 , si applica l'aliquota del 5,30 per cento.

2. Nei confronti dei soggetti di cui all'*articolo 3*, comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'*articolo 10-bis*, si applica l'aliquota dell'8,5 per cento
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.".

Nota all'articolo 25

- Il testo degli artt. 65 e 67 della legge regionale n. 11/2001 è il seguente:

"Art. 65 - Funzioni della Regione.

1. La Regione svolge le funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale ed in particolare quelle concernenti:
   a) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilità di integrazione attraverso l'azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti nel territorio regionale;
   b) la formazione, con la partecipazione degli enti locali, dei piani e dei programmi di intervento;
   c) l'individuazione degli obiettivi di settore e delle tipologie di intervento, anche attraverso programmi complessi, tra cui quelli integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana;
   d) la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie categorie di operatori;
   e) il monitoraggio del fabbisogno, della attuazione degli interventi programmati e della spesa;
   f) la determinazione dei limiti di costo e dei requisiti oggettivi da rispettare nella realizzazione degli interventi di edilizia residenziale;
   g) la determinazione dei limiti di reddito e dei requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici;
   h) la fissazione dei criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa nonché alla determinazione dei relativi canoni;
   i) l'individuazione delle modalità di utilizzo del sostegno finanziario al reddito per favorire l'accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti;
   l) la disciplina normativa delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) istituite con legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche e integrazioni;
   m) l'autorizzazione alla vendita degli alloggi e delle relative pertinenze di edilizia residenziale pubblica, dei comuni e delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), con l'obbligo per gli stessi di reinvestire i proventi nella costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti;
   n) la promozione di iniziative di ricerca e sperimentazione nel settore edilizio;
   o) la vigilanza sulla gestione amministrativa e finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici. Entro il mese di febbraio di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sui risultati di tale attività, riferita all'anno precedente.

1 bis. Il prezzo di vendita degli alloggi di cui al comma 1, lettera m) è pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere, determinato sulla base di perizia asseverata, diminuito del venti per cento. Il prezzo di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquisiti gratuitamente dai comuni o dalle ATER, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" e dell'articolo 46 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", è determinato ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" ove, da apposita verifica tecnica dell'ente proprietario risulti la non conformità degli impianti dell'alloggio alla vigente normativa in materia di sicurezza e l'assegnatario acquirente, preso atto della non conformità, dichiari espressamente nell'atto di trasferimento dell'immobile l'esclusione della garanzia del venditore, ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici". Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al presente comma soltanto gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducono un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e risultano in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

1 ter. L'alienazione degli alloggi liberi è effettuata con la procedura dell'asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo a base d'asta il prezzo di mercato di cui al comma 1 bis.

1 quater. Gli alloggi acquistati ai sensi del comma 1 bis non possono essere alienati prima che siano trascorsi dieci anni dalla data dell'acquisto, salvo i casi di incremento del nucleo familiare di almeno due unità ovvero di trasferimento dell'acquirente in un comune distante più di cinquanta chilometri da quello di ubicazione dell'immobile.

1 quinquies. Al fine di cui al comma 1, lettera m), sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica quelli realizzati o recuperati dai comuni e dalle ATER per le finalità dell'edilizia residenziale pubblica, con onere a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonché quelli acquisiti in proprietà dagli stessi enti a seguito del trasferimento del patrimonio abitativo pubblico.

2. Allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettere b) e i) provvede il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale; alle funzioni di cui alle lettere a), c), e), f), n) ed o) provvede la Giunta regionale nel rispetto delle previsioni di cui

all'articolo 67; alle funzioni di cui alle lettere d) e m) , provvede la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. Le materie di cui alle lettere g), h) e l) sono disciplinate con legge.".

"Art. 67 - Strumenti di programmazione e pianificazione.

1. Gli strumenti di pianificazione dell'edilizia residenziale pubblica sono:
   a) il programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica a cadenza triennale, approvato dal Consiglio regionale, che costituisce il documento di riferimento per il coordinamento degli interventi e della spesa e determina:
   1) le linee di intervento nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, secondo gli obbiettivi della programmazione socio-economica regionale, con particolare riferimento al soddisfacimento del fabbisogno abitativo, per singoli ambiti territoriali e per tipologie di intervento.;
   2) le modalità di incentivazione;
   3) i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori di intervento;
   4) i criteri generali per la scelta delle categorie di operatori;
   b) il programma annuale di attuazione del programma di cui alla lettera a), approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta; trascorso tale termine il parere si intende reso positivamente.".

Nota all'articolo 27

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 2/2013 è il seguente:

"Art. 12 - Riconoscimento della sensibilità chimica multipla quale patologia rara. Iniziative per la diagnosi e la cura.

1. La Regione riconosce la sensibilità chimica multipla quale patologia rara.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità, individua:
   a) la sede del centro di riferimento per la cura della sensibilità chimica multipla;
   b) gli ulteriori presidi destinati alla diagnosi e cura della sensibilità chimica multipla;
   c) la dotazione organica e le risorse finanziarie necessarie al funzionamento dei presidi di cui alla lettera b);
   d) i criteri per l'esenzione dal ticket per la diagnosi della sensibilità chimica multipla e le terapie per la cura della stessa.".

Note all'articolo 31

- Il testo dell'art. 50 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 50 - Disposizioni finali e transitorie.

1. Fatte salve diverse esplicite previsioni, la commissione consiliare competente esprime il proprio parere, ove previsto dalla presente legge, entro quarantacinque giorni dal ricevimento da parte del Consiglio regionale della proposta di provvedimento della Giunta regionale, trascorsi i quali si prescinde dal parere.
2. In fase di prima applicazione della presente legge, nelle more di approvazione del programma regionale per il turismo di cui all'articolo 6, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare il piano turistico annuale di cui all'articolo 7.
3. I livelli di aiuto previsti dalla presente legge per le varie tipologie di intervento si adeguano alla disciplina comunitaria sopravvenuta direttamente applicabile.
4. Restano confermate e conservano validità:
   a) le autorizzazioni all'esercizio di strutture ricettive alberghiere e di strutture ricettive all'aperto, già rilasciate o rinnovate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31;
   b) le dichiarazioni o segnalazioni certificate di inizio attività relative a strutture ricettive extralberghiere presentate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31;
   c) le autorizzazioni all'apertura di agenzie di viaggi, già rilasciate o rinnovate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 38;
   d) l'elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo e l'albo provinciale dei direttori tecnici, già disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 74 e 78 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni;
   e) i provvedimenti di classificazione a residenza d'epoca, già rilasciati prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31;
   f) limitatamente all'esclusivo ambito della disciplina turistica, la destinazione d'uso edilizia, la capacità ricettiva ed i requisiti dimensionali e strutturali delle strutture ricettive già autorizzati prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31;
   g) limitatamente all'esclusivo ambito della disciplina turistica, la destinazione d'uso edilizia, i requisiti dimensionali e strutturali delle strutture ricettive con progetti di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia presentati in comune prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31;
   h) l'albo provinciale delle associazioni Pro Loco, già disciplinato dall'articolo 10 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.
5. Nel caso di progetti di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia di strutture ricettive, presentati in comune a partire dalla data

di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31, i requisiti dimensionali e strutturali previsti dal provvedimento si applicano limitatamente ai nuovi volumi delle strutture ricettive.

6. *Le strutture ricettive già classificate alla data di entrata in vigore della presente legge e le sedi congressuali già esistenti alla stessa data, devono ottenere la nuova classificazione, su domanda, ai sensi della presente legge, entro il termine di ventiquattro mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31; decorso inutilmente tale termine, il comune competente, su segnalazione della provincia, procede alla chiusura delle strutture ricettive o sedi congressuali non classificate ai sensi della presente legge.*
7. I bed & breakfast, le foresterie per turisti e le unità abitative ammobiliate ad uso turistico non classificate, già regolarmente esercitate prima dell'entrata in vigore della presente legge regionale, devono ottenere la classificazione, su domanda, ai sensi della presente legge, entro il termine di dodici mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31; decorso inutilmente tale termine, il comune competente, su segnalazione della provincia, procede alla chiusura della struttura non classificata.
8. I rifugi escursionistici, già classificati in vigenza della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni, devono ottenere la denominazione e la corrispondente classificazione, su domanda, di rifugio alpino, ai sensi della presente legge, entro il termine di dodici mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31; decorso inutilmente tale termine, il comune competente, su segnalazione della provincia, procede alla chiusura del rifugio escursionistico.
9. Ai procedimenti amministrativi e di spesa in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni.".

Note all'articolo 32

- Il testo dell'art. 101 della legge regionale n. 33/2002 è il seguente:

"Art. 101 - Fondo di rotazione e di garanzia e controgaranzia.

1. La società finanziaria regionale Veneto Sviluppo SpA gestisce il fondo di rotazione istituito per agevolare i programmi presentati dai soggetti di cui all'articolo 97 ed il fondo di garanzia e controgaranzia regionale.
2. La Veneto Sviluppo SpA può integrare il fondo di rotazione con proprie risorse o con eventuali apporti di istituti di credito o di enti pubblici, in base ad apposite convenzioni stipulate tra i soggetti interessati.

2 bis. Sono ammesse al fondo di cui al comma 1 per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso, senza oneri per interessi, nei limiti del 70 per cento della spesa ammissibile, le strutture ricettive alberghiere, extralberghiere ed all'aperto di cui agli articoli 22, 25 e 28, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia, anche con ampliamento, ivi compresi la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici e gli interventi di adeguamento dei requisiti dimensionali e strutturali, nonché per gli interventi di qualificazione dei requisiti di servizio e di dotazione, anche al fine del mantenimento della classificazione in essere a fronte del recepimento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2008, in tema di definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera.

2 ter. Al fine di conformare l'azione amministrativa a principi di speditezza, unicità e semplificazione ed in attuazione del comma 6 dell'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 "Riforma della legislazione nazionale del turismo", gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento possono avvalersi della procedura di sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni.

2 quater. I termini procedimentali previsti per gli interventi di cui al presente articolo sono dimezzati e in caso di inerzia o inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, previa comunicazione alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20"Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali", assegna al comune un termine di quindici giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale, il Presidente della Giunta regionale, sentito il comune, nomina un commissario ad acta, che provvede in via sostitutiva entro i successivi trenta giorni.

2 quinquies. Qualora per l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo si convochi la conferenza di servizi, si applica a Veneto Sviluppo spa, in qualità di soggetto gestore del fondo di rotazione e ai fini della concessione del finanziamento, la disciplina di cui al comma 2 ter dell'articolo 14 ter della legge 9 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." e successive modificazioni. L'approvazione del progetto in sede di conferenza di servizi, fermi restando gli ulteriori adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa, rende l'intervento ammissibile a finanziamento.

2 sexies. La dotazione del fondo è destinata:

a) per il 70 per cento alle strutture su cui è esercitata attività ricettiva alberghiera;
b) per il 25 per cento alle strutture su cui è esercitata attività ricettiva extralberghiera ed all'aperto;
c) per il 5 per cento alle altre strutture ammissibili a finanziamento.

2 septies. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina:
a) le modalità di presentazione delle domande per l'accesso al fondo;
b) la durata del piano di ammortamento, da definirsi in un massimo di 20 anni;
c) i criteri di erogazione delle somme a rimborso, senza oneri per interessi;
d) la tipologia delle spese ammissibili;
e) gli obblighi di garanzia a carico dei soggetti beneficiari;
f) le modalità di rendicontazione;
g) la definizione di priorità per le zone montane di cui alla legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane" e successive modificazioni, con la dotazione di una riserva minima.

2 octies. Le strutture ammesse agli interventi di cui al presente articolo, sono vincolate al mantenimento della destinazione d'uso per un periodo pari alla durata del piano di ammortamento; il vincolo risulta da apposito atto d'obbligo unilaterale reso dai proprietari e dai titolari dei diritti reali e può essere rimosso anticipatamente, previa restituzione, in unica soluzione, di una somma pari alla parte residua del piano di ammortamento, maggiorata degli interessi legali.

2 nonies. Gli interventi di cui al presente articolo, ove configurino aiuti di stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006, ovvero in applicazione del regolamento (CE) 6 agosto 2008 n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, ovvero sono oggetto di notifica ai sensi della normativa comunitaria e subordinati all'acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 paragrafo terzo del trattato sul funzionamento della Unione europea e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto".

2 decies. Sono altresì ammesse al fondo di rotazione di cui al comma 1 le piccole e medie imprese alberghiere, con priorità alle imprese aventi sede nel territorio delle comunità montane, per operazioni finanziarie, tra loro alternative, finalizzate alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passività bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006 n. L. 379.

2 undecies. Sono, altresì, ammesse al fondo di rotazione di cui al comma 1 le reti di imprese e, cioè, le imprese che sottoscrivono un atto di associazione, anche a carattere temporaneo, di imprese ovvero le imprese aderenti ad un contratto di rete, ai sensi della vigente normativa, che realizzano progetti strategici di carattere strutturale ed infrastrutturale finalizzate ad attività di particolare interesse per lo sviluppo delle località turistiche, nel rispetto della vigente normativa. I progetti strategici devono, in particolare, creare:
a) prodotti turistici innovativi e di particolare interesse per l'area territoriale, anche ai fini della diversificazione dell'offerta turistica e della aggregazione tra attività ricettive e altri servizi turistici;
b) sinergie operative tra diversi comparti turistici della stessa area territoriale anche destinate al prolungamento della stagionalità.

2 duodecies. Per le finalità operative di cui al comma 2 undecies è istituita una apposita sezione del fondo di rotazione di cui al comma 1.

2 ter decies. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce le condizioni e i criteri per l'individuazione dei progetti strategici di cui al comma 2 undecies, fornendo indicazioni operative e applicative al soggetto gestore dei fondi di rotazione, ivi compresa l'eventuale variazione della disponibilità finanziaria delle singole sezioni del fondo di rotazione di cui al comma 1.".

- Il testo degli artt. 42, 43, 44, 45 e 46 della legge regionale n. 11/2013 è il seguente:
"Art. 42 - Tipologie di interventi regionali.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, allo scopo di favorire il miglioramento qualitativo delle strutture, la promozione della sicurezza e della qualità dell'offerta turistica, la riduzione dei costi e la diversificazione delle attività turistiche, disciplina le misure di agevolazione di cui al comma 3 dell'articolo 41 per le tipologie di beneficiari e di iniziative finanziabili di cui ai commi seguenti.
2. Sono finanziabili le imprese turistiche per le seguenti iniziative:
a) la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la riconversione e l'innovazione delle strutture ricettive;
b) l'acquisto e l'installazione di impianti e strumenti tecnologici connessi all'attività d'impresa e finalizzati all'innovazione dei processi organizzativi e dei servizi per gli ospiti, ivi comprese le dotazioni informatiche hardware e software e l'attivazione o l'implementazione di sistemi di prenotazione elettronica;
c) il miglioramento delle condizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché di vendita dei prodotti;
d) il miglioramento delle condizioni di lavoro, l'adeguamento alle norme di sicurezza, il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie;
e) l'acquisizione di impianti e loro pertinenze;

f) l'adeguamento degli impianti per l'introduzione di sistemi di controllo e di gestione della qualità;
g) operazioni finanziarie, tra loro alternative, riservate alle piccole e medie imprese alberghiere e finalizzate alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passività bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale;
h) aggregazione, acquisizione e fusione di imprese, incorporazione e acquisizione di rami d'azienda;
i) accordi finalizzati all'integrazione dei processi e dei servizi attinenti la gestione delle strutture ricettive che generino recuperi di efficienza operativa;
l) accordi finalizzati allo sviluppo di prodotti turistici nuovi o innovativi;
m) misure e progetti in grado di creare e sviluppare reti di imprese orientate al presidio strategico dei mercati, alla diversificazione delle attività, all'innovazione di prodotto.

3. Agli effetti del comma 2, lettera m), si considerano le imprese turistiche costituite in rete mediante appositi contratti ai sensi dell'articolo 3, comma 4 ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni, che concorrono all'incremento dell'economia turistica, mediante:
   a) la gestione dei mercati per garantire un rapporto diretto con i turisti, recuperare il valore aggiunto della fase di vendita, fidelizzare i clienti;
   b) la gestione della produzione, organizzando le relazioni di filiera e di cooperazione fra imprese turistiche e le altre imprese del territorio cooperanti in termini di prodotti turistici, favorendo l'attività coordinata dalle organizzazioni di gestione della destinazione turistica;
   c) la gestione dei meccanismi di rinnovo delle competenze al fine di garantire elevati e costanti livelli di innovazione e sostenibilità dell'attività turistica.
4. Sono finanziabili i consorzi di imprese turistiche di cui all'articolo 18 per i progetti, da selezionare mediante pubblici bandi, rivolti:
   a) all'attuazione di interventi per lo sviluppo delle attività commerciali delle imprese associate, ivi compresa la fornitura di servizi di consulenza;
   b) alla partecipazione a iniziative ed eventi nei mercati nazionali ed internazionali, nel rispetto della programmazione regionale in materia e in accordo con la Giunta regionale;
   c) alla realizzazione di iniziative collettive di qualificazione e valorizzazione delle attività turistiche e dei servizi offerti dalle imprese associate.
5. Per le iniziative di cui al presente articolo, possono essere concesse le seguenti tipologie di agevolazioni:
   a) contributi in conto capitale o in conto interessi o finanziamenti agevolati, tramite il fondo di rotazione di cui all'articolo 45, per le iniziative di cui al comma 2, lettere da a) ad f);
   b) finanziamenti agevolati, tramite il fondo di rotazione di cui all'articolo 45, per le iniziative di cui al comma 2, lettera g);
   c) contributi in conto capitale o in conto interessi, per le iniziative di cui al comma 2, lettere da h) a m);
   d) contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa, per le iniziative di cui al comma 4.
6. Nella concessione dei contributi alle piccole e medie imprese sono considerate una o più delle seguenti priorità:
   a) lo svolgimento di attività ricettiva;
   b) la sede operativa nelle aree di montagna;
   c) la gestione da parte di imprenditrici e giovani imprenditori;
   d) il possesso di certificazioni ambientali e di qualità ai sensi della normativa comunitaria e nazionale;
   e) altre priorità indicate nei piani strategici.
7. Sono, altresì, ammesse al fondo di rotazione di cui all'articolo 45 le reti di imprese e, cioè, le imprese che sottoscrivono un atto di associazione, anche a carattere temporaneo, di imprese ovvero le imprese aderenti ad un contratto di rete, ai sensi della vigente normativa, che realizzano progetti strategici di carattere strutturale ed infrastrutturale finalizzate ad attività di particolare interesse per lo sviluppo delle località turistiche, nel rispetto della vigente normativa. I progetti strategici devono, in particolare, creare:
   a) prodotti turistici innovativi e di particolare interesse per l'area territoriale, anche ai fini della diversificazione dell'offerta turistica e della aggregazione tra attività ricettive e altri servizi turistici;
   b) sinergie operative tra diversi comparti turistici della stessa area territoriale anche destinate al prolungamento della stagionalità.
8. Per le finalità operative di cui al comma 7 è istituita una apposita sezione del fondo di rotazione di cui all'articolo 45.
9. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce le condizioni e i criteri per l'individuazione dei progetti strategici di cui al comma 7, fornendo indicazioni operative e applicative al soggetto gestore dei fondi di rotazione, ivi compresa l'eventuale variazione della disponibilità finanziaria delle singole sezioni del fondo di rotazione di cui all'articolo 45.
10. Al fine dell'accesso agli interventi descritti dal presente articolo, per i finanziamenti, agevolazioni e contributi, viene data priorità a quei soggetti economici e quelle imprese che applicano ai lavoratori condizioni contrattuali condivise dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori del settore.".

"Art. 43 - Interventi per il turismo accessibile.

1. In attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18, la Regione assicura che le persone

con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, possano fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi in condizioni di parità con gli altri fruitori senza aggravi di prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilità ridotta.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.
3. È considerato atto discriminatorio impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo ed in autonomia, dell'offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità.
4. Ai fini del presente articolo sono considerate offerta turistica anche le attività, iniziative e manifestazioni, indirizzate prevalentemente ai non residenti, finalizzate all'uso del tempo libero, al benessere della persona, all'arricchimento culturale, all'informazione, alla promozione e alla comunicazione turistica, fra le quali i parchi a tema e le strutture convegnistiche e congressuali.
5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, per favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche ed accrescere la fruibilità turistica ai soggetti di cui al presente articolo, disciplina la concessione di finanziamenti agevolati tramite il fondo di rotazione di cui all'articolo 45, nonché di contributi in conto capitale o in conto interessi, a favore di imprese turistiche per favorire l'accesso alle strutture ricettive e agli altri beni a finalità turistica.
6. Per attuare le finalità del presente articolo, la Giunta regionale si avvale del contributo di esperti.".

"Art. 44 - Interventi per il turismo sostenibile.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, al fine di incrementare lo sviluppo sostenibile del turismo, migliorando l'integrità dell'ambiente naturale e valorizzandone le risorse, disciplina la concessione di finanziamenti agevolati tramite il fondo di rotazione di cui all'articolo 45, nonché di contributi in conto capitale o in conto interessi a favore di imprese turistiche, per gli interventi destinati a realizzare:
   a) azioni che consentono alle imprese di ridurre il consumo idrico, di energia, ridurre o eliminare i rifiuti, le emissioni in atmosfera e l'inquinamento acustico;
   b) interventi per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello stabilito da norme nazionali e comunitarie;
   c) misure che consentono la produzione di energia generata tramite processi che si avvalgono prevalentemente di fonti di energia rinnovabile;
   d) azioni finalizzate a conseguire certificazioni ambientali in base alle norme comunitarie e nazionali;
   e) azioni previste dalla vigente normativa comunitaria per un turismo sostenibile e competitivo.".

"Art. 45 - Fondo di rotazione del turismo.

1. Gli interventi di tipo strutturale e dotazionale di cui all' articolo 42, comma 2, lettere da a) ad f), articolo 43 e articolo 44, nonché le operazioni finanziarie di cui all'articolo 42, comma 2, lettera g), sono finanziati tramite il fondo di rotazione del turismo destinato alle imprese turistiche.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai fini della operatività del fondo di rotazione:
   a) può affidare la gestione delle risorse del fondo ad un soggetto pubblico o privato con le modalità previste dalla vigente normativa;
   b) definisce le condizioni di operatività del soggetto gestore del fondo, stabilendo le procedure, i termini e i criteri per la valutazione dei progetti in armonia con la programmazione turistica regionale.".

"Art. 46 - Sviluppo del sistema delle garanzie.

1. La Giunta regionale, al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese turistiche, promuove e favorisce le attività degli organismi di garanzia collettiva fidi, nonché l'evoluzione organizzativa della rete territoriale degli organismi fidi per migliorare la qualità gestionale delle imprese.
2. Gli organismi di garanzia collettiva fidi devono:
   a) avere sede operativa nel Veneto;
   b) avere fini di mutualità tra gli aderenti;
   c) essere autorizzati ad operare secondo le condizioni di cui all'articolo 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e successive modificazioni.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina i criteri e la procedura per la concessione agli organismi di garanzia collettiva fidi di cui al comma 2 di contributi regionali in conto capitale destinati all'integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia.".

Nota all'articolo 33

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 33/2004 è il seguente:

"Art. 5 – Costituzione società consortile.

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire una società consortile di capitali senza fini di lucro a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione diretta o in convenzione delle attività di cui all'articolo 2 ed al fine di dare attuazione ai programmi e alle direttive di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Soci fondatori della società sono la Regione del Veneto e l'Unione regionale delle camere di commercio del Veneto; possono altresì essere soci fondatori le federazioni regionali di categoria che partecipino al capitale sociale.

3. La quota di partecipazione regionale alla società non può essere inferiore ad un terzo o superiore al cinquantuno per cento del capitale sociale.
4. Quote di partecipazione alla società possono essere sottoscritte da associazioni di categoria, consorzi export o di promozione economica, organismi fieristici, istituti di credito, fondazioni, enti locali, organismi pubblici o organismi misti, operanti nel settore dei servizi per l'internazionalizzazione e la promozione.
5. Il limite massimo della sottoscrizione di quote di cui al comma 4 e le modalità di ripartizione sono stabilite di comune accordo fra i soci fondatori.
6. Lo schema di statuto della società è approvato con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
7. La nomina degli amministratori e dei sindaci attribuiti alla regione è di competenza della Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

7 bis. In sede di prima applicazione le nomine degli amministratori e dei sindaci attribuiti alla Regione vengono effettuate, con decreto del Presidente della Giunta regionale, in deroga alle procedure di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni ed integrazioni.

8. La Regione partecipa alle spese di funzionamento della società con il versamento della quota del fondo consortile così come determinato dallo statuto in proporzioni alle quote azionarie possedute.".

Nota all'articolo 37

- Il testo dell'art. 82 della legge regionale n. 11/2010 è il seguente:

"Art. 82 - Contributi a sostegno della piccola pesca costiera.

1. Al fine di tutelare e sostenere la modalità di prelievo ittico di antica tradizione veneta nota come piccola pesca costiera, la Giunta regionale è autorizzata per l'anno 2010 ad erogare contributi per un importo complessivo di 500.000,00 di euro.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 500.000 di euro, si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse allocate nell'upb U0034 "Servizi integrati agro-faunistico-venatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca" del bilancio di previsione 2010.".

Note all'articolo 38

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 53/1974, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 11

Il divieto e le limitazioni previsti agli articoli 7, *7 bis*, 8 e 10 della presente legge escludono le piante protette che provengono da colture effettuate in giardino e in stabilimenti o serre.

Tali piante e fiori, se posti in commercio, devono essere accompagnati da certificato di provenienza redatto dal produttore.

- Il testo dell'art. 17 della legge regionale n. 53/1974, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 17

Per la inosservanza delle disposizioni della presente legge, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, là dove il fatto costituisce reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da L. 15.000 a L. 90.000 per la violazione ai divieti e vincoli di cui agli articoli 3 e 5;
b) omissis
c) da L. 10.000 a L. 60.000 per la violazione ai divieti di cui agli articoli 8;
d) da L. 15.000 a L. 90.000 per la violazione ai vincoli di cui all'articolo 7;
e) da L. 25.000 a L. 150.000 per la violazione ai divieti e vincoli di cui agli articoli 10;

e bis) da euro 100,00 a euro 250,00 per le violazioni ai divieti e ai vincoli di cui all'articolo 7 bis, comma 3.

Nei casi di cui alle lettere a), c), d) ed e) *nonché nei casi di cui alla lettera e bis)* del primo comma si applica inoltre la confisca amministrativa delle specie della fauna inferiore e della flora tutelate dalla presente legge.

Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona incaricata della direzione o vigilanza, o rivestita dell'autorità è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della pena pecuniaria.

Note all'articolo 40

- Il testo dell'art. 32 della legge regionale n. 21/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 32 - Definizione e destinazione delle piste.

1. Agli effetti della presente legge sono considerate piste le superfici di terreno appositamente predisposte e abitualmente riservate alla circolazione e all'uso pubblico per la pratica degli sport sulla neve.
2. A seconda delle rispettive caratteristiche funzionali e tecniche le piste sono suddivise in piste da discesa e da fondo.
3. La provincia, su domanda del soggetto interessato e nel rispetto della individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 6, riserva le piste da discesa alle seguenti specifiche destinazioni:
   a) pratica dello sci, nelle sue varie articolazioni;
   b) pratica dello snowboard;
   c) pratica dello sci, nelle sue varie articolazioni e dello snowboard;

d) pratica della slitta e dello slittino;
e) pratica degli altri sport sulla neve.

4. La Giunta regionale può modificare o integrare l'elenco di cui al comma 3 al fine di adeguarlo agli eventuali sviluppi tecnologici del settore o alla normativa comunitaria e statale.
5. Per le piste esistenti destinate alla pratica di cui al comma 3, lettera c), il soggetto autorizzato può chiedere alla provincia di riservare la pista alla pratica di cui al comma 3, lettere a) o b); in tale caso lo stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comunica alla struttura regionale competente in materia di mobilità la diversa destinazione della pista per l'annotazione sul registro degli impianti e piste.
6. *Le piste possono essere adibite, anche fuori dell'orario di apertura, per gare e allenamenti nonché per attività di sci alpinismo, ivi compresa la risalita sci-alpinistica, e iniziative concordate con i comuni competenti per territorio ed in particolare per fiaccolate o attività similari. Qualora tali attività si svolgano durante l'orario di apertura, il sistema pista-impianti deve consentire la normale circolazione degli utenti del pubblico servizio. Le piste o parti di esse utilizzate per gare o allenamenti sono chiuse al pubblico per la durata della gara e degli allenamenti e ne viene data notizia alla provincia ed idonea informazione agli utenti, almeno sette giorni prima dello svolgimento della gara e degli allenamenti; le altre attività si svolgono previa autorizzazione del gestore che provvede, altresì, a comunicarle alla provincia e al comune competente per territorio e a darne idonea informazione agli utenti.".*

- Il testo dell'art. 56 della legge regionale n. 21/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 56 - Sanzioni amministrative.

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi delle vigenti leggi, nonché delle sanzioni amministrative previste nel DPR n. 753/1980 per quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio degli impianti e di quelle previste nella legge n. 363/2003 per quanto concerne la sicurezza, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
   a) *da euro 100.000,00 ad euro 600.000,00 in caso di realizzazione in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione degli impianti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere da a) a g), da euro 5.000,00 ad euro 60.000,00 degli impianti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere h), i) e k), da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 degli impianti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera j);*
   b) da euro 50.000,00 ad euro 300.000,00 in caso di realizzazione di una pista in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione;
   c) da euro 500,00 ad euro 5.000,00 in caso di apprestamento, anche parziale, di un'area non autorizzata o in difformità dal regolare tracciato di pista, senza aver ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 37;
   d) da euro 500,00 ad euro 3.000,00 in caso di apertura di impianti o piste senza la prescritta autorizzazione all'apertura al pubblico;
   e) da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00 in caso di realizzazione di un sistema di innevamento programmato in assenza o difformità dell'autorizzazione;
   f) da euro 250,00 ad euro 1.500,00 per l'inottemperanza agli obblighi del concessionario di cui all'articolo 25;
   g) da euro 500,00 ad euro 3.000,00 in caso di applicazione di tariffe in violazione di quanto previsto dall'articolo 12;
   h) da euro 50,00 ad euro 150,00 in caso di mancata comunicazione dei programmi di esercizio e dei nominativi del personale di servizio agli impianti di cui all'articolo 12;
   i) da euro 50,00 ad euro 300,00 in caso di mancata comunicazione della sospensione di cui all'articolo 42;
   j) da euro 500,00 ad euro 1.000,00 in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 49;
   k) da euro 250,00 ad euro 1.500,00 in caso di mancato rispetto degli obblighi di messa in sicurezza e di manutenzione delle piste di cui all'articolo 50;
   l) da euro 50,00 ad euro 300,00 salvo quanto specificamente previsto dalla legge n. 363/2003, in caso di mancato rispetto degli obblighi relativi alla segnaletica di cui all'articolo 51.
2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge n. 363/2003 l'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie è:
   a) da euro 40,00 ad euro 250,00 per il gestore che viola gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 3 e agli articoli 6 e 16, commi 1 e 2, della legge n. 363/2003;
   b) da euro 25,00 ad euro 150,00 per l'utente che viola gli obblighi di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, comma 3 e 17 della legge n. 363/2003 e all'articolo 54, comma 2.".

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 21/2008 è il seguente:
"Art. 8 - Registro degli impianti e piste.

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di mobilità, il registro degli impianti e delle piste esistenti nel territorio regionale.
2. Gli impianti e le piste sono iscritti nel registro successivamente alla trasmissione, da parte del soggetto interessato, della concessione di linea, della autorizzazione alla realizzazione e all'apertura al pubblico esercizio degli impianti e delle piste nonché delle relative modifiche. Qualora tale comunicazione non sia effettuata entro trenta giorni dal rilascio del titolo abilitativo, l'efficacia dello stesso è sospesa fino alla sua trasmissione.
3. L'iscrizione viene meno, altresì, se entro trenta giorni dalla realizzazione degli impianti e delle piste non è trasmessa alla strut-

tura regionale competente in materia di mobilità la corografia, in scala 1:10.000, in supporto informatico compatibile con i programmi di gestione dei Sistemi informativi territoriali, indicante il tracciato degli impianti e delle piste effettivamente realizzati disegnati su carta tecnica regionale di cui alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 "Formazione della carta tecnica regionale" e successive modificazioni.

4. Il registro è a disposizione del pubblico e riporta per ogni singolo impianto e pista:
   a) il codice regionale;
   b) la denominazione;
   c) le quote;
   d) l'ubicazione;
   e) il concessionario;
   f) il soggetto autorizzato all'apertura al pubblico esercizio;
   g) la definizione e la classificazione;
   h) le condizioni di concessione e di autorizzazione;
   i) le eventuali modifiche e cancellazioni.".

Nota all'articolo 41

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 13/2012 è il seguente:

"Art. 12 - Fondi per interventi di cui al "Piano straordinario degli interventi a seguito dell'emergenza alluvionale del novembre 2010".

1. Al fine di far fronte alle gravi situazioni di rischio idrogeologico che interessano buona parte del territorio regionale e porre in sicurezza argini e opere idrauliche, nonché per realizzare bacini di laminazione delle piene, in conformità al "Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico" e secondo i criteri di priorità nello stesso formulati, è istituito il fondo denominato "Piano straordinario degli interventi a seguito dell'emergenza alluvionale del novembre 2010".
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificabili in euro 49.500.000,00 per l'esercizio 2012 e in euro 50.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0104 "Interventi di difesa del suolo e dei bacini" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.".

Note all'articolo 43

- Il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 10/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 18 - Applicazione del canone di locazione.

1. Fino alla revisione generale del classamento delle unità immobiliari urbane di cui al decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1993, n. 75 e successive modifiche e integrazioni, per la determinazione del canone di locazione gli assegnatari sono collocati nelle seguenti aree:

A) Area di protezione:

canone sociale pari alle seguenti percentuali del reddito fiscale del nucleo familiare, quale somma dei redditi fiscali risultanti dalle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare, e comunque non inferiore al quattro per cento di mezza pensione minima INPS; il canone non può comunque essere superiore al cinquanta per cento del canone calcolato ai sensi degli articoli da 12 a 22 e 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392:

A.1. quattro per cento agli assegnatari con reddito fiscale non superiore all'importo corrispondente ad una pensione minima INPS;

A.2. sei per cento agli assegnatari con reddito fiscale non superiore all'importo compreso fra il limite individuato alla lettera A.1. e quello corrispondente a due pensioni minime INPS.

Il reddito fiscale di cui all'area di protezione A) deve derivare nella misura minima del settantacinque per cento da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassaintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato.

B) Area sociale:

canone di riferimento calcolato ai sensi degli articoli da 12 a 22 e 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392:

B.1. diminuito del venticinque per cento agli assegnatari con reddito convenzionale non superiore al limite di euro 10.846,00.

B.2. Nella misura del cento per cento agli assegnatari con reddito convenzionale compreso tra il limite previsto alla lettera B.1 e lo stesso aumentato del quarantatré per cento.

B.3. Aumentato del venti per cento agli assegnatari con reddito convenzionale compreso tra il limite previsto alla lettera B.1 e lo stesso aumentato dal quarantatré per cento fino al settantacinque per cento.

In ogni caso per i nuclei familiari il cui reddito deriva prevalentemente, e quindi in misura superiore al settantacinque per cento da lavoro dipendente, il canone non può incidere sul reddito fiscale del nucleo familiare per una aliquota superiore alle seguenti percentuali:

   a) dieci per cento qualora il nucleo familiare sia composto da quattro o più persone;
   b) undici per cento qualora il nucleo familiare sia composto da meno di quattro persone.

C) Area di decadenza:

canone di locazione calcolato ai sensi degli articoli da 12 a 22 e 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392:

C.1.aumentato del cinquanta per cento agli assegnatari con reddito convenzionale compreso tra il limite previsto alla lettera B.1

aumentato del settantacinque per cento e lo stesso limite aumentato del cento per cento; in ogni caso per i nuclei familiari il cui reddito deriva prevalentemente in misura superiore al settantacinque per cento da lavoro dipendente, il canone non può incidere sul reddito fiscale del nucleo familiare per una aliquota superiore al quattordici per cento;

C.2. aumentato del cento per cento agli inquilini con reddito convenzionale compreso tra il limite previsto alla lettera B.1 aumentato del cento per cento e lo stesso limite aumentato del duecento per cento;

C.3. aumentato del centocinquanta per cento agli assegnatari con reddito convenzionale superiore al limite previsto alla lettera B.1 aumentato del duecento per cento.

1 bis. Per reddito fiscale si intende il reddito di cui all'articolo 8 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all'articolo 10 del citato decreto quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata. Per reddito convenzionale si intende la somma dei redditi fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare, quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata, da computarsi con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo è ridotto di euro 516,46 per ogni componente oltre i due, sino ad un massimo di euro 3.098,75. La riduzione si applica anche per i figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

1 ter L'importo mensilmente dovuto dagli assegnatari è costituito dal canone di locazione mensile, determinato secondo i criteri previsti al comma 1, aumentato di un ammontare pari ad euro 10,00.

2. Ai fini dell'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 18 della legge 27 luglio 1978, n. 392, i Consigli comunali provvedono all'aggiornamento della ripartizione del territorio comunale, conformemente alle norme contenute nella stessa legge, ogni due anni. Al primo aggiornamento si provvederà entro il 31 dicembre 1997.

2 bis. Il canone di locazione determinato ai sensi del presente articolo, in casi eccezionali, può essere ridotto per un periodo non superiore ad un anno qualora l'assegnatario versi in condizioni economiche particolarmente gravi, debitamente comprovate, e qualora a causa della sua situazione personale, logistica e di salute si renda difficile il trasferimento in un altro alloggio a canone inferiore. La Giunta regionale a tal fine definisce i criteri e le modalità applicative per la predetta riduzione individuando, in particolare, le condizioni economiche particolarmente gravi riferite al reddito, le tipologie di beneficiari e la percentuale di riduzione.".

- Il testo dell'art. 20 della legge regionale n. 10/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 20 - Verifica periodica del reddito.

1. L'ente gestore provvede annualmente:
   a) alla verifica del reddito degli assegnatari degli alloggi, sulla base della dichiarazione fiscale inoltrata all'ente, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa agli uffici imposte;
   b) alla verifica della permanenza nel nucleo familiare dei requisiti di cui all'articolo 2.
2. La variazione del canone di locazione derivante dall'eventuale diversa collocazione degli assegnatari nelle aree di reddito di cui all'articolo 18, è comunicata dall'ente gestore agli interessati e ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale.
3. L'assegnatario ha, in caso di decesso o di trasferimento di un componente o variazione di reddito del nucleo familiare, diritto, su specifica e documentata richiesta verificata dall'ente gestore, di essere collocato in una area di reddito inferiore qualora abbia subito una diminuzione di reddito. La collocazione nella fascia di reddito inferiore è disposta dall'ente gestore *entro trenta giorni dalla dichiarazione da parte dell'assegnatario della variazione del reddito, salvo successivo conguaglio da effettuarsi a seguito dell'accertamento in relazione alla presentazione della documentazione comprovante il reddito.*
4. Gli assegnatari che non producono la documentazione relativa ai redditi ricevono dall'ente gestore preavviso che verrà dichiarata la decadenza dall'assegnazione se non ottemperano all'obbligo di presentazione della documentazione nel termine di novanta giorni. Decorso tale termine, si applica un canone calcolato ai sensi degli articoli da 12 a 22 e 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392 maggiorato del centocinquanta per cento.

4 bis. E' data facoltà agli enti gestori di ricalcolare il canone di locazione sulla base dell'effettiva capacità reddituale dell'assegnatario, nei casi in cui l'inadempienza di cui al comma 4 sia dovuta alle situazioni previste dal comma 3 dell'articolo 22.

5. Il Sindaco, di concerto con l'ente gestore, procede almeno una volta ogni tre anni alla verifica del reddito complessivo del nucleo familiare dichiarato dagli assegnatari, inoltrando la richiesta al competente ufficio imposte.".

Nota all'articolo 47

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 40/1989 è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

"Art. 15 - (Canone e convenzione tra concessionario e Comune).

1. Il concessionario deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area della concessione:
   a) per le acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento:
      1) di lire 200.000 con un minimo di lire 30.000.000 nelle zone di montagna;
      2) di lire 1.000.000 con un minimo di lire 40.000.000 nelle zone di pianura;
   b) per le acque minerali ad uso curativo e per le acque termali: di lire 50.000 con un minimo di lire 1.500.000.
2. Il diritto proporzionale annuo può essere adeguato ogni biennio con provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'ISTAT e riferito al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente

legge.

2 bis. Il diritto proporzionale annuo anticipato, per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area delle concessioni con meno di cinquanta milioni di litri all'anno di acqua imbottigliata, è ridotto del 50 per cento.

2 ter. Il concessionario deve corrispondere, per le acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, oltre al canone di cui al comma 1, un diritto proporzionale pari ad euro 3,00 per ogni metro cubo di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti.

2 quater. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina le modalità di pagamento e i relativi adempimenti in capo ai concessionari, con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 3 bis.

[2 quinquies. I proventi di cui ai commi 2 bis e 2 ter sono impegnati dalla Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, esclusivamente con riferimento ai progetti riguardanti la conservazione e la ricarica delle falde acquifere, l'ammodernamento delle reti idriche pubbliche, nonché a compensazione dei danni diretti e indiretti provocati nei comuni ove hanno sede gli impianti e in quelli contermini e per finanziare campagne di sensibilizzazione al risparmio idrico ed al consumo consapevole dell'acqua.]

3. Per l'uso delle pertinenze di cui alla presente legge, il nuovo concessionario è tenuto a pagare un canone annuo pari al 5% del loro valore, calcolato all'atto della presa in consegna da parte della Regione, fino a quando le pertinenze stesse non verranno sostituite.

3 bis. I concessionari sono tenuti a contribuire agli oneri diretti e indiretti sostenuti dai comuni in conseguenza delle opere e attività di estrazione, adduzione, imbottigliamento e trasporto delle acque minerali emunte nel loro territorio.

3 ter. La quantificazione dell'importo dovuto, sulla base dell'ammontare effettivo dell'onere sulle specifiche situazioni, è stabilita in apposita convenzione da stipularsi tra il concessionario e il comune interessato, nella quale sono altresì stabiliti i termini e le modalità di pagamento.

4. (omissis)

5. (omissis)

6. (omissis)

6 bis. Al fine di incentivare l'imbottigliamento e la commercializzazione in contenitori di vetro, su richiesta del concessionario, è portata in detrazione dalla quantità d'acqua assunta come base di calcolo per la determinazione del diritto proporzionale:

a) il novanta per cento della quantità d'acqua che viene commercializzata in contenitori di vetro;

b) l'intera quantità d'acqua somministrata agli enti locali per uso potabile pubblico;

Le detrazioni di cui alla lettera a) saranno ammesse sulla base delle risultanze delle scritture contabili aziendali.".

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 40/1989 è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

"Art. 39 - Azioni a salvaguardia delle risorse idriche.

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 83, comma 4 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modifiche ed integrazioni, i canoni dovuti per le concessioni di derivazione di acque sotterranee destinate a qualsiasi uso, nonché di derivazione di acque superficiali, sono aumentati di un importo pari al cento per cento. I relativi proventi sono introitati nella upb E0042 "Proventi dalla gestione del demanio idrico".

[2. I proventi derivanti dall'incremento di cui al comma 1 sono finalizzati:

a) nella misura del 60 per cento, al finanziamento degli interventi da realizzare, in tutto il territorio regionale, per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico (upb U0104 "Interventi di difesa del suolo e dei bacini");

b) nella misura del 40 per cento, al finanziamento di interventi da realizzare, nelle aree interessate dal prelievo, per l'ottimizzazione dell'uso dell'acqua, per la salvaguardia delle risorse idriche, per la ricarica di falde sotterranee e per la tutela delle fonti (upb U0115 "Interventi infrastrutturali per le risorse idriche").

b bis) la Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare una quota dei fondi di cui alla lettera b), fino ad un massimo del 5 per cento, per far fronte ad oneri derivanti dalle attività connesse alle concessioni demaniali e per finanziare ricerche finalizzate alla difesa del suolo da realizzare attraverso istituti universitari (upb U0114 "Azioni per l'impiego delle risorse idriche");

b ter) la Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare una quota dei fondi di cui alla lettera a) per far fronte ad oneri derivanti dagli obblighi stabiliti al comma 3 dell'articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".]

2 bis. Ai proventi di cui al comma 1 non si applica il comma 3 dell'articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni.

[3. Gli interventi oggetto di finanziamento ai sensi del comma 2 sono determinati annualmente dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. Se la commissione consiliare non si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento, il parere si intende reso in senso favorevole. Le relative risorse sono allocate nelle upb U0104 "Interventi di difesa del suolo e di bacini" e upb U0115 "Interventi infrastrutturali per le risorse idriche", nelle quali confluiscono i proventi introitati ai sensi del comma 1.]".

- Il testo dell'art. 19 della legge regionale n. 10/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

"Art. 19 - Utilizzazione entrate canoni di locazione.

1. Le somme riscosse dagli enti proprietari o gestori per canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica devono essere impiegate per:
   [a) il versamento al Fondo regionale per l'edilizia residenziale pubblica dello 0,50 per cento annuo del valore locativo, di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392, del patrimonio costruito, realizzato o recuperato a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, con esclusione degli alloggi collocati nell'area di protezione;]
   b) la manutenzione degli alloggi;
   c) gli oneri di gestione compresi gli oneri fiscali;
   d) il finanziamento di programmi di edilizia residenziale pubblica;
   e) il fondo sociale di cui all'articolo 21.
2. *Lo 0,50 per cento annuo del valore locativo, di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392, del patrimonio costruito, realizzato o recuperato a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, con esclusione degli alloggi collocati nell'area di protezione è riversato dagli enti proprietari o gestori, alla Regione in un apposito conto infruttifero entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.*
3. Gli enti proprietari o gestori provvedono a trasmettere annualmente alla Giunta regionale un prospetto dimostrativo del pareggio costi-ricavi di cui al comma 1, lettere [a)], b) e c).".

Nota all'articolo 50

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 9/2007 è il seguente:

"Art. 10 - Veneto Innovazione Spa.

1. Veneto Innovazione Spa svolge funzioni di supporto tecnico per la realizzazione dei programmi e delle azioni previsti in base alla presente legge, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale".
2. In particolare Veneto Innovazione Spa svolge le seguenti funzioni:
   a) attuazione delle azioni di promozione, sviluppo coordinato, consolidamento e messa in rete delle competenze e delle capacità operative del sistema regionale dell'innovazione;
   b) gestione di progetti regionali e azioni a regia regionale di elevato valore strategico o sperimentale;
   c) confronto e sperimentazione su scala interregionale o europea di nuovi modelli o di migliori pratiche;
   d) selezione e promozione di casi di successo, provenienti dal sistema della ricerca o delle imprese, basati sulla capacità di ottimizzare i risultati della ricerca scientifica e dell'innovazione;
   e) erogazione di informazioni e servizi per lo sviluppo delle attività di trasferimento tecnologico, anche transnazionale;
   f) supporto alle attività di trasferimento dei risultati della ricerca scientifica pubblica curando il deposito delle domande di brevetto e promuovendo il trasferimento sul mercato dei diritti di sfruttamento dei brevetti così depositati.
3. Gli indirizzi e le risorse finanziarie per le attività di cui al presente articolo sono indicati nel Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione di cui all'articolo 11 e nei provvedimenti annuali di cui all'articolo 12.
4. Entro il 30 settembre di ogni anno Veneto Innovazione Spa redige una relazione contenente le informazioni sui principali risultati dell'attività svolta in attuazione della presente legge e la trasmette alla Giunta regionale e alla competente commissione consiliare.
5. Per le finalità di cui al comma 2, lettera f), Veneto Innovazione Spa organizza un'unità regionale di trasferimento tecnologico (URTT) con funzioni di supporto tecnico alla Regione.".

Nota all'articolo 51

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 11/2014 è il seguente:

"Art. 9 - Celebrazioni per il centenario della Grande Guerra.

1. In occasione delle prossime celebrazioni del centenario della Prima guerra mondiale e al fine di valorizzare adeguatamente il patrimonio delle testimonianze ad essa relative esistenti sul territorio regionale, la Giunta regionale, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 7 marzo 2001, n. 78 "Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale", è autorizzata a sostenere interventi di:
   a) messa in sicurezza, restauro, manutenzione dei beni di cui all'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 43 "Interventi per il censimento, il recupero e la valorizzazione di particolari beni storici, architettonici e culturali della Grande Guerra", finalizzati alla loro pubblica fruibilità;
   b) realizzazione di apparati esplicativi permanenti finalizzati alla comprensione delle vestigia e delle vicende correlate all'evento bellico, compresi allestimenti all'interno di edifici ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 43 o di strutture museali;
   c) valorizzazione dei beni e promozione della conoscenza delle vicende storiche relative alla Prima guerra mondiale attraverso ricerche, attività editoriali, espositive e performative;
   d) promozione di manifestazioni, convegni, eventi culturali e progetti educativi e formativi, inclusa la produzione di materiali didattici, da mettere a disposizione delle scuole di ogni ordine e grado del Veneto;
   e) promozione di progetti di studio e ricerca sulla Prima guerra mondiale, in particolare favorendo la creazione e la gestione

di percorsi storico-didattici per lo svolgimento di attività formative e didattiche, destinati agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

2. La Giunta regionale adotta, sentita la competente commissione consiliare, il programma delle celebrazioni del centenario della Prima guerra mondiale e i criteri e le procedure per la concessione dei contributi a sostegno degli interventi di cui al comma 1.
3. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2014 si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0169 "Manifestazioni ed istituzioni culturali" del bilancio di previsione 2014.
4. Agli oneri d'investimento derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 7.000.000,00 per l'esercizio 2014 si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0171 "Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto" del bilancio di previsione 2014.".

Nota all'articolo 54

- Il testo dell'art. 11 del decreto legge n. 516/1994 è il seguente:

"11. 1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 782 , nonché i relativi rientri, salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, affluiscono al fondo per la concessione di contributi sul pagamento di interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.

2. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 , possono essere utilizzate, oltre che per le operazioni di acquisto di macchine utensili di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 , e per le altre operazioni previste dalla vigente normativa, anche per la corresponsione di contributi agli interessi a fronte di finanziamenti concessi da banche a piccole e medie imprese, con particolare riguardo a quelle ubicate nei territori dell'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato destinati a:

a) operazioni di consolidamento a medio termine di passività a breve nei confronti del sistema bancario, in essere alla data di presentazione della domanda di finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie, di durata non superiore a cinque anni e per un importo massimo non superiore a tre miliardi di lire;
b) investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

2-bis. Le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla lettera *b)* del comma 2 sono concesse, anche nella forma del contributo in conto capitale, alle condizioni stabilite nell'esercizio delle funzioni conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. Qualora le imprese beneficiarie non destinino i finanziamenti agevolati di cui al comma 2 secondo le finalità e le modalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 2, il contributo agli interessi è revocato e le somme erogate a tale titolo devono essere restituite al Fondo, maggiorate in ragione di un tasso pari al rendimento medio dei BOT a 12 mesi rilevato nel semestre precedente.".

Nota all'articolo 55

- Il testo dell'art. 29 del decreto legge n. 83/2012 è il seguente:

"Art. 29 Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi

1. In considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati.
2. Al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni di cui al comma 1, di quelle di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché di quelle concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non sia stata avanzata alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento, il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla predetta data, accerta la decadenza dai benefici per l'insieme delle imprese interessate con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. La rimodulazione dei programmi d'investimento oggetto di agevolazioni a valere sui contratti di programma di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è consentita entro e non oltre un anno dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della delibera del CIPE di approvazione e finanziamento dei contratti. In tale caso il CIPE può prorogare il termine di ultimazione degli investimenti per non più di un anno dal termine originariamente previsto.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, non è consentito alcun differimento del termine di ultimazione degli investimenti, eventualmente prorogato, per effetto di variazioni del programma e dei soggetti proponenti.
5. Qualora, con riferimento ai contratti di programma già oggetto di deliberazione del CIPE di approvazione e di finanziamento, non venga presentato il progetto esecutivo entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico dispone la decadenza delle imprese interessate dalle agevolazioni previste e ne dà comunicazione al CIPE. Per i programmi oggetto di notifica alla Commissione europea, il predetto termine decorre dalla comunicazione degli esiti della notifica, qualora successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
6. È disposta la risoluzione dei contratti di programma già stipulati qualora, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'impresa non abbia prodotto la documentazione comprovante l'avvio degli investimenti e l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie al predetto avvio. Qualora il contratto sia riferito ad una pluralità di iniziative, la

risoluzione ha effetto limitatamente alle iniziative interessate dall'inadempimento.

7. Fatti salvi i provvedimenti adottati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le iniziative agevolate a valere sugli strumenti di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d), e) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si procede alla revoca delle agevolazioni sia nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi occupazionali previsti per l'esercizio a regime, sia nel caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo di indicatori eventualmente previsti.
8. Le iniziative agevolate ai sensi dell'articolo 12 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, della legge 30 luglio 1990, n. 221, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, e dell'articolo 114, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, purché avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono concluse entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla predetta data. La documentazione finale di spesa è presentata dai beneficiari entro sei mesi, non più prorogabili, dalla scadenza del termine di ultimazione come sopra definito. Il mancato rispetto dei termini previsti dal presente articolo comporta la revoca delle agevolazioni.
9. Il Ministro dello sviluppo economico, in presenza di situazioni di particolari gravità sotto il profilo economico e finanziario delle imprese beneficiarie tali comunque da minacciare la continuità delle attività produttive ed il mantenimento dei relativi livelli occupazionali, può disporre in via eccezionale la sospensione dei termini di ultimazione di programmi agevolati a valere sugli strumenti di propria competenza fino all'adozione dei conseguenti programmi di ristrutturazione anche tramite cessione dei complessi aziendali.".

Note all'articolo 56

- Il testo dell'art. 25 della legge regionale n. 13/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 25 - Iniziative in favore delle imprese del comparto dell'artigianato.

1. Accertata la chiusura della misura 1.2. "Fondo di rotazione dell'artigianato" del Docup obiettivo 2 - 2000-2006, approvato con decisione CE C(2004) 4593 del 19 novembre 2004, al fine di rafforzare il sistema produttivo artigiano, la Regione del Veneto, quale destinataria finale delle somme derivanti dagli interventi di ingegneria finanziaria in favore delle piccole e medie imprese (PMI), cofinanziate con risorse comunitarie, introita al bilancio regionale le risorse pubbliche disponibili attuali e future.

1 bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le disponibilità di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 "Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione", alla legge regionale 8 aprile 1996, n. 16 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane", al Docup 1997-1999 Ob. 2 Mis. 1.2 Az. B, alla legge 25 luglio 1952, n. 949 e legge 21 maggio 1981, n. 240, riguardante "Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste" al termine delle operazioni agevolate, ed al netto dei relativi oneri di gestione, sono introitate al bilancio reginale.

2. Le risorse di cui ai commi 1 e 1 bis sono destinate al finanziamento di interventi in favore delle piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" (capitolo U/023701).

[3. La Giunta regionale definisce, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta decorsi i quali si prescinde dal parere, i criteri di utilizzo e le modalità di funzionamento del Fondo in relazione alle tipologie di intervento ed in aderenza alle previsioni del vigente Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9]

4. Agli oneri di cui al comma 2, allocati nell'upb U0056 "Interventi strutturali a favore delle imprese artigiane" del bilancio di previsione 2012, si fa fronte con le nuove entrate di cui al comma 1, introitate nell'upb E0050 "Recuperi su fondi di rotazione" del bilancio di previsione 2012.".

Note all'articolo 57

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 37/2014, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 1 - Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario.

1. È istituita l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, di seguito denominata Agenzia, quale *ente pubblico economico strumentale* della Regione del Veneto, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale, nei limiti previsti dalla presente legge.
2. L'Azienda regionale Veneto Agricoltura, di cui alla legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 "Istituzione dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto agricoltura" " e successive modificazioni, è soppressa e posta in liquidazione nei tempi e secondo le modalità previste nella presente legge.
3. Nei limiti delle funzioni proprie, individuate all'articolo 2, l'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi della Azienda regionale Veneto Agricoltura, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale in sede di approvazione delle operazioni di liquidazione di cui al comma 2.".

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 37/2014, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 2 - Funzioni dell'Agenzia.

1. L'Agenzia svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell'ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca; inoltre svolge le seguenti funzioni:
   a) ricerca applicata e sperimentazione finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnolo-

giche e organizzative volte a migliorare la competitività delle imprese e delle filiere produttive, la sostenibilità ambientale, nei comparti agricolo, agroalimentare, forestale e delle pesca;

b) diffusione, supporto e trasferimento al sistema produttivo delle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto, ivi compresi i processi di valorizzazione e certificazione della qualità, nonché di diversificazione delle attività, volti a migliorare la competitività delle imprese e la sostenibilità ambientale nei comparti, agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca, anche tramite l'avvalimento di strutture produttive private rappresentative delle diverse realtà produttive del territorio regionale;

c) salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione del demanio forestale regionale sulla base delle linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;

c bis) censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, studiarne lo stato, l'evoluzione e i rapporti con le altre componenti ambientali, anche in funzione della predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale, ivi compresa la espressione dei pareri tecnico scientifici richiesti;

d) raccordo fra strutture di ricerca ed attività didattiche e sperimentali degli istituti di indirizzo agrario, presenti sul territorio regionale, al fine di trasferire e testare la domanda di innovazione proveniente dagli operatori.

2. La Giunta regionale può inoltre affidare all'Agenzia l'attuazione di progetti comunitari, statali, interregionali e regionali in materia agricola, agroalimentare, forestale e della pesca.*"*.

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2014, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 12 - Personale.

1. Con la deliberazione con cui la Giunta regionale impartisce le direttive cui l'Agenzia deve attenersi nello svolgimento delle proprie attività e gli indirizzi in materia di organizzazione, è definito il quadro generale dell'assetto strutturale e organizzativo dell'Agenzia.
2. Il direttore, entro sessanta giorni dalla approvazione del provvedimento di cui al comma 1, provvede ad adottare il regolamento di organizzazione e a definire l'assetto strutturale e propone la dotazione organica, nei limiti definiti dalla Giunta regionale.
3. *Ai dirigenti e dipendenti dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro delle aziende municipalizzate di igiene ambientale, nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni contenute nell'articolo 13.*
4. Agli operai delle aziende o gestioni agricole e forestali si applicano i rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e la relativa previdenza di settore.".

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 37/2014, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 14 - Norme per la procedura di liquidazione dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura.

1. Al fine di provvedere alla liquidazione della soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura, la Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario liquidatore stabilendo:
   a) i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione;
   b) le direttive concernenti il conferimento di attività e rami d'azienda ad enti, fondazioni o istituti contraddistinti da analoghe finalità istituzionali;
   c) il termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale le operazioni di liquidazione devono concludersi;
   d) il compenso da corrispondere al commissario liquidatore, in ogni caso non superiore a quello previsto per il direttore dell'Agenzia.
2. Gli organi dell'ente soppresso rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del commissario liquidatore.
3. Il commissario liquidatore, avvalendosi del personale dell'ente soppresso, assicura la gestione ordinaria e provvede alla ricognizione delle attività e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Azienda regionale Veneto Agricoltura e redige l'inventario dei relativi beni mobili, immobili e delle partecipazioni societarie in essere, nonché delle aziende, centri, impianti ed istituti afferenti all'azienda soppressa.
4. A conclusione dell'attività di liquidazione, il commissario presenta alla Giunta regionale la relazione ricognitiva e la proposta di liquidazione.
5. La Giunta regionale approva le operazioni di liquidazione e l'inventario redatti dal commissario liquidatore e assegna all'Agenzia i beni necessari all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2.
6. Le attività di dismissione delle partecipazioni societarie non funzionali agli obiettivi istituzionali della Agenzia, sono curate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
7. La Giunta regionale, con il provvedimento che approva le operazioni di liquidazione di cui al comma 5, nomina il direttore dell'Agenzia.
8. A decorrere dalla nomina del direttore, l'Agenzia subentra nei rapporti attivi e passivi della soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura, nei limiti delle funzioni proprie individuate all'articolo 2.
9. Le funzioni della soppressa Azienda non attribuite all'Agenzia e non oggetto di dismissione sono esercitate dalle competenti strutture della Giunta regionale, cui vengono assegnate le corrispondenti *risorse strumentali ed umane, previa partecipazione, per queste ultime, a concorso pubblico nell'ambito della programmazione annuale del personale.".*

- Il testo dell'art. 16 della legge regionale n. 37/2014, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 16 - Norma finanziaria.

1. Al contributo annuale di cui all'articolo 9, quantificato in euro *12.205.000,00 e 11.405.000,00* rispettivamente per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0046 "Servizi alle imprese e alla collettività rurale" (capitolo 12040) del bilancio pluriennale 2014-2016.
2. Agli oneri di cui all'articolo 14, comma 1, quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0046 "Servizi alle imprese e alla collettività rurale" (capitolo 12040) del bilancio di previsione 2015.
3. Agli oneri di cui all'articolo 14, comma 9, quantificati in euro *1.000.000,00 e 800.000,00* rispettivamente per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0017 "Oneri per il personale" che viene incrementata mediante prelevamento di pari importi dall'upb U0046 "Servizi alle imprese e alla collettività rurale" (capitolo 12040) del bilancio pluriennale 2014-2016.
4. Le risorse derivanti dalle attività di liquidazione di cui all'articolo 14, comma 5, sono destinate al finanziamento di interventi strutturali a favore dell'agricoltura (upb U0049 "Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale").
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le opportune variazioni al bilancio di previsione necessarie a recepire i risparmi di spesa derivanti dall'approvazione della presente legge, conseguenti alla soppressione dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura e all'istituzione dell'Agenzia.".

Nota all'articolo 58

- Il testo dell'art. 2 della legge n. 698/1950 è il seguente:
"2. L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è costituito dalla collettività dei sordomuti che ne sono soci ed ha i seguenti fini:

1) avviare i sordomuti alla vita sociale, aiutandoli a partecipare all'attività produttiva ed intellettuale;
2) agevolare, nel periodo post-scolastico, lo sviluppo della loro attività e capacità alle varie attività professionali;
3) agevolare il loro collocamento al lavoro;
4) rappresentare e difendere gli interessi morali ed economici dei minorati dell'udito e della favella presso le pubbliche Amministrazioni; designare i rappresentanti dei sordomuti nei casi previsti dall'art. 4, secondo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, modificato dall'art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e in tutti gli altri casi in cui le norme statutarie di Enti od Istituti prevedono una rappresentanza dei sordomuti nella propria amministrazione senza fissare norme per l'elezione diretta dei rappresentanti da parte dei sordomuti amministrati od assistiti;
5) collaborare con le competenti Amministrazioni dello Stato, nonché con gli Enti e gli Istituti che hanno per oggetto l'assistenza, l'educazione e l'attività dei sordomuti;
6) promuovere l'esercizio di attività assistenziali a carattere mutualistico fra sordomuti.".

Nota all'articolo 61

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 25/2014 è il seguente:
"Art. 13 - Conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno.

1. Nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, la Regione del Veneto conferisce alla Provincia di Belluno le funzioni amministrative in materia di: politiche transfrontaliere, minoranze linguistiche, governo del territorio e tutela del paesaggio, risorse idriche ed energetiche, viabilità e trasporti, foreste, caccia e pesca, sostegno e promozione delle attività economiche, dell'agricoltura e del turismo, nonché in altri settori che potranno essere previsti dalla legislazione regionale.
2. L'autogoverno della comunità provinciale bellunese si attua distinguendo fra le funzioni di area vasta e le funzioni di prossimità e valorizzando, in forme rispondenti alle caratteristiche e alle tradizioni della sua storia, oltre all'autonomia dei comuni e delle loro forme associative, il ruolo della Magnifica Comunità di Cadore e delle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 recante disciplina delle Regole.
3. La Provincia di Belluno e gli enti locali bellunesi esercitano la potestà regolamentare in ordine allo svolgimento delle funzioni conferite, nel rispetto della normativa vigente.
4. Nell'ambito delle funzioni oggetto di conferimento, la Provincia di Belluno e gli enti locali bellunesi dettano la disciplina relativa alle sanzioni amministrative.".

Nota all'articolo 63

- Il testo dell'art. 26 della legge regionale n. 11/2004 è il seguente:
"Art. 26 - Progetti strategici.

1. Il piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) può prevedere che le opere, gli interventi o i programmi di intervento di particolare rilevanza per parti significative del territorio siano definiti mediante appositi progetti strategici.
2. Per l'attuazione dei progetti strategici l'amministrazione, che ha la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 7, che assicuri il coordinamento delle azioni e determini i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2 bis. La Giunta regionale può approvare con la procedura di cui al comma 2, previo parere della competente commissione consiliare, i progetti strategici previsti nel documento preliminare di PTRC di cui all'articolo 25, comma 1, purché non in contrasto con il PTRC vigente.

2 ter. I progetti strategici di cui al comma 7 dell'articolo 42 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", sono di interesse regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 , "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010" qualora comportino variante ai piani urbanistici e territoriali e sono approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35"Nuove norme sulla programmazione".".

Note all'articolo 67

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 18/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 3 - Esercizio associato delle funzioni e dei servizi.

1. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti esercitano le funzioni fondamentali in modo associato mediante unioni di comuni, convenzioni o ulteriori forme associative riconosciute con legge regionale. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni tenuti all'esercizio associato delle funzioni fondamentali deve raggiungere è fissato in 5.000 abitanti; *nel caso di unioni di comuni esistenti, qualora venga meno la sussistenza di tale limite demografico per modificazioni territoriali, calo demografico o per recessi di uno o più comuni dall'unione, lo stesso è derogabile fino a 4.500 abitanti. Per i comuni ricadenti nell'area omogenea di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), si può derogare al limite di 5.000 abitanti, purché le funzioni siano esercitate da almeno cinque comuni.*
2. I comuni possono, inoltre, svolgere in forma associata le funzioni già conferite dalla Regione nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.
3. Le leggi regionali che conferiscono ai comuni funzioni ulteriori rispetto a quelle esercitate all'entrata in vigore della presente legge possono stabilire che detto esercizio si svolga mediante ricorso a forme di gestione associata.".

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 18/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 10 - Contributi.

1. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della commissione consiliare competente, disciplina con appositi provvedimenti l'assegnazione dei seguenti contributi:
   a) contributi di natura corrente destinati a sostenere le spese di esercizio;
   b) contributi in conto capitale a sostegno delle spese di investimento.

1 bis. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della commissione consiliare competente, disciplina con appositi provvedimenti l'assegnazione di contributi straordinari per un periodo di tre esercizi a partire da quello di decorrenza della istituzione del nuovo comune, a sostegno degli oneri di riorganizzazione strutturale per il primo avvio dei nuovi comuni risultanti dalle fusioni.

2. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, determina i criteri per l'erogazione di contributi aggiuntivi in ragione di eventuali trasferimenti di risorse provenienti dallo Stato destinate al sostegno dell'associazionismo comunale.
3. La Giunta regionale può prevedere l'assegnazione di contributi specifici finalizzati alla redazione di studi di fattibilità di fusione tra comuni o a concorso delle spese sostenute per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione a favore dei comuni interessati ad avviare forme di gestione associata.
4. Gli incentivi finanziari vengono concessi annualmente, entro l'anno finanziario di riferimento, nei limiti della disponibilità di bilancio.

4 bis. I provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta regionale in attuazione di leggi regionali, anche di settore, che prevedono la attribuzione di provvidenze comunque denominate a favore di comuni associati, applicano, ove compatibili, i criteri di preferenza definiti con la presente legge.".

Nota all'articolo 68

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 47/1975, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 3

1. La società opera esclusivamente quale società di intermediazione finanziaria in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia.
2. Per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2, la società può, in particolare:
   a) promuovere e svolgere attività finanziarie, che attuino programmi di investimento in favore di settori rientranti nella programmazione regionale;
   b) prestare consulenza alle imprese ed enti in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese, nonché prestare consulenza nella gestione di patrimoni, che comunque presentino interesse per la realizzazione di programmi economici e di piani di sviluppo formulati dagli organi regionali;
   c) assumere partecipazioni o costituire società ed organismi strumentali che realizzino gli obiettivi della programmazione economica regionale;
   d) compiere operazioni finanziarie e concedere garanzie, fidejussorie o diverse, per facilitare il reperimento di mezzi finanziari necessari alle imprese ed ai consorzi, nonché a società, enti ed organismi di servizi alle imprese, l'attività dei quali presenti interesse per la realizzazione dei programmi economici e dei piani di sviluppo formulati dalla Regione;
   e) gestire per incarico conferito dalla Regione e/o secondo le direttive della Giunta regionale, fondi speciali destinati alla re-

alizzazione di piani e programmi regionali, nonché per eventuali interventi straordinari e servizi connessi;
f) gestire, secondo gli indirizzi programmatici del Consiglio regionale, fondi destinati all'acquisizione e gestione di partecipazioni minoritarie al capitale di società ed enti;
g) acquisire e gestire partecipazioni in nome proprio e per conto della Regione del Veneto.

g bis) funzioni di cessione, anche pro soluto, al sistema creditizio dei crediti per spese di investimento, certi, liquidi ed esigibili, vantati dalle PMI con sede in Veneto nei confronti del sistema degli enti locali ed autonomie funzionali;

3. Organismi strumentali, ai sensi del presente articolo, sono considerati quelle società e quei consorzi che svolgono le attività previste dal comma 2, con carattere di specializzazione per materia, area, settore o categoria economica, al fine di perseguire più efficacemente e più economicamente gli obiettivi della società.".

Nota all'articolo 69

- Il testo dell'art. 3 del decreto legge n. 35/2013 è il seguente:

"Art. 3 Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN

1. Lo Stato è autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidità alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" di cui all'articolo 1, comma 10, al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione:
   a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
   b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti nelle voci "crediti verso regione per spesa corrente" e "crediti verso regione per ripiano perdite" nelle voci di credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP.
2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con decreto direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al riparto fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 5.000 milioni di euro, in proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b) iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come presenti nell'NSIS alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, è stabilito il riparto definitivo, comprensivo anche degli importi previsti per l'anno 2014, fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente comma è effettuato sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera a), per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera b), come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011. Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014 delle risorse di cui al presente comma, al netto di quelle già erogate per l'anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Le regioni e le province autonome che, a causa di carenza di liquidità, non possono far fronte ai pagamenti di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, trasmettono, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 2, ed entro il 15 dicembre 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 3, per l'avvio delle necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto direttoriale, può attribuire alle regioni che ne abbiano fatto richiesta, con l'istanza di cui al primo periodo, entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3, nei limiti delle somme già attribuite ad altre regioni ai sensi del medesimo comma 3, ma non richieste.
5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede, anche in tranche successive, a seguito:
   a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente, verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa;
   b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 della citata Intesa verifica la coerenza

con le somme assegnate alla singola regione in sede di riparto delle risorse di cui rispettivamente ai commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi sorti i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.

6. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 4. Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento regionale - ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. A decorrere dall'anno 2015 la predetta percentuale è rideterminata al valore del 95 per cento e la restante quota deve essere erogata al servizio sanitario regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale. Dette regioni e province autonome, per le finalità di cui al comma 3, e comunque in caso di avvenuto accesso alle anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la verifica dei dati contenuti nei conti economici e negli stati patrimoniali. Qualora dette regioni e province autonome non provvedano alla trasmissione della certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano in modo incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è autorizzato a recuperare le somme erogate a titolo di anticipazione di liquidità ai sensi del presente articolo, fino a concorrenza degli importi non certificati, a valere sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo.
9. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono far valere le somme attinte sull'anticipazione di liquidità di cui al presente articolo, con riferimento alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1, lettera b), come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è differito al 15 luglio e conseguentemente il termine del 30 aprile è differito al 15 maggio.".

4. Strutture di riferimento

1. Sezione bilancio
2. Sezione risorse finanziarie e tributi
3. Sezione risorse finanziarie e tributi
4. Sezione EE.LL. persone giuridiche controllo atti servizi elettorali e grandi eventi
5. Sezione attività ispettiva e partecipazioni societarie
6. Sezione EE.LL. persone giuridiche controllo atti servizi elettorali e grandi eventi
7. Sezione competitività sistemi agroalimentari
8. Dipartimento servizi sociosanitari e sociali
9. Sezione non autosufficienza
10. Sezione non autosufficienza
11. Sezione attuazione programmazione sanitaria
12. Sezione attuazione programmazione sanitaria
13. Sezione attuazione programmazione sanitaria
14. Settore relazioni socio-sanitarie
15. Sezione non autosufficienza
16. Sezione prevenzione e sanità pubblica

17. Sezione lavori pubblici
18. Sezione mobilità
19. Avvocatura
20. Sezione programmazione risorse finanziarie SSR
21. Sezione veterinaria e sicurezza alimentare
22. Settore sistema informativo SSR
23. Sezione attività ispettiva e partecipazioni societarie
24. Sezione agroambiente
25. Sezione edilizia abitativa
26. Sezione infrastrutture
27. Sezione programmazione risorse finanziarie SSR
28. Settore LEA e investimenti SSR
29. Sezione formazione
30. Sezione turismo
31. Sezione promozione turistica integrata
32. Sezione turismo
33. Sezione promozione economica e internazionalizzazione
34. Sezione economia e sviluppo montano
35. Sezioni piani e programmi settore primario
36. Sezione caccia e pesca
37. Sezione caccia e pesca
38. Sezione economia e sviluppo montano
39. Sezione infrastrutture
40. Sezione mobilità
41. Sezione difesa del suolo
42. Sezione infrastrutture
43. Sezione edilizia abitativa
44. Sezione difesa del suolo
45. Sezione competitività sistemi agroalimentari
46. Sezione coordinamento attività operative
47. Sezione geologia e georisorse – Sezione coordiamento attività operative – Sezione difesa del suolo – Sezione edilizia abitativa
48. Sezione parchi biodiversità programmazione silvopastorale e tutela dei consumatori
49. Sezione industria e artigianato
50. Sezione ricerca e innovazione
51. Sezione beni culturali
52. Sezione lavoro
53. Sezione mobilità
54. Sezione industria e artigianato
55. Sezione industria e artigianato
56. Sezione industria e artigianato
57. Sezione agroambiente
58. Dipartimento servizi sociosanitari e sociali
59. Dipartimento servizi sociosanitari e sociali
60. Dipartimento servizi sociosanitari e sociali
61. Sezione EE.LL. persone giuridiche controllo atti servizi elettorali e grandi eventi
62. Sezione coordinamento attività operative
63. Sezione demanio patrimonio e sedi
64. Sezione coordinamento attività operative
65. Sezione coordinamento attività operative
66. Sezione attività ispettiva e partecipazioni societarie
67. Sezione EE.LL. persone giuridiche controllo atti servizi elettorali e grandi eventi
68. Sezione attività ispettiva e partecipazioni societarie
69. Sezione programmazione risorse finanziarie SSR
70. Strutture regionali competenti in materia